

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X, XI e XII)	»	32
GIUSTIZIA (II)	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	59
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	77
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	84
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	94

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	30

SEDE REFERENTE

Lunedì 10 settembre 2018. – Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA, indi della vicepresidente della I Commissione, Annagrazia CALABRIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che gli onorevoli Cassinelli, Sandra Savino e Minardo sottoscrivono gli emendamenti Occhiuto 13.5 e Pella 13.9; l'onorevole Ciampi sottoscrive l'emendamento Cecanti 13.39; l'onorevole Navarra sottoscrive l'emendamento Raciti 13.18.

Avverte che i relatori hanno presentato l'articolo aggiuntivo 9-ter.05 (vedi allegato), con riferimento al quale fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 15.30 di oggi.

Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9, tranne che sull'emendamento Colletti 9.59, su cui invita i presentatori al ritiro, e sull'emendamento Pezzopane 9.61, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 9-bis e 9-ter, raccomandando altresì l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori.

Valentina CORNELI (M5S) ritira l'emendamento Colletti 9.59, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Guido GUIDESI concorda con i pareri dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pezzopane 9.1.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Trancassini 9.2, di cui è cofirmataria, ribadendo la necessità di assicurare a tutte le imprese colpite da eventi sismici parità di trattamento, consentendo di inviare la documentazione necessaria ad ottenere gli indennizzi.

Stefania PEZZOPANE (PD), in relazione al complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che nella loro totalità, con l'eccezione di una sua proposta per la quale è stata proposta una riformulazione, è stato espresso su di essi un parere contrario. Chiede pertanto se il Governo intenda presentare una propria proposta emendativa in materia di aiuti alle popolazioni colpite da eventi sismici, posto che nel corso dell'esame del cd. decreto-legge sisma, il n. 55 del 2018, aveva assicurato un intervento in sede di esame del provvedimento milleproroghe. Osserva che altrimenti si presenterebbe un evidente problema politico.

Passando ad illustrare l'emendamento a sua prima firma 9.4, segnala che con esso si intende sanare una situazione problematica sorta con la pubblicazione di una norma in materia di applicazione del regime *de minimis* per gli aiuti entrata in vigore nel periodo a cavallo tra le annualità 2011 e 2012.

Fabio RAMPELLI (FdI), riallacciandosi alle considerazioni della collega Pezzopane, rileva che il parere contrario espresso sulla quasi totalità degli emendamenti relativi ad interventi in aree colpite da eventi sismici non appare comprensibile, essendo proposte di buon senso

finalizzate a sanare situazioni di difficoltà connesse alla farraginosità della normativa sinora adottata. Osserva in proposito che l'attuale maggioranza, non avendo responsabilità per questa situazione, potrebbe assumere un atteggiamento più aperto.

Fabio MELILLI (PD) ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 55 del 2018 il Governo aveva comunicato la sua intenzione di affrontare alcune situazioni critiche con il provvedimento ora in discussione. Si sarebbe aspettato quindi un diverso parere su molte delle proposte emendative presentate, posto che esse riprendono gli impegni assunti dal Governo in sede di esame degli ordini del giorno su quel provvedimento. Nel ricordare che sulle norme relative agli interventi in aree colpite da eventi sismici si è tradizionalmente manifestata una convergenza tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, si interroga sulle motivazioni che hanno portato a questo radicale cambio di atteggiamento.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione Ambiente del decreto-legge n. 55, si è convenuto sul principio della centralità del fattore tempo per quanto concerne la ricostruzione, principio confermato dal Presidente del Consiglio Conte nel corso della sua visita nel mese di giugno nelle aree colpite dal sisma del 2016. Nel rilevare che è stato espresso un parere contrario su numerosi emendamenti che riprendono ordini del giorno accolti dal Governo, giudica intollerabile che non venga offerta una spiegazione per questa scelta.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, ricorda che il provvedimento in discussione non costituisce il tradizionale provvedimento cd. milleproroghe, che viene solitamente emanato in conclusione di ogni anno. Comunica pertanto che ci potranno essere successive occasioni per adottare misure condivise a tutela delle popolazioni colpite da eventi sismici.

Paolo TRANCASSINI (FdI), nel ribadire la centralità del fattore tempo nelle politiche di ricostruzione, sottolinea la negatività di ogni rinvio dell'adozione delle misure necessarie.

Stefania PEZZOPANE (PD) insiste sul fatto che gli ordini del giorno accolti indicano in maniera precisa come sede legislativa per adottare gli opportuni interventi il provvedimento in discussione e non uno successivo. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a motivare caso per caso la loro contrarietà alle proposte emendative presentate.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli ordini del giorno sono accolti dal Governo mentre i relatori sono portatori di una loro personale visione.

Stefania PEZZOPANE (PD) rileva che il Governo ha espresso un parere conforme a quello dei relatori.

Fabio RAMPELLI (FdI), sottolineando la negatività di un approccio che giustifica la contrarietà a norme di buon senso con la motivazione che non si tratta del provvedimento giusto in cui inserirle, ribadisce la centralità del fattore tempo negli interventi post-terremoto. Nel mostrare apprezzamento per l'atteggiamento coraggioso assunto dal Governo nel corso dell'esame del cd. decreto-legge dignità, senza ricorrere al voto di fiducia, invita ad assumere analogo atteggiamento anche sui temi in discussione, adottando immediatamente le norme necessarie.

Simone BALDELLI (FI), nel premettere di non riuscire a comprendere esattamente quale differenza intercorra tra un decreto-legge di proroga di termini avente carattere convenzionale o meno, ritiene che il provvedimento in esame, che reca comunque il differimento di termini relativi ad una pluralità di ambiti materiali diversi, avrebbe ben potuto rappresentare l'occasione per intervenire efficacemente anche sulle tematiche a vario titolo afferenti alla ricostruzione post-sisma. Se-

gnala che ciò sarebbe peraltro risultato maggiormente in linea rispetto a quanto formalmente assicurato dalla sottosegretaria Castelli in sede di esame presso la Camera del decreto-legge n. 55 del 2018 recante misure urgenti per le zone terremotate, laddove dichiarò che le questioni relative alla ricostruzione post-sisma avrebbero potuto trovare accoglimento in un successivo provvedimento contenente proroga di termini di prossima adozione ovvero – qualora le stesse avessero comportato oneri di carattere finanziario – all'atto della predisposizione del disegno di legge di bilancio per il 2019. Prende viceversa atto che il Governo, esprimendo parere contrario sulla quasi totalità delle proposte emendative riferite all'articolo 9, dimostra di non rispettare gli impegni allora formalmente assunti in Parlamento e, circostanza ancor più grave, di non possedere una strategia chiara ed efficace sul terreno dei temi complessivamente riguardanti la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici. A tale proposito, chiede in particolare delucidazioni al rappresentante del Governo in merito al futuro della attuale gestione commissariale in scadenza – tema sul quale è stato peraltro presentato un emendamento volto a prorogarne l'efficacia, posto che dall'ordinato e regolare operare della stessa dipende in larga misura anche il destino delle popolazioni e delle imprese residenti nei territori interessati dagli eventi sismici, da lungo tempo in attesa del ripristino delle normali condizioni di vita e di un tessuto produttivo pienamente recuperato. Ritiene conclusivamente che alcune delle proposte emendative presentate meriterebbero un accantonamento in vista di un supplemento di istruttoria finalizzato ad individuare tempestivamente le soluzioni ottimali a talune delle questioni tuttora irrisolte, nell'interesse esclusivo delle popolazioni e delle imprese interessate e in uno spirito di condivisione da parte delle diverse forze politiche.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Trancassini 9.2 e Pezzopane 9.4.

Stefania PEZZOPANE (PD), nell'esprimere preliminarmente disappunto per l'atteggiamento ostativo del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del testo del provvedimento, illustra l'emendamento a sua prima firma 9.3, che interviene sulla questione degli aiuti percepiti con riferimento agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal sisma del 2009 e successivamente dichiarati illegittimi, che rischia di deflagrare in maniera drammatica nel giro dei prossimi mesi. Ritiene pertanto che su tale punto specifico il Governo debba fornire una risposta, se non già nella presente sede perlomeno durante la fase di esame in Assemblea, circa le iniziative che intenda concretamente assumere.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pezzopane 9.3.

Fabio MELILLI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.5, volto a prorogare al 31 dicembre 2020 l'efficacia della struttura commissariale, anche al fine di superare lo stato di incertezza che investe i lavoratori e gli operatori dalla stessa dipendenti.

Stefania PEZZOPANE (PD) segnala la rilevanza del tema oggetto della proposta emendativa in discussione, posto che dal funzionamento della struttura commissariale dipende l'efficacia nella gestione delle aree colpite dal terremoto. Reputa pertanto opportuno procedere quantomeno ad un accantonamento dell'emendamento Melilli 9.5, ciò al fine di valutare appieno l'esigenza di disporre la predetta proroga.

Paolo TRANCASSINI (FdI) segnala che l'assenza di una chiara strategia del Governo sui temi dell'emergenza post-sisma pone in uno stato di incertezza i diversi soggetti incaricati della ricostruzione nei territori interessati e considera assai preoccupante giungere alla scadenza dell'attuale gestione commissariale senza disporre ancora di alcun elemento di informazione in merito al futuro della stessa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Melilli 9.5.

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.6, già presentato in occasione dell'esame presso la Camera del decreto-legge n. 55 del 2018 recante misure urgenti per le zone terremotate e concernente, nello specifico, la questione relativa alle cosiddette « buste paga pesanti », rispetto alla quale la proposta emendativa in esame, di assoluto buon senso, prevede la rateizzazione dell'ammontare complessivamente dovuto, nel suo importo ridotto al 40 per cento, fino ad un massimo di 120 mensilità, analogamente a quanto già disposto a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009.

Fabio MELILLI (PD) sottoscrive l'emendamento Trancassini 9.6 e dichiara il proprio voto favorevole sullo stesso, posto che la tematica da esso affrontata riguarda diverse centinaia di lavoratori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 9.6.

Ylenia LUCASELLI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Trancassini 9.7, di cui è cofirmataria, essenzialmente volto ad estendere i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di zona franca urbana istituita a seguito del sisma nel Centro Italia anche alle imprese di nuovo insediamento, nel limite risorse finanziarie disponibili attualmente stabilito.

Stefania PEZZOPANE (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Trancassini 9.7, vertente su tema – quello del potenziamento delle zone franche urbane – sul quale il Partito Democratico ha avanzato una proposta di contenuto analogo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trancassini 9.7 e Speranza 9.8.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Prisco 9.12, di

cui è cofirmatario, volto a garantire gli equilibri finanziari del comune de L'Aquila.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'emendamento Prisco 9.12, ricordando come nella passata legislatura il Governo abbia sempre prestato particolare attenzione ai comuni colpiti dal sisma, stanziando all'uopo risorse destinate a compensare le minori entrate derivanti dalla sospensione di taluni tributi e versamenti nonché a finanziare le spese connesse all'erogazione di specifici servizi alla cittadinanza.

Andrea MANDELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Prisco 9.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 9.12.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra l'emendamento Prisco 9.13, di cui è cofirmatario, volto a sanare una situazione di perdurante difficoltà finanziaria del comune de L'Aquila, derivante peraltro da responsabilità non direttamente addebitabili al predetto ente locale.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'emendamento Prisco 9.13, di cui auspica l'approvazione, non comprendendo il parere contrario su di esso espresso, giacché risulta di fondamentale importanza assicurare ai comuni colpiti dal sisma la necessaria continuità nel fabbisogno del personale loro assegnato.

Fabio RAMPELLI (FdI) esprime disappunto per l'atteggiamento di preconcetta chiusura da parte del Governo rispetto a qualsivoglia ipotesi di modifica al testo del provvedimento in discussione, rammentando che la posizione assunta dal Commissario per la ricostruzione sia stata invece ben più disponibile ad entrare nel merito delle singole questioni.

Andrea MANDELLI (FI), esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dal Governo su tale proposta

emendativa come del resto sulla quasi totalità di quelle presentate all'articolo 9, sottoscrive l'emendamento Prisco 9.13, che consente – analogamente a quanto previsto dall'emendamento Martino 9.36 presentato dal gruppo Forza Italia – di attribuire risorse finanziarie al comune de L'Aquila a fronte dei rilevanti impegni connessi alla ricostruzione post-sisma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 9.13.

Paolo TRANCASSINI (FdI) illustra l'emendamento Foti 9.17, di cui è cofirmatario, volto a assicurare al personale dipendente dagli uffici territoriali per la ricostruzione la necessaria stabilità e continuità, anche alla luce degli intervenuti processi di formazione e qualificazione del personale medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Foti 9.17, 9.18 e 9.19.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra l'emendamento Foti 9.20, del quale è cofirmatario, relativo alla sospensione, per gli anni 20189 e 2020, del pagamento delle rate dei mutui, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza conseguente agli eventi alluvionali che, nei primi mesi del 2014, hanno colpito la provincia di Modena e la regione Veneto.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ritiene che sarebbe opportuno inserire, a livello normativo, un collegamento tra lo stato di emergenza e la previsione di misure di sostegno alle popolazioni che risiedono nei territori colpiti dall'emergenza stessa, in modo tale che qualsiasi proroga della durata dello stato di emergenza abbia, come conseguenza automatica, la proroga delle misure di sostegno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 9.20.

Ylenja LUCASELLI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Trancas-

sini 9.25, del quale è cofirmataria, che è volto a prorogare di sei mesi il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio. Sottolinea come questa previsione, che non avrebbe alcun costo per lo Stato, contribuirebbe a migliorare la qualità della vita delle popolazioni colpite dal sisma del Centro-Italia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 9.25.

Paolo TRANCASSINI (FdI) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 9.26 è diretto a consentire la proroga per l'anno 2019 dei contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere dai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con l'approvazione della proposta emendativa si consentirebbe ai comuni di programmare meglio la propria attività a supporto della ricostruzione.

Invita i relatori e il rappresentante del Governo a riesaminare il parere contrario espresso e, a tal fine, chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 9.26.

Giovanni DONZELLI (FdI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 9.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 9.26.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra l'emendamento Trancassini 9.27, il quale propone di confermare, anche per l'anno 2020, la possibilità di deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di 400 dipendenti, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, situati in aree di crisi industriale complessa.

Paolo TRANCASSINI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 9.27, ricordando anche come il Presidente del Consiglio Conte, nella sua

visita ad Amatrice lo scorso 11 giugno, si fosse impegnato ad adottare misure in favore dei territori colpiti dal sisma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trancassini 9.27 e 9.28.

Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala che l'emendamento Trancassini 9.29, del quale è cofirmataria, è volto a estendere all'anno 2020 l'applicazione del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, con corrispondente aumento della spesa. Ricorda che la Commissione europea ha giudicato compatibile con il diritto europeo una proroga delle misure in questione per l'anno 2020. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Trancassini 9.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Trancassini 9.29 e Speranza 9.31 e 9.32.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia che l'emendamento Martino 9.36, analogamente all'emendamento Prisco 9.13, reca una necessaria misura-ponte in favore del comune de L'Aquila, riconfermando, per l'anno 2018, l'importo del Fondo di solidarietà comunale nella misura prevista per l'anno 2017. Tale conferma consentirà al comune de L'Aquila di continuare a erogare i servizi essenziali nei confronti dei propri cittadini.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'emendamento Martino 9.36, del quale condivide la necessità, ricordando come, in conseguenza del sisma del 2009, le entrate del comune de L'Aquila si siano ridotte, mentre le spese sono aumentate. Preannuncia inoltre il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sull'emendamento Martino 9.36.

Le Commissioni respingono l'emendamento Martino 9.36.

Paolo RUSSO (FI) raccomanda vivamente l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 9.37, che prevede l'estensione delle misure di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 9 in esame ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Chiede quindi di conoscere il motivo per il quale alle zone dell'isola di Ischia, colpite dal terremoto nell'agosto del 2017, non si applichino le misure previste in favore delle zone interessate dal sisma del 2009, che ha colpito l'Abruzzo, dal sisma del 2012, che ha colpito l'Emilia e zone limitrofe, e dai sismi del 2016 e del 2017, che hanno colpito il Centro-Italia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Russo 9.37, Melilli 9.38 e Speranza 9.39.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Tartaglione 9.40, rileva come esso sia volto ad estendere ai territori del Molise colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2018, in relazione ai quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, nella riunione del 6 settembre, la dichiarazione dello stato di emergenza, le misure previste per le zone colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dirette ad assicurare, a fronte dell'inagibilità degli edifici scolastici, un ordinato svolgimento dell'attività didattica. Esprime perplessità per il parere contrario formulato su tale emendamento, del quale chiede l'accantonamento, ai fini di un'ulteriore riflessione sui temi posti.

Guido CROSETTO (FdI), Giuseppina OCCHIONERO (LeU) e Stefania PEZZOPANE (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Tartaglione 9.40.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tartaglione 9.40.

Paolo RUSSO (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 9.41, rileva come esso sia volto a prorogare fino al 31

dicembre 2018 gli interventi di sostegno al reddito previsti in relazione agli eventi sismici del 2016 e ad estendere tali interventi ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Dichiaro di non comprendere le motivazioni del parere contrario dei relatori e del Governo e considera tale atteggiamento irragionevole, a fronte di una proposta emendativa di buon senso e dal costo esiguo, volta ad alleviare la situazione di grave difficoltà in cui versano i lavoratori, con particolare riferimento al settore del turismo.

Gennaro MIGLIORE (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 9.41 e ritiene incomprensibile il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, indice di un atteggiamento pregiudizialmente negativo nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto di Ischia, già manifestatosi in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricorda come nelle scorse settimane entrambi i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri si siano recati in visita ad Ischia e come gli impegni assunti in quella sede, in particolare dal Ministro Di Maio, in favore delle popolazioni colpite dal sisma, risultino disattesi.

Paolo TRANCASSINI (FdI) ricorda come in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, non siano stati presi in considerazione interventi in favore della popolazione di Ischia, con la motivazione che essi sarebbero stati successivamente oggetto del decreto-legge «proroga termini». Chiede una risposta esplicita circa le ragioni del mancato rispetto di tale impegno, anche al fine di non ingenerare il convincimento che vi sia un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei cittadini di Ischia e che le visite compiute in tali territori da esponenti del Governo

abbiano avuto scopi esclusivamente propagandistici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 9.41.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia disposta la trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso anche nella sala stampa, e non soltanto nella sala attigua all'aula delle Commissioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone la trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso anche nella sala stampa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 9.44.

Paolo RUSSO (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 9.45, sottolinea come esso preveda la proroga di un anno dei termini in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di premi per l'assicurazione obbligatoria e l'estensione dell'applicazione di tale proroga ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Ritiene si tratti di interventi necessari in favore delle famiglie e delle imprese, volti ad agevolare la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Chiede che la maggioranza ed il Governo chiariscano le ragioni per le quali non si sia dato seguito all'impegno ad esaminare le misure in favore delle popolazioni di Ischia in occasione del decreto-legge in esame, in particolare circa la distinzione tra decreti « proroga termini » di diversa natura e di diverso rilievo. Ricorda come l'impegno ad intervenire in favore della popolazione di Ischia sia stato assunto da diversi esponenti del Governo che si sono recati in visita nell'isola, fa cui, nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiarisce come il riferimento ad ulteriori decreti-legge « proroga termini » non vada inteso

nel senso di un diverso grado di importanza delle questioni poste, bensì nel senso dell'imminenza o meno della scadenza dei termini che si intendono prorogare.

Gennaro MIGLIORE (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 9.45. Ricorda l'impegno assunto dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri Di Maio, in dichiarazioni rilasciate lo scorso 21 agosto a Casamicciola, ad intervenire in favore delle popolazioni di Ischia anche con un provvedimento d'urgenza, se necessario, e chiede chiarimenti al Governo sull'attuazione di tale impegno.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PSA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 9.45. Ricorda le prese di posizione del Governo in cui sono stati promessi interventi tempestivi in favore della popolazione di Ischia ed esprime stupore per il fatto che, pur avendo a disposizione uno strumento idoneo quale il disegno di legge di conversione in esame, l'adozione di tali interventi sia rinviata.

Paolo TRANCASSINI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 9.45. Rileva la straordinaria urgenza del tema della ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici e ritiene che tale tema sia oggetto di una sottovalutazione da parte del Governo, che sembra incline a definire le proprie priorità sulla base di esigenze di carattere essenzialmente propagandistico e a concentrarsi prevalentemente sui temi che suscitano maggiore interesse sui *social network*.

Stefania PEZZOPANE (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paolo Russo 9.45. Ricorda come in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, siano state dichiarate inammissibili le proposte emendative relative agli eventi sismici di Ischia e dell'Emilia Romagna, sulla base della motivazione per cui tali eventi sismici non erano ricompresi nel titolo del

provvedimento, e rileva quindi come sarebbe stato ragionevole aspettarsi che tale argomento fosse affrontato nel decreto-legge in esame, non comprendendo le ragioni del rinvio a un ulteriore decreto-legge « proroga termini ». Ritiene come, alla luce di ciò, le visite compiute a Ischia da esponenti del Governo abbiano avuto natura esclusivamente propagandistica, stigmatizza la sottovalutazione, da parte del Governo e della maggioranza, delle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici e dichiara il voto favorevole sull'emendamento Paolo Russo 9.45.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Russo 9.45 e Anna Lisa Baroni 9.46.

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.47, non comprendendo il silenzio del Governo su tale tema. Auspica una proroga degli interventi oggetto della proposta emendativa, considerata l'imminenza delle scadenze relative alla gestione straordinaria. Fa notare che tali proroghe appaiono urgenti e meritevoli di essere inserite nel presente provvedimento, anche laddove l'Esecutivo decidesse di introdurre una nuova *governance* in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, che richiederebbe del tempo per la sua messa in atto. Chiede pertanto all'Esecutivo di fare chiarezza circa la sua linea di azione su tali aspetti.

Claudio BORGHI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Baldelli 9.47.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di far effettuare ai segretari una verifica in ordine ai risultati della votazione dell'emendamento Baldelli 9.47, facendo notare che alcuni deputati sono entrati nell'aula dopo l'indizione del voto.

Gennaro MIGLIORE (PD) si associa alla richiesta formulata dal deputato Marattin.

Claudio BORGHI, *presidente*, accedendo alle richieste testé formulate, chiede ai

segretari di svolgere una verifica sugli esiti della votazione dell'emendamento Baldelli 9.47. Fa notare, in proposito, che il deputato Baldelli, non facendo parte delle Commissioni I e V né avendo sostituito alcun membro delle medesime, in tale sede non ha diritto di voto, rilevando altresì che dal computo dei voti non vanno considerati quelli espressi dai deputati entrati in aula dopo l'apertura della votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baldelli 9.47.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra il suo emendamento 9.48, identico all'emendamento Melilli 9.49, richiamando l'esigenza di prorogare interventi già adottati dal precedente Governo nell'ambito della cosiddetta « zona franche », al fine di favorire la ripresa economica e sociale dei territori colpiti dal sisma. Fa notare che la mancata approvazione di tali proposte emendative appare irragionevole e determinerebbe incertezza in quelle aree. Prende atto che sulla proroga di tali strumenti la maggioranza ha cambiato posizione rispetto a quanto manifestato nella passata legislatura.

Fabio MELILLI (PD), condividendo la finalità degli identici emendamenti in esame, evidenzia l'esigenza di operare una differenziazione degli interventi nelle diverse zone coinvolte, in base ad una valutazione della gravità degli effetti provocati dal sisma. Esprime la propria insoddisfazione per l'orientamento contrario della maggioranza su tali proposte emendative, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 9.49, identico all'emendamento Pezzopane 9.48.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pezzopane 9.48 e Melilli 9.49, nonché gli emendamenti Anna Lisa Baroni 9.50 e Rossi 9.51.

Paolo RUSSO (FI), illustrando il suo emendamento 9.52, fa notare che esso,

intervenendo in materia di adempimenti e versamenti tributari, mira a sostenere le famiglie e le imprese delle aree coinvolte, con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. Non comprende il silenzio del Governo su tale importante argomento, non condividendo l'idea, espressa da taluni esponenti della maggioranza, di non considerare urgenti alcuni interventi, che – secondo tale interpretazione, che non condivide – sarebbero da rinviare al prossimo provvedimento di proroga dei termini. Auspica che il Governo indichi già in tale sede la strategia che intende seguire su tale argomento, osservando che il suo gruppo continuerà a sollecitare una spiegazione al riguardo anche durante l'esame in Assemblea. Si tratta, a suo avviso, di garantire, ai comuni presi in considerazione dal suo emendamento, una uguaglianza di trattamento relativamente agli interventi finalizzati ad una ripresa delle attività economiche e sociali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paolo Russo 9.52 e Sisto 9.53.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'emendamento 9.54, di cui è primo firmatario, volto a prorogare la sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema sia degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità. Esso inoltre prevede di estendere tale esenzione alle utenze di tutti gli immobili inagibili e non soltanto di quelli localizzati nella «zona rossa». Chiede quindi al Governo di rivedere il parere espresso o quantomeno di accantonare l'emendamento.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) sottoscrive l'emendamento Baldelli 9.54 e si associa alla richiesta di accantonamento del collega.

Paolo TRANCASSINI (FdI) sottoscrive l'emendamento Baldelli 9.54.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baldelli 9.54.

Andrea MANDELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Polverini 9.55. Al di là dell'emendamento, lamenta l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, i quali si barricano, a suo avviso, dietro ad un muro impenetrabile, rifiutandosi di fornire chiarimenti, a dispetto della centralità del Parlamento, tanto decantata nella passata legislatura, quando erano all'opposizione e non facevano altro che chiedere risposte. Peraltro, persistendo con questo atteggiamento, anche il tono del dibattito diventerà più aspro e ruvido. Qui si tratta di persone che in campagna elettorale e nelle varie passerelle estive sono state illuse, mentre ora non vi è nemmeno il coraggio di parlare e di spiegare le ragioni del «no».

Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 9.55.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento Rossi 9.56, che riguarda le zone dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto ed escluse dal «decreto terremoto» approvato dal Governo Gentiloni. Con questo emendamento si vuole assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con tempestività le esigenze delle popolazioni di quei territori colpiti dal sisma.

Ylenja LUCASELLI (FdI) sottoscrive l'emendamento Rossi 9.56.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) sottoscrive l'emendamento Rossi 9.56. Evidenzia che si tratta di temi tecnici e che se il Governo decidesse di affrontarli in sede di legge di bilancio si arriverebbe comunque a fine dicembre. Sottolinea come da parte del suo gruppo siano stati presentati emendamenti puntuali e tecnici, che non lasciano spazio a speculazioni politiche, dunque si chiede perché i relatori e il Governo non intendano fornire chiarimenti circa le loro posizioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rossi 9.56.

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'emendamento Rossi 9.57, sottolineando come, anche in questo caso, si tratti di un tema tecnico. Con questo emendamento, infatti, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine fissato per la gestione dello stato di emergenza. Rileva come l'impossibilità di conoscere le ragioni del parere contrario espresso dal Governo impedisca un vero confronto politico. Ritene che questo emendamento rappresenti una proposta concreta e utile per il territorio e dunque ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rossi 9.57.

Stefania PEZZOPANE (PD) interviene sull'emendamento Rossi 9.58, che riguarda sempre il terremoto dell'Emilia Romagna. Con questo emendamento ci si vuole assicurare la proroga dell'assunzione di personale per le esigenze di ricostruzione, posto che l'interruzione del funzionamento degli uffici sarebbe assolutamente da evitare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rossi 9.58.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Colletti 9.59 è stato ritirato.

Stefania PEZZOPANE (PD) interviene sull'emendamento Rossi 9.60, volto a prorogare gli straordinari ai dipendenti degli enti locali. Si tratta dell'ultima proposta emendativa del pacchetto che riguarda l'Emilia Romagna, un territorio che ha evidentemente ancora necessità di risposte. Per questo si stupisce che non si manifesti in questa sede alcun sentimento da parte dei rappresentanti di quel territorio. I dipendenti degli enti locali in queste zone sono sottoposti ad un'enorme pressione, sia da parte dei cittadini che degli altri enti, quindi molto spesso si trovano in estrema difficoltà. Si tratta di

una richiesta modesta e ci si meraviglia che il Governo non voglia assecondarla.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rossi 9.60.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Pezzopane 9.61 il Governo ha espresso parere favorevole purché riformulato. Chiede quindi ai presentatori se accettino la proposta di riformulazione.

Stefania PEZZOPANE (PD) dichiara di accettare la riformulazione. Sottolinea inoltre l'importanza dell'emendamento, che proroga gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 2016-2017. Si tratta di una misura innovativa perché per la prima volta nella storia delle trattazioni normative di tali emergenze si riconosce il danno « indiretto ». Con la riformulazione si riduce l'entità dei fondi stanziati. Ritene che questi fondi non saranno sufficienti, ma che in ogni caso questo rappresenti un buon segnale, che potrà avere un seguito con la legge di bilancio o altri provvedimenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pezzopane 9.61, così come riformulato (*vedi allegato*), mentre, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pezzopane 9.62 e Melilli 9.63.

Stefania PEZZOPANE (PD), nell'illustrare l'emendamento Melilli 9.65, segnala che esso, come i precedenti, prevede strumenti per sostenere i redditi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Melilli 9.65 e 9.66, Speranza 9.67 e Pezzopane 9.68, 9.70 e 9.71.

Stefania PEZZOPANE (PD), illustrando l'emendamento 9.72 a sua prima firma, ricorda come sia necessario procedere immediatamente al rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, in quanto aspettare l'approva-

zione della legge di bilancio creerebbe un vuoto incolmabile, con il rischio di bloccare la ricostruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pezzopane 9.72, Madia 9.74 e Morgoni 9.75, l'articolo aggiuntivo Rampelli 9-bis.04 e l'emendamento Foti 9-ter.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 9-ter.05 dei relatori (*vedi allegato*) e respingono l'articolo aggiuntivo Speranza 9-ter.02.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, Giuseppe Buompane, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Il Sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con i pareri dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soverini 13.2.

Ylenja LUCASELLI (FdI), nell'illustrare l'emendamento Prisco 13.3, riscontra come il Governo e la maggioranza si siano dimostrati sordi rispetto alle richieste provenienti dai territori e segnala che l'emendamento in esame prevede che l'intesa con gli enti territoriali o in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può essere raggiunta anche successivamente all'adozione dei decreti di utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 13.3.

Paolo RUSSO (FI), illustrando l'emendamento 13.4 a sua prima firma, ricorda che il Ministro Lezzi ha dichiarato che è necessario introdurre una clausola sulla spesa che consenta il riequilibrio della stessa dal punto di vista territoriale. A tale proposito segnala che l'emendamento in esame ha lo scopo di dare attuazione alle parole del Ministro, in quanto prevede che le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 siano ripartite in base alla popolazione dei singoli territori. Si aspetta, quindi, che i deputati del MoVimento 5 Stelle votino a favore dell'emendamento 13.4 a sua prima firma in quanto al Sud essi hanno raccolto numerosi voti. Sostiene che non si tratta di prevedere misure di perequazione, ma un riparto equilibrato di risorse. Crede, inoltre, che il silenzio del Governo e della maggioranza su questo tema sia molto grave in quanto riguarda un impegno pubblicamente assunto dal Ministro Lezzi. Pertanto, suggerisce alla maggioranza di votare favorevolmente l'emendamento 13.4 a sua prima firma e al Governo di assumere nel futuro impegni di spesa che rispettino il criterio di riparto dettato dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 13.4.

Ylenja LUCASELLI (FdI), nell'illustrare l'emendamento Rizzetto 13.126, segnala che esso sopprime il comma 02 dell'articolo 13 del provvedimento, il quale differisce al 2020 l'efficacia delle convenzioni relative ai progetti di riqualificazione delle periferie. A tale proposito ricorda che l'obiettivo del suo gruppo è quello di permettere che gli enti locali possano utilizzare le risorse predisposte per la riqualificazione delle periferie.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 13.126.

Roberto OCCHIUTO (FI), nell'illustrare l'emendamento 13.5 a sua prima firma, ricorda che esso sopprime i commi che

differiscono al 2020 l'efficacia delle convenzioni relative ai progetti di riqualificazione delle periferie. Ricorda che il presidente dell'ANCI, audito dalle Commissioni la scorsa settimana, ha sottolineato che i beneficiari interessati da tali progetti sono 96 enti, corrispondenti a 326 comuni e a più di 19 milioni di cittadini. A tale proposito, ricorda che le convenzioni producono effetti già dal mese di marzo, quando la Corte dei conti ha validato i contratti, successivamente, quindi, alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018, n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. Ritiene che quanto approvato dal Senato rappresenti un precedente gravissimo in materia di leale collaborazione tra livelli di governo, in quanto gli enti territoriali non possono più contare sulla stabilità delle risorse stanziare a livello centrale. Sottolinea, poi, che il Governo giustifica le disposizioni approvate al Senato affermando che le risorse saranno utilizzate per dare la possibilità a tutti i comuni di utilizzare i propri avanzi di amministrazione. Ritiene che ciò sia ingiusto in quanto tale iniziativa andrebbe finanziata con risorse aggiuntive e non distogliendo le risorse previste per la riqualificazione delle periferie. Oltretutto, ricorda che gli avanzi di amministrazione sono presenti soprattutto nei comuni del Nord.

Il Sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ricorda preliminarmente che le disposizioni che si vogliono sopprimere con gli identici emendamenti Occhiuto 13.5, Magi 13.6 e Marattin 13.7 sono state approvate dal Senato con voto unanime. Ribadisce poi che le risorse destinate alle periferie non vengono cancellate ma il loro utilizzo è sospeso alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, in attesa di una loro rimodulazione attraverso

un'analisi dei singoli progetti. Segnala che si sarebbe altrimenti corso il rischio di avere bloccate delle risorse che sarebbero risultate non spendibili. Fa presente che con la prossima legge di bilancio potranno essere individuate delle soluzioni di natura tecnica per sanare alcune situazioni critiche relative a progetti avviati. Sottolinea, inoltre, che con l'approvazione degli emendamenti soppressivi si verificherebbe una penalizzazione di numerosi comuni che non potrebbero più spendere le risorse derivanti da avanzi di amministrazione, in quanto la disposizione introdotta dal Senato fornisce una copertura finanziaria, seppure parziale, per questa finalità, copertura che potrà essere integrata con ulteriori risorse individuate dalla legge di bilancio. Ricorda che in ogni caso è possibile per singoli comuni realizzare gli interventi finanziati con il fondo per le periferie anticipando risorse proprie.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI (M5S), in aggiunta all'intervento del Sottosegretario Garavaglia, segnala che il Governo si è impegnato a rendere possibile il completamento di tutti i progetti con i piani esecutivi approvati e che nella giornata di domani si svolgerà un incontro tra il Presidente del Consiglio e rappresentanti dell'ANCI, anche per approfondire gli aspetti contabili delle disposizioni introdotte dal Senato.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia i rappresentanti del Governo per gli aggiornamenti forniti e chiede di sospendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 in attesa di conoscere gli esiti dell'incontro con l'ANCI previsto per la giornata di domani, posto che la maggior parte delle proposte di modifica presentate verte su tematiche che dovrebbero essere oggetto di tale incontro.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel ricordare che l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è previsto per la giornata di domani, invita i rappresentanti degli altri gruppi parlamentari

ad esprimersi sulla proposta del collega Migliore.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), evidenziando l'importanza di quanto comunicato dai rappresentanti del Governo in relazione ad un tema di assoluta rilevanza, chiede di sollecitare il Ministro Fraccaro a farsi promotore in sede di Conferenza dei capigruppo di uno slittamento dell'esame del provvedimento, per consentire al Parlamento di svolgere il ruolo dovuto in maniera approfondita.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alla richiesta di rinviare l'esame in Assemblea del provvedimento per attendere l'esito dell'incontro preannunciato dai rappresentanti del Governo.

Fabio RAMPELLI (FdI) sottolinea l'importanza di quanto comunicato dai rappresentanti del Governo, osservando che l'incontro annunciato appare in linea con la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali avanzata dalla Corte Costituzionale e suggerita anche dal suo gruppo già nel corso della passata legislatura. Sottolinea però che il testo introdotto dal Senato prevede una revoca degli stanziamenti e che non appare corretto parlare di una loro rimodulazione. Si associa alle richieste avanzate dai colleghi miranti ad attendere gli esiti dell'incontro con l'ANCI, peraltro deciso in maniera tardiva, prima di proseguire l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S) si oppone a nome del suo gruppo ad una sospensione dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) propone a nome del gruppo Lega di proseguire l'esame del provvedimento senza sospensioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto della volontà dei gruppi che rappresentano la maggioranza dei componenti le Commissioni riunite di proseguire i lavori.

Gennaro MIGLIORE (PD) invita il presidente a valutare nella sua autonomia la possibilità di sospendere i lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, conferma di avere già effettuato tale valutazione, quando ha ricordato la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la seduta di domani.

Luigi MARATTIN (PD), nel ringraziare i rappresentanti del Governo per avere per la prima volta fornito alcuni elementi informativi rispetto alle norme che impediscono l'utilizzo del fondo per le periferie, auspica che siano possibili ulteriori momenti di confronto, in quanto il tema è giudicato fondamentale dal gruppo Partito democratico. Sottolinea, peraltro, che anche dopo tali interventi non riesce a cogliere nessun elemento positivo nella normativa che è stata introdotta al Senato. Ricorda che le risorse stanziare per le periferie nella passata legislatura, inizialmente 500 milioni di euro aumentati poi a 2,1 miliardi, avevano come obiettivi la crescita della domanda aggregata tramite investimenti pubblici, l'aumento della sicurezza ed una maggiore inclusione sociale. Rileva come l'affermazione fatta dal Sottosegretario Garavaglia sul semplice rinvio dell'utilizzo di tali risorse appare palesemente falsa in ragione del contenuto del comma 03 dell'articolo 13 che apertamente prevede una riduzione dell'indebitamento netto per ciascun anno del periodo 2018-2021. Rileva, inoltre, che le risorse che vengono reindirizzate verso i comuni con avanzo di amministrazione costituiscono solo una ridotta frazione di quanto già previsto nella passata legislatura con la riforma del patto di stabilità. Evidenzia il fatto che tali somme non potranno con certezza essere utilizzate nell'anno in corso, non essendo prevista oltretutto nessuna norma attuativa, mentre sono stati bloccati interventi che avrebbero consentito di effettuare spesa pubblica in tempi rapidissimi, con conseguente effetto positivo sulla domanda aggregata. Questo esito appare in contraddizione con la linea, illustrata dal

Ministro Tria, di privilegiare gli interventi immediatamente cantierabili. A conferma della difficoltà di utilizzo delle risorse dei comuni con avanzo di amministrazione richiama i dati circa le notevoli dimensioni nel biennio passato del cd. *overshooting*. In conclusione ribadisce la sua totale incomprendimento rispetto alla scelta di bloccare la prosecuzione di progetti immediatamente cantierabili, che comporta anche il rischio di un contenzioso giudiziario relativo alle convenzioni in essere, chiedendo al riguardo risposte concrete, senza fare rinvio alla legge di bilancio per ipotetiche soluzioni.

Pietro Carlo PADOAN (PD), associandosi alle valutazioni formulate dal collega Marattin in merito alle conseguenze negative derivanti dalla decisione assunta dal Governo sul tema della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie, pone in evidenza come tale scelta denoti più in profondità uno stile e un modo di agire politico a suo giudizio dannosi e non condivisibili.

In primo luogo, ritiene che compito fondamentale di qualsiasi Governo debba essere quello di fornire ai suoi interlocutori, istituzionali e non, un quadro di certezza e stabilità, esattamente il contrario di ciò che sta ora avvenendo con specifico riguardo alle disposizioni concernenti il differimento dell'efficacia delle convenzioni già stipulate, dal momento che il conseguente blocco degli impegni di spesa già assunti non potrà che incidere negativamente sul rapporto di reciproca fiducia che deve intercorrere tra il Governo e gli enti locali.

Nel sottolineare l'importanza cruciale di favorire gli investimenti pubblici e di implementare le risorse a ciò destinate, ravvisa tuttavia come le disposizioni di cui ai commi 02, 03 e 04 dell'articolo 13, approvate durante l'esame al Senato, si muovano in una direzione totalmente opposta.

Si domanda pertanto quali siano le effettive priorità dell'Esecutivo dal momento che, se nel contratto di Governo figurano quali iniziative imprescindibili gli

interventi e le misure a tutela delle fasce più deboli del nostro tessuto sociale e produttivo, il differimento dell'efficacia delle convenzioni va, come testé detto, in una direzione affatto contraria, in ciò riflettendo probabilmente le aspettative di una parte soltanto della attuale maggioranza parlamentare.

Da un punto di vista più generale, esprime infine forte preoccupazione per il futuro e la credibilità interna ed internazionale del nostro Paese, a suo giudizio incapace, nel presente stato di pronunciata incertezza, di assumere impegni stabili e convincenti e di assicurare un quadro di stabilità alle imprese, ai mercati finanziari e alle istituzioni europee.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) richiama sinteticamente il contenuto dei commi 02, 03 e 04 dell'articolo 13, oggetto di proposte emendative anche da parte del gruppo Forza Italia e recanti le misure maggiormente controverse in tema di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie. Osserva in particolare che tali disposizioni differiscono essenzialmente all'anno 2020 l'efficacia di convenzioni già stipulate e perfezionate aventi ad oggetto piani di riqualificazione urbana e delle periferie, alcuni dei quali già corredati dei relativi progetti esecutivi.

Ritiene che un tale modo di intervenire non può che violare il principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, incidendo sul legittimo affidamento tra le parti pubbliche derivante dalla conclusione di atti negoziali secondo le procedure previste dalla legge, in ciò configurando una fattispecie di sopravvenuta impossibilità di esecuzione di quei medesimi atti per effetto di una legge successiva a quella sulla base della quale gli atti stessi sono stati perfezionati.

Rileva che tale situazione paradossale, dalla quale non sono esenti profili di responsabilità per danno erariale, non potrà che aprire la strada alla presentazione di numerosi ricorsi da parte dei comuni interessati. Osserva inoltre che, essendo i progetti oggetto delle suddette convenzioni in parte cofinanziati, non appare chiaro

come la rimodulazione degli impegni di spesa ad essi sottostanti possa declinarsi in rapporto alla quota di cofinanziamento.

Pur prendendo atto che il differimento dell'efficacia delle convenzioni determina comunque effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, come quantificati al comma 03 del medesimo articolo 13, non considera tuttavia chiaro a quali ipotetici investimenti sia concretamente destinato il Fondo istituito dal comma 04 dello stesso articolo 13, alimentato per l'appunto dai predetti risparmi in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Prende infine positivamente atto del comma 01 del medesimo articolo 13, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, secondo cui, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, la prescritta intesa tra lo Stato e le regioni interessate potrà essere raggiunta anche successivamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Stefano FASSINA (PD) si dichiara insoddisfatto dalle argomentazioni rese nella presente sede dai Sottosegretari Garavaglia e Castelli in merito alle disposizioni di cui al comma 02 dell'articolo 13, volte a differire l'efficacia delle convenzioni già stipulate per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Evidenzia preliminarmente che nulla vieta, da un punto di vista politico prima ancora che procedurale, di espungere o modificare presso questo ramo del Parlamento norme che sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Richiama, a sostegno, le posizioni critiche espresse in maniera pressoché unanime da tutti i comuni italiani sulle norme oggetto di esame, che tra l'altro mettono in discussione la piena attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà.

Auspica, altresì, che dal preannunciato incontro di domani tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCI possano provenire utili indicazioni.

Concorda con le considerazioni dell'onorevole Marattin secondo cui le disposizioni in esame comportano *tout court* una riduzione delle risorse destinate agli investimenti pubblici in tali delicate materie, e non già una loro rimodulazione. Ricorda peraltro che si tratta spesso di progetti molto rilevanti, recanti per lo più interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, che rappresenta nel nostro Paese una vera e propria emergenza sociale, di recente esacerbata dalla circolare emanata dal Ministero dell'interno e volta ad accelerare le procedure di sgombero degli edifici abusivamente occupati.

A suo avviso, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02, 03 e 04, tradiscono la volontà politica di dirottare una quota rilevante delle sia pur esigue risorse finanziarie disponibili da una parte geografica all'altra del nostro Paese, giacché appare evidente che la facoltà di utilizzare gli avanzi di amministrazione andrà prevalentemente a vantaggio dei comuni del Nord laddove i progetti di riqualificazione delle periferie urbane hanno come potenziali beneficiari soprattutto i comuni del Centro-Sud.

Auspica inoltre che, attraverso l'adozione di misure puntuali, da inserire preferibilmente già nel prossimo disegno di legge di bilancio, si possa implementare la bassa capacità di spesa attualmente registrata da parte delle pubbliche amministrazioni, circostanza questa che, pur in presenza di procedure indubbiamente farraginose, troppo spesso ha costituito un inaccettabile alibi per l'iscrizione nel bilancio dello Stato di stanziamenti destinati agli investimenti di importo immotivatamente ridotto. Tutto ciò considerato, invita il Governo ad un supplemento di riflessione prima di procedere alla approvazione definitiva di norme tanto controverse ed oggetto di una valutazione critica ad opera della sostanziale totalità dei comuni italiani.

Francesco FORCINITI (M5S), pur rispettando le posizioni legittimamente espresse in questa sede dai gruppi parlamentari di minoranza, ricorda che le disposizioni di cui ai commi 02, 03 e 04 dell'articolo 13 sono state introdotte al Senato anche con l'apporto decisivo di questi ultimi. Contesta inoltre il fatto che, rispetto al valore finanziario dei progetti recati dalle convenzioni oggetto di differimento, il Governo precedente ha stanziato solo circa un miliardo di euro a fronte delle risorse complessivamente necessarie, pari a circa quattro miliardi di euro. Non comprende pertanto le ragioni di tale disappunto, dal momento che l'efficacia delle convenzioni medesime viene solo differita, fatti salvi i progetti esecutivi già approvati, e che una parte delle risorse in tal modo liberate viene impiegata per consentire agli enti locali di utilizzare gli avanzi di amministrazione.

Considera infine paradossale che una forza politica come il Partito Democratico, che nella passata legislatura ha ispirato la propria azione di Governo ai dettami della *austerità*, oggi si faccia interprete di politiche espansive orientate ad una maggiore crescita economica del Paese.

Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala come la sottosegretaria Castelli abbia appena rilasciato dichiarazioni alla stampa nelle quali afferma che il Governo ha intenzione di inserire nella legge di bilancio misure per garantire il finanziamento dei progetti che hanno piani esecutivi approvati. Al riguardo osserva che la rappresentante del Governo avrebbe dimostrato maggior rispetto per il Parlamento se avesse reso tale dichiarazione di fronte alle Commissioni riunite, anziché alla stampa.

Il Sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ritiene di aver affermato chiaramente l'intenzione del Governo in tal senso, così come ha fatto la sottosegretaria Castelli. Conferma quindi che a settembre, con la seconda finestra del patto di stabilità verticale, si interverrà per mettere in circolazione le risorse necessarie per la

realizzazione degli investimenti, che sono una delle priorità dell'Esecutivo. Il Governo ha infatti come obiettivo la realizzazione di investimenti, non il loro blocco.

Con riferimento agli enti locali che presentano avanzi di gestione, osserva come sia pacifico che dal prossimo 1° gennaio tali avanzi potranno essere impegnati; mentre per quanto riguarda gli enti privi di avanzi, si procederà a una valutazione dei progetti, sia punto di vista della loro necessità, sia con riguardo al loro cronoprogramma. Successivamente a tale esame si provvederà, con la legge di bilancio, al finanziamento dei progetti ritenuti validi.

Prosegue segnalando come il Fondo che sarà istituito ai sensi del comma 04 dell'articolo 13 in esame sia rivolto a tutti gli enti locali, indipendentemente dalla presenza o meno di avanzi di gestione.

Menziona poi una serie di ostacoli che negli ultimi anni hanno concorso a ridurre la spesa per investimenti da parte degli enti locali, citando innanzitutto i problemi organizzativi causati dalla carenza di personale, il caos istituzionale connesso alla riforma delle province, i problemi contabili conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018 e le difficoltà applicative, soprattutto per i piccoli comuni, del codice degli appalti.

Conclude ribadendo la volontà del Governo di accelerare la spesa per investimenti, non di bloccarla, e di adottare ogni misura che possa concorrere a impiegare tutte le risorse a disposizione.

Gennaro MIGLIORE (PD), ringraziando il Sottosegretario Garavaglia per il chiarimento, rinnova il proprio disappunto per il comportamento della sottosegretaria Castelli, poco rispettoso del Parlamento. Sottolinea inoltre l'inutilità di proseguire l'esame dell'articolo 13, qualora si ritenga necessario attendere il risultato della preannunciata riunione tra Governo e ANCI.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, evidenzia di non essere intervenuto per commentare le dichiarazioni della Sottosegretaria Castelli, in quanto riteneva che que-

ste non contenessero elementi di novità rispetto a quanto affermato dalla stessa Sottosegretaria di fronte alle Commissioni riunite.

Maria Elena BOSCHI (PD), associandosi nel ringraziamento al Sottosegretario Garavaglia, chiede, anche a nome dei colleghi del gruppo Partito Democratico, se la maggioranza abbia intenzione di modificare l'articolo 13 in esame o se intenda rinviare qualsiasi intervento alla legge di bilancio per il 2019.

Maria Anna MADIA (PD) esprime dubbi sull'effettiva realizzazione di quanto preannunciato dalla maggioranza in ordine al finanziamento, in legge di bilancio, dei progetti con piani esecutivi approvati.

Si chiara inoltre preoccupata della possibilità che eventuali modifiche all'articolo 13, conseguenti ai risultati del prossimo incontro tra Governo e ANCI, possano essere introdotte direttamente in Assemblea, magari con il ricorso al voto di fiducia, facendo così venir meno qualsiasi possibilità di discussione da parte del Parlamento.

Sottolinea quindi i problemi in cui si verranno a trovare i comuni nell'incertezza circa la realizzabilità dei propri progetti e osserva come questo decreto-legge di proroga termini contribuisca a creare problemi anziché risolverli, anche a causa delle sue scelte confuse.

Passa poi a citare alcuni importanti progetti previsti dei bandi per le periferie, predisposti dai comuni delle grandi città, che saranno abrogati in seguito all'intervento in discussione.

Chiede infine al Governo di presentare eventuali proposte di modifica dell'articolo 13 in esame o, in alternativa, di sospendere la seduta sino a che tale proposte non siano state predisposte.

Fabio MELILLI (PD) osserva che la difficoltà dei comuni a spendere le risorse per la realizzazione di investimenti sia un problema unanimemente riconosciuto e che l'intervento del Sottosegretario Garavaglia abbia maggior valore dal punto di

vista politico che non da quello tecnico. Si chiede infatti come gli investimenti posano essere accelerati da un taglio delle risorse per un periodo di quattro anni.

Esprime poi perplessità in merito all'utilizzo del Fondo sviluppo e coesione, operato già dal precedente Governo, ritenendo che attraverso questo utilizzo si potrebbero di fatto destinare al Nord risorse che in origine erano riservate al Sud del Paese. Teme che la valutazione dei progetti da parte del Governo possa avere effetti sull'attuale ordine di priorità e conclude rilevando che, se un progetto stenta ad avere effetti positivi, non è cambiando le modalità di finanziamento che si possa risolvere il problema.

Maria Elena BOSCHI (PD) richiama le proposte emendative, presentate dal suo gruppo, volte a sopprimere la disposizione, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, che prevede sostanzialmente il definanziamento dei progetti del « bando periferie ». Ricorda come il « bando periferie » fu introdotto, con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro, su iniziativa del Governo Renzi, all'indomani degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, nell'ambito di una strategia complessiva volta a prevenire il terrorismo, oltre che con interventi sul fronte della sicurezza pubblica e della sicurezza informatica, anche con misure in materia culturale ed educativa e di contrasto al degrado delle aree periferiche. Ricorda, inoltre, come l'iniziativa, volta peraltro a valorizzare la *partnership* con i privati, riscosse notevole successo fra le amministrazioni locali, al punto da indurre il Governo ad incrementare lo stanziamento, in modo da ampliare il novero delle amministrazioni beneficiarie. Contesta come non veritiere le affermazioni del deputato Forciniti e sottolinea come l'iniziativa sia stata interamente finanziata.

Ribadisce come si tratti di progetti che vanno a vantaggio di numerosi territori e comunità, rileva come il « bando periferie » sia stato valutato positivamente anche da amministratori locali appartenenti alla

maggioranza di Governo e ricorda la posizione espressa in sede di audizione dai rappresentanti dell'ANCI, stigmatizzando l'assenza, in tale occasione, del rappresentante del Governo. Ritiene non opportuno proseguire l'esame del provvedimento senza che il Governo abbia ascoltato le posizioni dei rappresentanti dell'ANCI. Rileva, a conferma della fondatezza delle argomentazioni della propria parte politica, come il Governo abbia comunque preannunciato l'intenzione di porre rimedio agli effetti della norma in esame e chiede al riguardo chiarimenti, anche ai fini della valutazione dell'eventuale ritiro delle proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Osserva come al fine di consentire ai comuni di utilizzare gli avanzi di amministrazione si sarebbero potute utilizzare coperture diverse.

Claudio BORGHI, *presidente*, invita la deputata Boschi a contenere il suo intervento nel limite di dieci minuti.

Maria Elena BOSCHI (PD) rileva conclusivamente come il reale intento della norma sembri essere quello di appropriarsi delle risorse di alcuni comuni per attribuirle ad altri comuni sulla base del colore politico delle amministrazioni.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quale sia il fondamento del limite di dieci minuti per gli interventi, non essendo stata la questione trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiarisce come il limite di durata degli interventi è stabilito ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Regolamento.

Paolo RUSSO (FI) rileva come la norma contenuta nell'articolo 13 sottragga risorse nonostante siano già state concluse le convenzioni ed è pertanto suscettibile di determinare un complesso contenzioso. Rileva come la *ratio* della norma sia quella

di sottrarre risorse ai comuni al fine di destinarle agli enti che abbiano maturato un avanzo di amministrazione e che questi ultimi, secondo dati dell'ANCI, sarebbero per l'89 per cento comuni dell'Italia settentrionale. Chiede al riguardo chiarimenti al Governo, in quanto se tale dato risultasse confermato ci troveremmo in sostanza di fronte a un trasferimento di risorse dal Sud al Nord. Chiede, inoltre, chiarimenti sulle modalità attraverso le quali saranno individuati i comuni beneficiari, con particolare riferimento alla garanzia della trasparenza della relativa procedura. Ritiene che la finalità, in sé condivisibile, di accelerare la spesa dei comuni con avanzi di amministrazione si sarebbe dovuta raggiungere attraverso risorse aggiuntive e non con un trasferimento di risorse dal Sud al Nord.

Riferisce conclusivamente di aver appreso da notizie di stampa che il Governo sarebbe in procinto di adottare un nuovo provvedimento in favore delle zone colpite da eventi sismici e che esso interesserebbe anche l'isola di Ischia e non comprende per quale motivo il Governo non ne abbia informato le Commissioni, stigmatizzando il fatto che tali comunicazioni siano rese alla stampa anziché agli organi parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva come le precisazioni da lui precedentemente rese avevano lo scopo di chiarire le motivazioni dei relatori e non quello di anticipare i provvedimenti del Governo, non avendo peraltro titolo per farlo.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), pur prendendo atto di un certo miglioramento nel metodo della discussione, che ha portato quantomeno il Governo a dare talune spiegazioni di merito, fa notare che la maggioranza non solo non intende intervenire in tale ambito con modifiche sul provvedimento in esame, ma neanche rende chiara la propria azione futura sul tema della riqualificazione delle periferie, come già avvenuto in sede di discussione delle norme sul tema dei vaccini. Fa notare che si mettono in discus-

sione risorse già stanziata, volte al finanziamento di progetti tesi alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Richiama quindi l'importanza di intervenire, in particolare, nelle periferie di città come Livorno, Milano, Napoli, Benevento e Roma.

Pur prendendo atto di quanto indicato dal rappresentante del Governo, in ordine all'esigenza di tenere conto di una sentenza della Corte costituzionale, fa presente che si sarebbe potuto individuare le risorse aggiuntive, da destinare allo scopo richiamato dal Governo, nell'ambito della prossima manovra di bilancio. Dopo aver osservato, dunque, che si mette a rischio il finanziamento di opere già partite, evidenzia, in conclusione, l'inutilità della discussione in corso, a fronte di un atteggiamento del Governo, che, in assenza di qualsiasi tipo di confronto, costringe gli stessi deputati della maggioranza al silenzio, preferendo assumere le proprie determinazioni in altra sede.

Roger DE MENECH (PD) evidenzia come le misure contenute nel provvedimento in esame impediscano agli enti locali di programmare gli investimenti nel campo della realizzazione delle opere, generando incertezze nell'ambito delle gestioni finanziarie locali e minando il rapporto fiducia verso lo Stato centrale. Ricorrendosi alle motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, che ha richiamato l'esigenza di sbloccare gli avanzi di gestione per realizzare interventi più ampi, osserva che la realizzazione dei progetti di riqualificazione urbana produrrebbe benefici di dimensione estesa, che non sarebbero limitati allo specifico comune capoluogo oggetto dell'intervento, ma si estenderebbero alle aree vaste. Evidenzia la necessità che il Governo individui nell'ambito della prossima legge di bilancio le risorse che ritiene necessarie per le esigenze da esso richiamate, evitando di sottrarle dal finanziamento di tali importanti progetti.

Pietro NAVARRA (PD) osserva che la mancanza di adeguate motivazioni tecni-

che di talune misure testimonia la loro ragione esclusivamente politica ed elettorale. Ritiene poco convincenti le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo, facendo notare che nell'ambito di una gestione finanziaria di un ente locale non dovrebbero esservi né disavanzi né avanzi, non potendo questi ultimi essere sintomo di gestione virtuosa. Richiama peraltro la necessità che il Governo finanzi gli interventi da esso richiamati nell'ambito della prossima legge di bilancio. Fa notare che con talune disposizioni recate dall'articolo 13 si rischia di recare un grave danno agli enti locali, in particolare quelli del Meridione, in termini di mancati investimenti, in presenza dei quali, invece — secondo quanto rilevato dai competenti organismi di rilevazione statistica — si potrebbero determinare invece ampi benefici economici, sociali, lavorativi e produttivi. Si rischia, a suo avviso, di trasferire risorse dal Sud al Nord d'Italia, danneggiando le aree del Mezzogiorno, tra le quali richiama soprattutto la Sicilia.

Gennaro MIGLIORE (PD) fa notare che le misure in esame mettono in discussione il principio di continuità amministrativa, che definisce il fondamento del buon andamento dell'amministrazione pubblica, ponendo in essere un grave *vulnus* nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Evidenzia come il Governo non sembri intenzionato a modificare il provvedimento, come dimostra il fatto che non si è preoccupato di incontrare gli enti locali interessati prima di assumere le proprie determinazioni. Prende atto dunque che il Governo si sottrae ad un confronto su tali temi, evitando persino di illustrare le proprie linee di azione futura. Si pregiudicano, a suo avviso, ingenti investimenti, volti alla riqualificazione di periferie di città come Napoli, generando incertezze di spesa e di programmazione a svantaggio degli enti e degli stessi operatori privati. Rileva, peraltro, che tale operazione viene compiuta in nome di presunte necessità connesse agli avanzi di gestione degli enti locali, dai quali, peraltro, a suo avviso, neanche si

possono trarre certezze circa la virtuosità o meno di un ente.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) esprime preoccupazione per l'atteggiamento tenuto durante la discussione del provvedimento dai colleghi dell'opposizione, che non fa altro che creare tensioni. Ritiene, infatti, svilente sentir ripetere gli stessi concetti in continuazione, mentre considera che sarebbero più efficaci pochi interventi mirati. Quanto all'atteggiamento del Governo, ricorda che in merito al terremoto il rappresentante del Governo è stato chiaro nel ribadire un intervento in proposito. Ritiene, infatti, che troppi interventi riguardanti uno stesso argomento non fanno che creare confusione. Sulle periferie, segnala che uno dei maggiori problemi con cui devono fare i conti gli enti locali è la farraginosità delle norme del codice degli appalti.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene sbagliato accusare l'opposizione di inserire elementi di tensione nella discussione. Ricorda che l'intervento del sottosegretario Garavaglia partiva da due sentenze della Corte costituzionale: la prima sul pareggio di bilancio degli enti locali e la seconda sulla necessità delle intese per i progetti di riqualificazione delle periferie. In proposito sottolinea che sarebbe stato sufficiente prevedere che le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potessero essere anche successive all'adozione dei decreti. Ritiene che, invece, il Governo e la maggioranza, con uno stratagemma, al Senato abbiano introdotto nel testo una norma volta a definanziare il piano per le periferie. Il definanziamento del piano per le periferie, oltre che colpire maggiormente i comuni amministrati dal Centrosinistra, reca un danno ai cittadini che erano in attesa degli interventi per la riqualificazione delle stesse periferie. Auspica, pertanto, che la Camera possa porre rimedio all'errore compiuto dal Senato.

Barbara POLLASTRINI (PD) ritiene che su temi importanti, quali i vaccini e il

terremoto, vi sia stato un silenzio umiliante da parte del Governo, che non fa che aggravare il difficile rapporto tra Esecutivo e Parlamento. Si chiede perché i sindaci e l'ANCI si dichiarano ancora allarmati se, come dichiarato dal Sottosegretario Garavaglia, l'incontro di domani tra Governo e ANCI sarà risolutivo. Concludendo, mette in guardia il Governo e la maggioranza dal produrre strappi con gli enti locali e i cittadini che inevitabilmente si pagherebbero.

Andrea MANDELLI (FI), nel sottolineare che il suo gruppo non ha intenzione di mettere in atto un ostruzionismo fine a se stesso, chiede di capire quale sia l'intendimento del Governo in merito al piano di riqualificazione delle periferie, anche in vista dell'incontro di domani annunciato dal Sottosegretario Garavaglia.

Ylenja LUCASELLI (Fdi) ricorda che l'ANCI ha chiaramente indicato che la maggior parte dei comuni interessati dai progetti di riqualificazione delle periferie non sarà in grado di portare avanti tali progetti con risorse proprie. Inoltre, segnala che per utilizzare gli avanzi di amministrazione sarà necessario modificare i bilanci e ciò richiederà una procedura lunga, che comporterà oneri.

Enrico BORGHI (PD), stupendosi che i colleghi della maggioranza siano intervenuti mettendo in dubbio l'utilità della discussione, senza dire cosa fare per risolvere il problema, ma suggerendo alle opposizioni cosa loro dovrebbero fare per concorrere alla risoluzione del problema, ritiene che le Commissioni non dovrebbero essere il luogo in cui avviene una muta ratifica delle proposte del Governo. Sottolinea, inoltre, che le richieste argomentate dai colleghi dell'opposizione provengono dai sindaci, i quali, nel dialogo con il Parlamento, rappresentano le comunità e non svolgono attività partitica. Ritiene, poi, che il provvedimento in esame metta in discussione due principi fondamentali: quello del buon andamento della pubblica amministrazione e quello della leale col-

laborazione tra diversi livelli di governo. Al riguardo, segnala che la pubblica amministrazione non può interrompere un'azione che ha un presupposto giuridico alle spalle. Concludendo, ricorda che il Governo ha ancora tempo per rivedere e migliorare il testo del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD) fa presente che, contrariamente a quanto potrebbe apparire, lo spirito degli interventi svolti dai deputati appartenenti al gruppo Partito Democratico sul tema della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie è animato dalla seria ed incrollabile fiducia nella possibilità di persuadere, sulla base di valide argomentazioni, coloro che nutrono invece un'opinione diversa, in ciò allineandosi al significato più autentico del principio della rappresentanza. Rileva, in particolare, come la scelta compiuta dal Governo su tale punto specifico rivesta un carattere esclusivamente politico, dal momento che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018 non è dato in alcun modo evincere un'indicazione nel senso del definanziamento del bando per le periferie urbane, ma solo la necessità di acquisire nel corso della procedura la previa o successiva intesa con le regioni interessate. Ravvisa inoltre la profonda contraddizione esistente tra la presunta volontà del Governo, stando a quanto in questa sede dichiarato dai suoi rappresentanti, di assicurare ai progetti esecutivi presentati dagli enti locali, che coinvolgono anche attori privati, un rapido e positivo esito al fine di favorire gli investimenti, intesi quali volano per la crescita economica del Paese, da un lato, e la decisione di procedere alla revoca di tutti i finanziamenti recati dalle convenzioni già stipulate, anche a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori, dall'altro. Nel citare, a mero titolo di esempio, i progetti esecutivi già approvati da alcuni comuni appartenenti della regione Piemonte, considera in definitiva un vero e proprio affronto al buon senso violare il legittimo affidamento riposto dagli amministratori locali e dagli investitori privati sulla base delle convenzioni già stipulate,

peraltro con pesanti ricadute negative sulla prospettive di sviluppo economico del nostro Paese.

Stefania PEZZOPANE (PD) ritiene che discutere delle periferie urbane, ossia dei luoghi nei quali la maggior parte delle persone vive e costruisce l'ambito delle proprie relazioni umane, costituisca un tema di assoluto rilievo, da non trascurare o svilire, come invece è sembrato emergere da taluni degli interventi svolti dai deputati appartenenti alla maggioranza, quale segnatamente quello dell'onorevole Comaroli, di cui pure ha avuto modo apprezzare la competenza e la determinazione nella difesa delle proprie convinzioni.

Ritiene infatti un comportamento non condivisibile accettare in silenzio la decisione del Governo di sottrarre risorse finanziarie già destinate, sulla base di percorsi amministrativi conclusi e perfezionati, ad interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone residenti nelle periferie urbane, scelta questa a suo giudizio insostenibile da un punto di vista giuridico oltre che politico e morale. Evidenza che, come dimostrato anche dalle vicende dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma, non è infatti possibile immaginare percorsi di ricostruzione dei centri urbani senza contestualmente provvedere alla riqualificazione delle loro periferie. Osserva, infine, come sulle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02, 03 e 04, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sia mancata una approfondita riflessione nonché una reale interlocuzione con i sindaci dei comuni italiani, i quali hanno giustamente preannunciato lo svolgimento di iniziative di protesta.

Paolo TRANCASSINI (FdI) si limita ad osservare che l'incontro previsto domani tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCI dimostra che qualche cosa non ha evidentemente funzionato nella decisione di differire l'efficacia delle convenzioni già stipulate, scelta quest'ultima che sostanzialmente tradisce le legittime aspettative nutrite dalle comunità di riferimento. A suo avviso, la discussione su tale

tema merita di essere pienamente approfondita e non sottovalutata, come invece è parso fare l'onorevole Comaroli.

Francesco BOCCIA (PD) osserva che la decisione dei deputati del gruppo Partito Democratico di dedicare un'ampia porzione di tempo alla discussione sul tema rilevante della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie dimostra come le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02, 03 e 04, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, rappresentino un intervento decisamente caotico e dagli effetti dannosi. Osserva infatti che il sostanziale definanziamento del bando per le periferie produrrà inevitabilmente un caos amministrativo di difficile gestione ed ha per oggetto centinaia di progetti già approvati dai comuni appartenenti ad ogni schieramento politico, come dimostra anche l'incontro previsto per domani tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCI.

Tiene inoltre a precisare che il differimento dell'efficacia delle convenzioni non può essere derubricato a mera rimodulazione dei relativi impegni di spesa, ma ad una vera e propria decurtazione indistinta di risorse finanziarie. Considera altresì poco rispettosa di una corretta dinamica parlamentare l'espressione di un parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 13, senza neppure prendere in considerazione l'ipotesi di accantonamento di alcune di esse, circostanza quest'ultima che a suo giudizio avrebbe potuto favorire la riconsiderazione della posizione assunta dal Governo e dalla sua maggioranza in ordine ad alcune specifiche situazioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Occhiuto 13.5, Magi 13.6 e Marattin 13.7.

Roberto PELLA (FI) sottolinea l'importanza dell'incontro tra il Governo e l'ANCI previsto per la giornata di domani, osservando che l'ANCI attende in particolare indicazioni sull'entità delle risorse disponibili. Auspica poi che il Sottosegretario

Garavaglia, che conosce le esigenze dei comuni, possa contribuire a trovare soluzioni e che i due Sottosegretari per l'economia e le finanze presenti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri quanto emerso dalla discussione odierna.

Si attende che l'incontro possa chiarire alcuni punti, quali la vincolatività del termine del 15 settembre prossimo per la trasmissione dei progetti, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione e la possibilità di utilizzare le risorse destinate al bando, che i comuni hanno dovuto anticipare, per altre finalità. Ritiene in ogni caso che i comuni non possano essere svincolati dai loro impegni.

Per quanto riguarda il Nucleo di monitoraggio, ritiene che la sua attività potrà essere utile per esaminare lo stato delle proposte dei comuni, i quali, in molti casi, sono stati costretti a rivedere il cronoprogramma dei propri investimenti. È comunque necessario che i comuni che hanno già presentato progetti esecutivi siano messi in condizione di realizzarli nel più breve tempo possibile, per contribuire al rilancio dell'economia italiana. Si augura infine che nel prossimo disegno di legge di bilancio siano individuate le risorse per permettere a tutti gli enti locali di realizzare i propri progetti e dare maggiore impulso al sistema economico.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti De Maria 13.8, Pella 13.9, Speranza 13.10 e Emanuela Rossini 13.11.

Gennaro MIGLIORE (PD) annuncia che tutti i deputati del gruppo Partito Democratico, tranne uno, preso atto della chiusura della maggioranza a ogni tentativo di sopprimere o modificare i commi da 01 a 04 dell'articolo 13, abbandoneranno i lavori della Commissione. Annuncia inoltre l'intenzione di ripresentare in Assemblea tutti gli emendamenti respinti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fianza 13.12, Fassina 13.13, Melilli 13.14 e Rizzetto 13.127 e 13.128.

Luigi MARATTIN (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati da deputati del gruppo Partito Democratico che devono ancora essere esaminati, dall'emendamento Rizzetto 13.129 in poi, compresi gli accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rizzetto 13.129, Raciti 13.15, Miceli 13.16, Viscomi 13.17, Raciti 13.18, Paita 13.19, Madia 13.20, Fregolent 13.21, Siani 13.22, Morretto 13.23, De Filippo 13.24, Gadda 13.25, Giacomelli 13.26, De Maria 13.27, Gribaudo 13.28, Boschi 13.29, Fiano 13.30, Serracchiani 13.31, D'Alessandro 13.32, Vazio 13.33, Romina Mura 13.34, Pezzopane 13.35, Boschi 13.36, Viscomi 13.37, Del Basso De Caro 13.38, Ceccanti 13.39, Navarra 13.40, Franceschini 13.41, Marco Di Maio 13.42, Serracchiani 13.43, Dal Moro 13.44, De Luca 13.45, De Menech 13.46, Nardi 13.47, Miceli 13.48, Serracchiani 13.49, Vazio 13.50, Mancini 13.51, Orlando 13.52, Bordo 13.53, Gribaudo 13.54, Rosato 13.55, Pezzopane 13.56, Bruno Bossio 13.57, Zan 13.58, Di Giorgi 13.59, Andrea Romano 13.60, Delrio 13.61, Melilli 13.62, Viscomi 13.63 e Ubaldo Pagano 13.64.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottoscrive l'emendamento Ferri 13.65.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferri 13.65, Orlando 13.66, Ascani 13.67, Rotta 13.68, Raciti 13.69, Gavino Manca 13.70, Cardinale 13.71, Melilli 13.72, Nardi 13.73, Rotta 13.74, De Menech 13.75, Raciti 13.76, De Filippo 13.77, Pagani 13.78, Pezzopane 13.79, Pellicani 13.80, Bonomo 13.81, Morgoni 13.82, Morani 13.83, Del Barba 13.84, Morani 13.85, D'Alessandro 13.86, Pezzopane 13.87, Verini 13.88, Cenni 13.89, Lacarra 13.90, Morgoni 13.91, Marco Di Maio 13.92, Gavino Manca 13.93, De Micheli 13.94, Enrico Borghi 13.95, Navarra 13.96, Bazzoli 13.97, Enrico Borghi 13.98 e 13.99, Pizzetti 13.100, Gribaudo 13.101, Morani 13.102, Viscomi 13.103, Cardinale 13.104, Navarra 13.105,

Enrico Borghi 13.106, Bruno Bossio 13.107, Pini 13.108, Pollastrini 13.109, Gavino Manca 13.110 e Trancassini 13.111.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.112, il quale ricalca l'impostazione del gruppo Forza Italia, mantenendo l'impianto della norma, alla quale si propone di aggiungere un inciso che fa salva l'efficacia delle convenzioni stipulate dai comuni e dalle città metropolitane che hanno rispettato il termine del 15 settembre 2018 per la presentazione dei progetti esecutivi. In proposito sottolinea l'importanza della comunicazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2018 ai fini della presentazione di eventuali ricorsi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Etto 13.112, Pizzetti 13.113, Fidanza 13.114, 13.115, 13.116 e 13.117, Rizzetto 13.130, Pella 13.122, Marattin 13.123, Lotti 13.124 e Paolo Russo 13.125.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, avverte che gli articoli aggiuntivi 5.032 e 11-*quater*.05 dei relatori sono stati ritirati.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, sugli identici emendamenti De Menech 1.12 e D'Attis 1.13, sugli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15, sugli identici emendamenti Speranza 1.16 e D'Attis 1.17, sugli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiaco 1.64 e sull'articolo aggiuntivo Prisco 1.01.

Il Sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con i pareri dei relatori.

Mauro D'ATTIS (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 1.10, chiarisce come esso sia volto a prevedere lo svolgimento di un *election day* per il rinnovo dei consigli e dei presidenti delle province da tenersi il 31 gennaio 2019, recependo una proposta avanzata dall'ANPI e dall'UPI, al fine di accorpate in un'unica data le consultazioni per il rinnovo di organi che scadono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, anche allo scopo di contenere i costi. Rileva come fra ottobre e gennaio non siano previste elezioni comunali e come dunque il quadro politico delle province resterebbe immutato. Rileva, altresì, come anticipare al 31 ottobre l'elezione per il rinnovo di organi che sarebbero andati a scadenza naturale il 31 dicembre potrebbe presentare, a suo avviso, profili di illegittimità costituzionale. Avanza l'ipotesi che l'anticipazione del rinnovo di taluni consigli provinciali possa rispondere a esigenze politiche ben precise, segnatamente della Lega, in relazione alle nomine degli organi di una fondazione bancaria. Conclusivamente formula una proposta di mediazione, indicando, per lo svolgimento delle elezioni, una data nel mese di novembre, anche al fine di disporre di maggior tempo per la predisposizione delle liste.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Speranza 1.7, Migliore 1.6, De Luca 1.9 e D'Attis 1.10, l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.11, gli identici emendamenti De Menech 1.12 e D'Attis 1.13 e gli emendamenti De Luca 1.14 e Sorte 1.15.

Mauro D'ATTIS (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 1.17, rileva come esso sia volto ad estendere a tutti i sindaci l'elettorato passivo, che, sulla base del testo licenziato dal Senato, risulta circoscritto soltanto al 38 per cento di essi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Speranza 1.16 e D'Attis 1.17.

Giovanni DONZELLI (FdI), illustrando l'emendamento Prisco 1.18, rileva come esso sia diretto a venire incontro alle esigenze dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti in materia di documentazione contabile.

Luigi MARATTIN (PD) precisa che la sua precedente comunicazione relativa alla sottoscrizione delle proposte emendative del gruppo Partito Democratico non va riferita all'emendamento Migliore 1.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Migliore 1.19, Prisco 1.18 e Pella 1.59, approvano gli identici emendamenti Prisco 1.49, Migliore 1.50, Speranza 1.100 e Pella 1.101 (*vedi allegato*) e respingono gli emendamenti Paolo Russo 1.63 e Prestigiacomio 1.64 e l'articolo aggiuntivo Prisco 1.01.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, formula un invito al ritiro e subordinatamente esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.019, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Braga 4.4 e Foti 4.16, sugli articoli aggiuntivi Viscomi 5.013 e 5.012, Schullian 5.01, Epifani 5.025 e Carla Cantone 5.027, sugli identici emendamenti Pezzopane 7.15 e Martino 7.17, sull'emendamento Prisco 8.7, sugli identici emendamenti Marco Di Maio 8-*bis*.1 e Mandelli 8-*bis*.2 e formula un invito al ritiro, esprimendo subordinatamente parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Spena 11-*ter*.04.

Il Sottosegretario GARAVAGLIA concorda con i pareri dei relatori. Quanto all'articolo aggiuntivo Montaruli 1-*bis*.019 precisa che esso interviene sulla stessa materia dell'emendamento 11-*quater*.05 dei relatori, ritirato in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato criticità sotto il profilo della copertura finanziaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Montaruli

1-bis.019, gli identici emendamenti Braga 4.4 e Foti 4.16, gli articoli aggiuntivi Viscomi 5.013 e 5.012, Schullian 5.01, Epifani 5.025 e Carla Cantone 5.027 e gli identici emendamenti Pezzopane 7.15 e Martino 7.17.

Giovanni DONZELLI (FdI), illustrando l'emendamento Prisco 8.7, rileva come esso venga incontro a richieste avanzata dai medici e dai farmacisti, in relazione al mantenimento in commercio di taluni lotti di medicinali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Prisco 8.7 e gli identici emendamenti Marco Di Maio 8-bis.1 e Mandelli 8-bis.2.

Maria SPENA (FI), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 11-ter.04, rileva come esso, con riferimento alla « rottamazione » delle cartelle esattoriali, proroghi fino a dicembre 2018 i termini in scadenza nel mese di settembre 2018, al fine di venire incontro ai contribuenti alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva, e chiede un ulteriore approfondimento della questione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, rileva come il parere espresso si fonda sui rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze e rinvia la definizione della questione a un provvedimento più ampio.

Maria SPENA (FI) ritiene che sarebbe stato opportuno un parere positivo, al fine di venire incontro ai contribuenti che hanno sempre fatto puntualmente fronte alle rate precedenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Spena 11-ter.04.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Marattin 11.5, dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.9 dei relatori, deve invece essere posto in votazione.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Marattin 11.5.

Il Sottosegretario Guido GUIDESI (Lega) concorda con i pareri dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD) illustra il suo emendamento 11.5, chiedendo il motivo del parere contrario di relatori e Governo. Fa notare che la proposta emendativa anticipa al 30 settembre 2018 il termine entro il quale adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in tema di ristoro per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori. Rileva altresì che il suo emendamento incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 1106, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 11.5.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore per la V Commissione*, avverte di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, la seguente proposta di correzione di forma:

all'articolo 9-*quater* del decreto-legge, introdotto dall'emendamento 9-ter.05 dei relatori, al comma 1, la parola: « restanti » è soppressa e dopo le parole: « per le medesime finalità, » sono inserite le seguenti: « nei limiti della parte non utilizzata, ».

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Luigi MARATTIN (PD) preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Andrea MANDELLI (FI) preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che il deputato D'Ettore sarà designato quale relatore di minoranza.

Ylenja LUCASELLI (FdI) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Giovanni DONZELLI (FdI) chiede una breve sospensione dei lavori per taluni approfondimenti in ordine ai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.35, è ripresa alle 21.40.

Giovanni DONZELLI (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Baldino e Buompane, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.45.

ALLEGATO

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».

2.2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

* **1. 49.** Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

* **1. 50.** Migliore, Marattin.

* **1. 100.** Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

* **1. 101.** Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

ART. 9

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:

« 2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “ e di 13 milioni di euro per l'anno 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ , di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ”.

2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

9.61. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

ART. 9-ter.

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

ART. 9-quater. (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. Per l'anno 2018 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1 e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore

delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

9-ter. 05. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche dei suoi dicasteri (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	32
---	----

AUDIZIONI

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche dei suoi dicasteri.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 12 luglio scorso il Ministro ha svolto la sua rela-

zione. Ricorda, altresì, che sono intervenuti deputati in rappresentanza di ciascun gruppo delle tre Commissioni per porre quesiti ai quali il Ministro ha in parte già risposto nel corso della medesima seduta. La seduta odierna è pertanto finalizzata a permettere al Ministro di completare le risposte ai quesiti posti.

Dà quindi la parola al Ministro, affinché possa concludere il proprio intervento in sede di replica.

Il ministro Luigi DI MAIO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, anche a nome dei presidenti delle Commissioni XI e XII, deputati Andrea Giaccone e Marialucia Loreface, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	33
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	44

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Giulia SARTI, *presidente*, in attesa di ricevere la comunicazione di competenza

del Presidente della Camera relativamente alle determinazioni assunte in ordine alla procedura di intese relativa ai disegni di legge in materia di legittima difesa, fa presente che – secondo quanto le risulta – la Presidente del Senato avrebbe espresso il suo orientamento circa l'opportunità che l'esame dei disegni di legge in questione prosegua presso il Senato, conformemente peraltro alla prassi consolidata che riserva la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato il procedimento legislativo.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, on. Palmisano, aveva preannunciato una proposta di parere favorevole.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare la rilevanza attribuita dai componenti del gruppo Forza Italia al tema delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, fa presente tuttavia di non condividere l'impostazione adottata sulla questione dal precedente Governo. A tale proposito, stigmatizza la scelta dell'allora ministro Orlando di penalizzare gli avvocati nell'accesso agli atti, sospettandoli di essere i responsabili della diffusione dei contenuti delle intercettazioni, con ciò determinando una grave limitazione del diritto di difesa. Ricorda ai colleghi che sul tema i componenti del gruppo di Forza Italia sono determinati a ripresentare in Assemblea un emendamento dichiarato inammissibile durante l'esame nelle Commissioni di merito. Rileva che tale emendamento è volto ad applicare, in tutti i casi di violazione di segreti inerenti a un procedimento penale, di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale, il criterio del foro competente per i magistrati, ritenendo opportuno che a valutare le eventuali responsabilità non sia il medesimo tribunale dal quale si è verificata la fuga di notizie. In considerazione della delicatezza del tema, preannuncia inoltre la presentazione di una proposta di legge tesa a disciplinare la materia delle inter-

cettazioni, in difficile equilibrio tra la necessità di acquisire le prove e il malcostume del «gossip giudiziario». Pur condividendo tanto la proroga dell'efficacia delle disposizioni della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni quanto la sospensione delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza, preannuncia l'astensione dei componenti del gruppo di Forza Italia dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, in virtù della contrarietà al contenuto complessivo del provvedimento in esame.

Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo Partito democratico, per ragioni diametralmente opposte a quelle appena illustrate. Pur evidenziando alcuni aspetti positivi del provvedimento in esame, tra cui in particolare la proroga del termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio, introdotta al Senato anche con il voto favorevole dei componenti del Partito democratico, nonché il differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense, ritiene che non si possano condividere le scelte adottate in tema di intercettazioni e partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza. Rileva che su tali materie, che rappresentano aspetti fondanti della riforma voluta dall'allora ministro Orlando, si siano fatti passi indietro, vanificando il raggiungimento del difficile equilibrio tra le diverse esigenze in gioco. Con particolare riguardo alle intercettazioni, evidenzia come si sarebbe dovuto intervenire con determinazione a risolvere gli eventuali problemi organizzativi degli uffici tuttora non pronti alle modifiche della disciplina, invece che preferire la scorciatoia della proroga. Sottolinea a tale proposito che la cosiddetta riforma Orlando ha tenuto conto anche delle indicazioni fornite da diversi procuratori, allo scopo di evitare che il contenuto delle intercettazioni diventasse strumento di pettegolezzo. Rileva analoga-

mente che sul tema della partecipazione al procedimento penale mediante video conferenze si sono in larga parte recepite le sollecitazioni provenienti dai lavori della cosiddetta commissione Gratteri, allo scopo di soddisfare le esigenze di sicurezza, celerità dei processi e risparmio delle risorse umane ed economiche. Da ultimo, nel sottolineare che con le disposizioni adottate dal Governo vengono tradite le aspettative degli uffici coinvolti, ribadisce la contrarietà dei componenti del gruppo del Partito democratico ad un provvedimento che stravolge la riforma fortemente voluta dal ministro Orlando.

Ciro MASCHIO (FdI) chiede chiarimenti in merito ad un aspetto specifico del provvedimento, relativo al differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense, recata dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tale proposito, chiede se analogo differimento riguardi anche le disposizioni sull'organizzazione dei relativi corsi da parte di tutti i Consigli dell'ordine, originariamente contenute in un diverso provvedimento.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alla richiesta del deputato Maschio, precisa che le disposizioni relative all'organizzazione dei corsi per l'esame di Stato da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati saranno contenute in un decreto ministeriale, attualmente in fase di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene

il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva presentato una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Atto n. 37.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 17 settembre. Avverte infine che la richiesta di parere parlamentare non è corredata dal previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali e pertanto la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento prima di averlo acquisito.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 18 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017.

Il comma 18 delega, infatti, il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge e dunque entro il 3 agosto 2018, un decreto legislativo per la revisione del casellario giudiziale. Il medesimo comma indica anche i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

Più nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 18 prevede l'adeguamento della disciplina del casellario giudiziale alle modifiche, *medio tempore*, intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Si prevede, in particolare, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) – ovviamente nella parte in cui dispone l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno della persona alla quale si riferiscono – con conseguente revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni, per adeguarli all'attuale durata media della vita umana.

La lettera *b)* del comma 18 prevede, poi, che il futuro decreto legislativo consenta alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di una determinata persona, quando esso sia necessario all'esercizio delle loro finalità istituzionali. Sulle modalità di accesso all'ufficio del casellario la disposizione prefigura la stipula di apposite convenzioni tra

le amministrazioni interessate, in modo da semplificare e automatizzare il procedimento di acquisizione del certificato, assicurando così l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. A tali convenzioni è demandata la fissazione per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati.

La lettera *c)* del comma 18 prevede, inoltre, l'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* c.p., disponendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale. La medesima lettera *c)* prevede infine la rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose. Con riguardo al principio di delega di cui alla lettera *c)*, la relazione illustrativa precisa che il Governo, in sede di esercizio della delega, ha scelto di non darvi attuazione. La relazione sottolinea altresì come la *ratio* sottesa a tale principio di delega (incentivare il recupero sociale del condannato, favorire soluzioni processuali deflattive e restringere l'incidenza dell'intervento penale ai fatti di maggiore gravità) sia stata « colta... per adeguare la disciplina del casellario, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *a)* dello stesso comma, alle modifiche intervenute

nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova».

Il comma 20 dell'articolo unico reca, infine, un'ulteriore delega relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Ciò premesso, in relazione al contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso si compone di otto articoli.

In particolare, l'articolo 1, in attuazione della lettera *a*) del comma 18 dell'articolo unico della legge delega, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* c.p.p., dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

In proposito, rammenta che l'articolo 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto all'articolo 1 la lettera *i-bis*) la quale menziona, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, « l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova ». A ben vedere la disposizione vigente, quindi, non prevede l'inserimento nel casellario giudiziale della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. L'irragionevole disparità di trattamento derivante da tale asimmetria, come sottolinea la relazione illustrativa « è stata denunciata da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale ».

L'articolo 2 – sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato – apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale. In primo luogo la disposizione interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, sostituendo il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte della persona intestataria delle stesse, dell'ottantesimo anno di età con quello del

decorso di cento anni dalla nascita del medesimo (comma 1, lettera *a*), n. 1)).

Un'ulteriore modifica è apportata al citato articolo 5, volta a prevedere l'eliminazione dell'iscrizione anche dei provvedimenti giudiziari revocati a seguito di rescissione del giudicato e delle condanne revocate ai sensi dell'articolo 669 c.p.p. (comma 1, lettera *a*), n. 2). Infine la disposizione modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, espungendo la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l'eliminazione delle iscrizioni e limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19). Per coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 si modifica anche l'articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera *a*), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

Più nel dettaglio la disposizione, riscrivendo l'articolo 24 (comma 1, lettera *b*)) e abrogando gli articoli 23, 25 e 26 (comma 1, lettere *a*) e *c*)) del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, unifica le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto. La nuova rubrica dell'articolo fa quindi riferimento al « certificato del casellario giudiziale » richiesto dall'interessato e non più al « certificato generale », così da distinguerlo dal « certificato generale », previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 e alternativo al « certificato selettivo » di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Il nuovo articolo 24, poi, semplifica la disciplina relativa al contenuto del certificato per l'interessato, prevedendo che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa. A tale riguardo, segnala che tale ultima modifica è volta a superare i dubbi di costituzionalità formulati con riguardo alla normativa vigente. Il Tribunale di Firenze, prima, e quello di Palermo, poi, hanno infatti sollevato questione di legittimità costituzionale proprio in relazione agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, con riferimento agli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall'interessato non siano riportate l'ordinanza di sospensione del processo emessa ai sensi dell'articolo 464-*quater* c.p.p. e la sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 464-*septies* c.p.p. Infine il nuovo articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 prevede che il certificato riguardante i cittadini italiani debba riportare anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interes-

sato, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

La lettera f) adegua poi il contenuto dell'articolo 27 a quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, prevedendo che nel certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti relativi anche: ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p.; ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Le lettere g) e l), in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera b) della cosiddetta Legge Orlando, intervengono sulla disciplina relativa alla certificazione per le pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 28 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Più nel dettaglio la lettera g) modifica l'articolo 28 in materia di certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi.

Si introducono in primo luogo due diverse tipologie di certificato: « selettivo », riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza; « generale », contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.

In ogni caso i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi – in conformità alla legge delega – devono essere trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e limitatamente ai fini del procedimento amministrativo al quale si riferisce la richiesta.

Per quanto concerne il rilascio la disposizione prevede che – qualora non sia

possibile procedere per motivi tecnici secondo le modalità previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 – sia il certificato selettivo che quello generale possono essere rilasciati dagli uffici locali del casellario. Con riguardo al solo certificato generale l'articolo prevede che il rilascio attraverso l'ufficio locale è consentito anche nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; nonché nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato. Nei certificati selettivi e generali non sono in nessun caso riportate le iscrizioni relative: alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti ai sensi dell'articolo 167, primo comma c.p.; ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p.; ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Per finalità di coordinamento della disposizione con quanto previsto agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si prevede espressamente che l'interessato che rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione.

Analogamente a quanto previsto con riguardo ai certificati richiesti dall'interessato ai sensi dell'articolo 24, anche nei certificati generali e selettivi riguardanti i cittadini italiani deve essere riportata l'at-

testazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

La lettera *l)* riscrive l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle modalità di consultazione del sistema informativo automatizzato del casellario da parte dell'autorità giudiziaria, delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi. Il nuovo articolo 39 prevede la consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula di apposite convenzioni a carattere gratuito, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia. Tali convenzioni devono essere stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

La disposizione individua poi il contenuto essenziale delle convenzioni. In esse: devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati; devono essere indicate le norme che individuano i reati ostativi al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema; deve essere stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla contro-

parte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 313.

Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione. In conformità a tali modalità le amministrazioni interessate devono inviare le richieste di consultazione del sistema all'ufficio centrale.

Per quanto concerne infine la consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria si prevede che essa avvenga secondo le modalità determinate dal decreto ministeriale 25 gennaio 2007.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica – apporata dall'articolo 2 dell'AG in esame – all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 – in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 – interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione poi al fine di « accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari » stabilisce che acquistano efficacia decorso un anno dalla

data di entrata in vigore del decreto i seguenti articoli (comma 2): articolo 2 (recante disposizioni in materia di eliminazione delle iscrizioni); articolo 3, comma 1, lettera *b*) (che prevede che l'ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi cento anni dalla nascita); articolo 4, comma 1, lettera *b*), numeri 4, 5 (i quali prevedono l'obbligo di inserimento nel certificato generale delle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative rispettivamente ai provvedimenti di sospensione del procedimento con messa alla prova e alle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova) e 6 (che stabilisce che il certificato riguardante i cittadini italiani debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo); articolo 4, comma 1: lettera *c*), che prevede l'abrogazione degli articoli 25 e 26 relativi al certificato penale e civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato); lettera *e*) (che prevede che il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale); lettera *f*) (che prevede che nel certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p. e ai provvedimenti di sospensione con messa alla prova e delle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova); lettera *g*), limitatamente ai commi 9 e 10 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 (che prevedono che i certificati selettivi e generali richiesti dalle PP.AA. riguardanti i cittadini italiani debbano contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizione nel casellario giudiziale europeo e che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati debbano contenere anche il riferimento alla data del decesso); lettera *h*) (che prevede che il certificato del

casellario giudiziale europeo richiesto dalla P.A. debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

Acquistano invece efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), limitatamente ai commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 (relativi ai certificati richiesti dalle PP.AA. e gestori di pubblici servizi) e lettera l) (in materia di consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi) (comma 3).

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude evidenziando l'opportunità di intervenire per garantire la realizzazione di una banca dati nazionale relativa ai carichi pendenti, come peraltro evidenziato dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (Doc XXIII, 13).

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.

Atto n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 17 settembre.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 introduce e disciplina una apposita procedura per la liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Al riguardo, rammenta che l'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal comma 88 dell'articolo unico della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta legge Orlando), ricomprende fra le prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

La disposizione, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie suddette, demanda a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001.

Il suddetto decreto interministeriale è chiamato a: disciplinare le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; individuare i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le

modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Il decreto interministeriale di revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001 è stato adottato lo scorso 28 dicembre ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2018.

Sempre in relazione alle prestazioni funzionali alle operazioni captative la legge 23 giugno 2017, n. 103 demanda (comma 89 dell'articolo unico) ad un decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la definizione delle suddette prestazioni e la determinazione delle corrispondenti tariffe.

A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate: l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate; la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni; la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Con particolare riguardo allo schema di decreto in esame, poi, il comma 91 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, ha stabilito che il Governo è delegato, secondo le modalità di

cui al comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103, ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; natura esecutiva del provvedimento di liquidazione; modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

In relazione alla liquidazione delle spese per intercettazioni segnala, infine, che l'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis* del TU in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) include fra le spese ripetibili quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime, senza però né prevedere una puntuale procedura per la liquidazione delle stesse, né individuare l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione.

Nel sistema attuale (come peraltro sottolinea la relazione illustrativa) mentre le prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni vengono liquidate dall'ufficio giudiziario sulla base delle tariffe di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2017, le prestazioni funzionali all'utilizzo delle predette prestazioni obbligatorie vengono, invece, liquidate sulla base di accordi raggiunti dal singolo ufficio giudiziario con le società fornitrici, con costi non uniformi sul territorio nazionale.

Ciò premesso, in relazione al contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso si compone di due articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 introduce nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) il nuovo articolo 168-*bis* in materia di liquidazione delle spese di intercettazione. La nuova disposizione prevede che le spese relative alle

prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidate, senza ritardo, con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1). Come si sottolinea nella relazione illustrativa, tale norma si propone di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 (articolo 1, comma 326 della legge n. 311 del 2004), che, inserendo, all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la lettera *i-bis*), ha estrapolato le spese per le intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venire meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione di cui agli articoli 168 e ss. Peraltro il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 (articolo 6, comma 3) ha previsto espressamente che « la procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento ». La scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira – precisa sempre la relazione illustrativa – al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la relazione illustrativa rileva come la formulazione proposta nello schema – che fa

espreso riferimento al pubblico ministero e non genericamente al « magistrato » – fughi ogni possibile dubbio interpretativo in proposito, escludendo ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative (si veda in proposito Cass., sez. IV, Sentenza 16 gennaio 2015, n. 2212). Infine, in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, la relazione illustrativa osserva che in coerenza con il sistema delineato dal TU delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore (il 23 gennaio 2018) delle nuove tariffe recate dal decreto ministeriale 28 dicembre 2017.

Nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 prevede che nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto il decreto di pagamento è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. L'ultimo comma del nuovo articolo 168-*bis* stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, in base al vigente articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 2 dello schema di decreto, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole, non ravvisando profili di criticità.

Giulia SARTI, *presidente*, invita a far pervenire anche per le vie brevi even-

tuali richieste di osservazioni e/o condizioni da valutare ai fini dell'inserimento nella proposta di parere, entro le ore 10 di giovedì 13 settembre. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.

Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, Al riguardo faccio presente che il provvedimento è stato assegnato in data 3 agosto 2018 dal Presidente della Camera che, in sede di assegnazione, ha altresì rimesso copia alla Commissione, ai fini di ogni sua valutazione, delle lettere del Ministro per i rapporti con il parlamento e la democrazia diretta. In tali lettere il Governo spiega come, a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto del Governo n. 17), abbia ritenuto di « non dovere dare corso a quel provvedimento con l'adozione di un testo definitivo e (abbia) ritenuto, invece, di dover adottare un nuovo schema di decreto differente dal precedente », trovando così applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, 103, che consente l'esercizio della delega fino al 2 ottobre 2018.

Avverte che la richiesta di parere parlamentare non è corredata dai previsti pareri della Conferenza unificata e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Passando ad illustrare il provvedimento, rileva che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo (A.G. 39) attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte re-

lativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i) l), m) o), r), t) e u).

In proposito ricorda che il 16 gennaio 2018 era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (AG 511), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni (7 febbraio 2018). Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Governo – in regime di prorogatio – aveva trasmesso, il 23 marzo, ai sensi del comma 83 dell'articolo 1 della citata legge 103, un nuovo schema di decreto legislativo (AG 17) sul quale le Commissioni Giustizia di Senato (11 luglio 2018) e Camera (12 luglio 2018) – espressione della nuova maggioranza parlamentare – avevano reso parere contrario.

Come già anticipato, fa notare come il Governo, a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto recante riforma dell'ordinamento penitenziario, abbia ritenuto di « non dovere dare corso a quel provvedimento con l'adozione di un testo definitivo e (abbia) ritenuto, invece, di dover adottare un nuovo schema di decreto differente dal precedente » in modo da « trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, 103, che consente l'esercizio della delega fino al 2 ottobre 2018 ».

Lo schema di decreto in esame si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – per la « scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi ». Nella relazione illustrativa inoltre il Governo sottolinea che il nuovo schema di decreto legislativo sul quale le Camere sono chiamate a pronunciarsi, rappresenta « un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente, con conseguente superamento dell'assetto complessivo della

riforma reso oggetto dei pareri contrari ». Il riferimento della relazione del Governo alla parte della delega di cui alla legge n. 103 del 2017 non attuata è quella volta a eliminare gli automatismi e le preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale (articolo 1, comma 85, lettera e)).

Il provvedimento consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2 dello schema, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera l), della norma di delega, che delega il Governo alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena. In particolare, il comma 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 11 OP, ribadendo, in primo luogo, l'operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari (comma 1). Al riguardo si precisa che spetta al servizio sanitario l'organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati (comma 2). È previsto (comma 3) che sia messa a disposizione, con adeguata pubblicità, una carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati (secondo quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 1999).

Inoltre, si interviene sulla disciplina della competenza per il rilascio delle au-

torizzazioni in materia di ricoveri in strutture esterne di diagnosi e cura, modificando la norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti sanitari che non possono essere garantiti dal servizio sanitario all'interno degli istituti. L'individuazione dell'autorità competente segue il principio della posizione giuridica in cui si trovano i soggetti detenuti all'atto della prestazione richiesta. La norma dispone, infatti, che prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il GIP e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, sino alla presentazione dell'imputato in udienza, per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza; se è proposto ricorso in cassazione procede il giudice di cui è impugnato il provvedimento. Procede invece il magistrato di sorveglianza nei casi in cui il processo si sia già concluso (comma 4). Lo schema in esame non prevede – diversamente dall'AG 17 – la possibilità per il magistrato di sorveglianza di delegare l'adozione del provvedimento di autorizzazione al direttore dell'istituto.

Un'ulteriore modifica dell'ordinamento vigente concerne la possibilità di evitare la sottoposizione a piantonamento dei detenuti e degli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e cura in assenza del pericolo di fuga (comma 5). La novità consiste nella specificazione che il piantonamento può essere evitato quando il controllo del degente non sia necessario per tutelare, oltre che la sua incolumità personale, anche quella di altri.

Viene quindi modificata (comma 6) la disposizione che prevede l'allontanamento ingiustificato del detenuto o dell'internato dal luogo di cura, ampliando la fattispecie anche al luogo dove è svolta la diagnosi ed eliminando il riferimento all'eventualità che non sia previsto piantonamento. È inoltre oggetto di modifica la disciplina della visita medica generale all'ingresso in istituto, con particolare riferimento al diritto dei detenuti di ricevere informazioni circa lo stato di salute e alla formazione della cartella clinica. È quindi previsto che il medico che compie l'ispezione debba annotare, avvalendosi di rilievi fotografici se necessari, tutte le informazioni riguardo

ad eventuali maltrattamenti o violenze subite, dandone comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. È esplicitato il diritto di ciascun detenuto o internato di ricevere informazioni complete sullo stato di salute personale (comma 7) e viene garantita la continuità terapeutica, con le indagini e le cure specialistiche necessarie persino riguardo alla medicina preventiva o connessa a patologie già esistenti (comma 9).

Inoltre è previsto che il medico del servizio sanitario nazionale garantisca quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne facciano richiesta. È confermata la vigente previsione che negli istituti penitenziari per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere (comma 8).

Una disposizione specifica è introdotta per i detenuti e gli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale (di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164), al fine di assicurare loro la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico (comma 10).

Con riferimento ai detenuti e agli internati sospetti o affetti da malattie contagiose, resta non modificata la previsione dell'isolamento immediato. È introdotto al riguardo l'obbligo per il direttore dell'istituto di darne comunicazione al magistrato di sorveglianza (comma 11). Oggetto di modifica è altresì l'estensione dell'ambito dei trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese (comma 12): essi possono infatti richiedere non solo la visita dell'esercente una professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dei medesimi istituti. È specificato, al riguardo, che l'autorizzazione per gli imputati prima della sentenza di primo grado è data dal giudice che procede, mentre per i condannati in primo grado e per i condannati e

gli internati è data dal direttore dell'istituto. Laddove il detenuto usufruisca, a proprie spese, di trattamenti eseguiti all'interno dell'istituto prestati da medico di fiducia sono necessari i previ accordi con la competente azienda sanitaria.

Infine, si interviene individuando la competenza non più nel medico provinciale, ma nel direttore generale dell'azienda unità sanitaria a svolgere almeno due volte l'anno la visita generale dell'istituto penitenziario al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di profilassi adottate (commi 13 e 14). È specificato altresì che il diritto di visita del dirigente dell'azienda sanitaria è riferito alle condizioni sanitarie e igieniche degli istituti e non dei reclusi. Dei risultati delle visite è data informazione anche ai competenti uffici comunali.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria). In particolare, all'articolo 1 del citato decreto legislativo, relativo al diritto alla salute dei detenuti e degli internati, è introdotto il riferimento: alla tempestività, tra i requisiti delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione cui i detenuti e gli internati hanno diritto al pari degli altri cittadini in stato di libertà; alla marginalità sociale, tra gli ambiti di intervento che il Servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti e agli internati (il riferimento recepisce una indicazione in tal senso del Garante nazionale delle persone detenute, contenuta nel parere al Ministro della giustizia). Sono poi abrogate alcune disposizioni del regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) incompatibili con le nuove disposizioni introdotte (si tratta di norme relative a visite ed altri trattamenti sanitari che detenuti ed internati possono richiedere a proprie spese).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina

penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega relativamente alla semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (articolo 1, comma 85, lettera a)).

In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice precedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

Il comma 1, lettera a), modifica la competenza (articolo 18-ter OP) ad adottare i provvedimenti di limitazione della corrispondenza, in coerenza con la disciplina sulla competenza introdotta all'articolo 11 OP. Viene, quindi, precisato che tali provvedimenti sono adottati dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati in via definitiva e degli internati (nell'ordinamento attuale il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), e dal giudice precedente nei confronti degli imputati. Si specifica, inoltre, che in caso proceda un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.

Il comma 1, lettera b) apporta modifiche concernenti la competenza per la concessione dei cd. permessi di necessità (di cui all'articolo 30 OP), relativi all'imminente pericolo di vita di un familiare o del convivente. In particolare, si dispone che per gli imputati tale permesso sia

concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario (così come modificato dallo schema in esame). Si tratta quindi del giudice precedente: prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il comma 1, lettera c), modifica l'ordinamento penitenziario (articolo 35-bis) con riguardo ai reclami giurisdizionali, ossia ai reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'OP e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

Le modifiche attengono alle modalità di avviso della fissazione dell'udienza per il procedimento relativo al reclamo, alla previsione della possibilità per l'amministrazione di comparire con un proprio dipendente, oltre che, come già previsto, di trasmettere osservazioni e richieste.

Il comma 1, lettera d), abroga poi il comma 5 dell'articolo 69-bis OP che prevede attualmente la possibilità che il tribunale di sorveglianza trasmetta al magistrato di sorveglianza un'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata durante un procedimento di sua competenza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale, introducendo modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

Come precisa la relazione illustrativa, la scelta di non incidere organicamente sull'articolo 656 – a differenza di quanto previsto nel precedente AG 17 – deriva dal

fatto che tale intervento appariva necessario nel precedente testo, oggetto dei pareri parlamentari negativi, in quanto connesso alla complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (non più oggetto del testo in esame). Analogamente, rispetto all'AG 17, non sono previste le modifiche agli articoli 667 (relative alla procedura da seguire in caso di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) e 677 c.p.p. (in materia di dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato richiedente una misura alternativa).

In particolare, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 4 modifica il solo comma 6 dell'articolo 656 c.p.p., introducendo un termine dilatorio di trenta giorni (dalla ricezione dell'istanza di sospensione della pena detentiva) per la decisione del tribunale di sorveglianza. Attualmente la decisione del tribunale può arrivare anche prima, essendo fissato solo un termine massimo di 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La relazione illustrativa motiva questo intervento con il necessario adeguamento a quanto stabilito dalla delega nell'articolo 1, comma 85, lettera *d*), dove si prescrive che, in sede di attuazione della delega, venga prevista come obbligatoria l'osservazione scientifica della personalità, da condurre nei confronti del condannato in libertà, e che ne vengano contestualmente fissati i tempi.

Il comma 1, lettera *b*), apporta poi numerose e rilevanti modifiche all'articolo 678 c.p.p., relativo al procedimento di sorveglianza: in ordine al comma 1, si conferma che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. L'unica modifica attiene all'aggiunta della specificazione che gli stessi procedono « se non diversamente previsto ». Secondo la relazione illustrativa l'introduzione di tale inciso mira a fare salve sia le ipotesi in cui

il giudice, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito « semplificato », sia le non marginali diversità di regolamentazione, sul piano delle garanzie processuali, rispetto a quella stabilita nell'articolo 666 c.p.p.. Pur considerando il rapporto di specialità intercorrente tra gli articoli 678 e 666 c.p.p., che dovrebbe rendere superfluo il suddetto inciso, la relazione illustrativa ritiene preferibile il suo inserimento ai fini di una maggiore chiarezza. Con la modifica al comma 1-*bis*, per esigenze di economia processuale, sono ampliati i casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato, a norma dell'articolo 667, comma 4, c.p.p. (secondo il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato). In particolare, la procedura semplificata è estesa alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e all'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si pronunci sul differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 c.p. (ossia se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o se deve aver luogo nei confronti di madre di un bambino di età inferiore ad un anno). Viene valorizzata la funzione monocratica nell'ambito delle competenze del tribunale di sorveglianza con l'inserimento del comma 1-*ter*, con il quale, nelle ipotesi relative a un tetto di pena (anche residua) non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative di cui all'articolo 656 c.p.p., comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza designa un magistrato relatore, al quale è consentito, ove ne sussistano i presupposti, concedere in via provvisoria, con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza è comunicata al PM e notificata all'interessato e al difensore, i quali sono legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni; l'ordinanza resta sospesa durante il termine per proporre opposizione e fino alla decisione

definitiva del tribunale; il tribunale, quindi, interviene in seconda battuta per decidere se confermare (senza formalità di procedura) la decisione del magistrato designato, ovvero dare avvio al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.), al cui esito verrà adottato il provvedimento definitivo. Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza del magistrato è obbligatorio il ricorso al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.). La disposizione dà specifica attuazione a quanto richiesto dalla norma di delega in ordine alla semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza (lettera *a*). Sono, infine, aggiunti due commi immediatamente dopo il comma 3, per garantire il diritto alla pubblicità dell'udienza e alla presenza dell'interessato. Tali disposizioni attuano il principio di delega di cui al comma 85, lettera *c*) nella sola parte in cui prevede « che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza ». È infatti previsto (comma 3.1) che quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472 c.p.p. (che disciplinano la pubblicità dell'udienza e i casi in cui essa si debba svolgere a porte chiuse). Inoltre è previsto (comma 3.2) che l'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contenga, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. È in ogni caso specificato che si applicano le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta (quindi anche se si trovi in istituto penitenziario all'interno della circoscrizione del giudice procedente) o quando, come attualmente, lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla indicata circoscrizione. In ogni caso è consentito al giudice che lo ritenga opportuno disporre la traduzione dell'interessato. Sul punto la

riforma dà attuazione a un ulteriore principio di delega, relativo all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa (lettera *i*). Diversamente dall'AG 17, non viene modificato dallo schema di decreto in esame l'articolo 680 c.p.p. nel quale veniva precisata la forma di impugnazione (cioè l'appello) su cui il tribunale di sorveglianza deve pronunciarsi riguardo ai provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.

L'articolo 5, che riproduce il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto Governo 17, detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* OP in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

In particolare si stabilisce (comma 1, lettera *a*) che: il procedimento da seguire riguarda l'esecuzione di ogni misura alternativa (attualmente, il riferimento è a titoli esecutivi di pena che sopravvengano al solo affidamento in prova al servizio sociale); il PM competente ad informare il magistrato di sorveglianza è quello individuato per l'esecuzione delle misure del giudice in base alle regole generali di cui all'articolo 655 c.p.p.; la valutazione del magistrato di sorveglianza si concentra sulla permanenza delle condizioni di applicabilità della misura alternativa; spetta a questi, oltre che ordinare l'eventuale cessazione della misura, ordinare l'accompagnamento in istituto del condannato (non è, quindi, necessario l'intervento del PM).

Lo stesso articolo 5, comma 1, lettera *b*) sostituisce l'articolo 51-*ter* OP, oltre che per alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 51-*bis* (ci si riferisce anche qui a tutte le misure alternative), anche in relazione al procedimento di sospensione cautelativa delle misure. Si prevede, infatti, che lo stesso magistrato di sorveglianza possa, anziché sospendere la misura, attivare direttamente il tribunale di sorveglianza perché decida sulla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.

L'articolo 6 aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater* in attuazione del principio di delega in

materia di pene accessorie, in attuazione della legge n. 103 del 2017 che delega il Governo alla revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione di ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla pena principale (articolo 1, comma 85, lettera u)).

L'articolo 6 del provvedimento in esame riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'AG 17. In materia di pene accessorie, il comma 3 dell'articolo 18, il cui contenuto non è stato riprodotto, prevedeva una disposizione volta all'introduzione di una disciplina più favorevole per l'affidamento in prova *ex* articoli 47 e 47-septies OP che stabiliva che, all'esito positivo del periodo di prova, conseguisse l'estinzione delle pene accessorie non ancora eseguite.

Gli articoli 7 e 8 (come i successivi 9 e 10) dello schema di decreto costituiscono applicazione del principio di delega di cui al comma 85, lettera d)), relativo alla previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici di esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria (articolo 1, comma 85, lettera d)).

L'articolo 7, alla lettera a), novella l'articolo 47, comma 2, OP, riproducendo il contenuto dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2), dell'AG 17. Si stabilisce che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna. La novella appare connessa sia alla modifica all'articolo 656 c.p.p. che prevede che il tribunale di sorveglianza decida sulla concessione dell'affidamento non prima di un mese dalla richiesta (cfr. articolo 4) sia a quella dell'articolo 72 OP, sulle nuove competenze degli UEPE.

L'articolo 8, che riproduce il contenuto dell'articolo 21 dell'AG 17, integra la formulazione dell'articolo 58 OP, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Le nuove disposizioni prevedono il possibile coinvolgimento nell'attività di controllo dell'esecuzione penale esterna del corpo di polizia penitenziaria (attualmente, il controllo è in capo ai servizi sociali, *ex* articoli 96 e 118, regolamento penitenziario).

Tale controllo – inerente le sole prescrizioni sulla dimora, la libertà di locomozione, il divieto di portare armi e frequentare locali – può essere richiesto su indicazione del direttore dell'UEPE, in coordinamento con l'autorità di PS. Le attività di controllo devono essere informate al principio del minor pregiudizio per il reinserimento sociale e l'attività lavorativa dell'interessato nonché nel rispetto dei diritti dell'interessato e della sua famiglia.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna, attuando così la lettera d) della norma di delega relativa alla previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici di esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria (articolo 1, comma 85, lettera d)).

In particolare, rispetto alla normativa vigente, la riforma modifica l'articolo 72 della legge n. 354 del 1975 ampliando le competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna. È, infatti, attribuita loro – oltre che la competenza per le indagini socio-familiari – anche quella per

le attività di osservazione del comportamento ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

L'AG 17 prevedeva (all'articolo 23, comma 1, lettera *c*), numero 1)) identica modifica all'articolo 72 OP. Lo schema di decreto in esame non ha invece riproposto le modifiche agli articoli 16 e 17 dell'ordinamento penitenziario – attuative del comma 85, lettera *h*) della norma di delega e contenute nel citato articolo 23 dell'AG 17 – volte a permettere un maggior coinvolgimento del volontariato sociale nel trattamento penitenziario esterno ed esterno al carcere.

L'articolo 10 dello schema, che interviene sulla legge che disciplina il corpo di polizia penitenziaria (legge n. 395 del 1990), modifica l'articolo 5 della legge n. 395 del 1990 per estendere i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12 (il quale riguarda le sole disposizioni finanziarie) modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Tali disposizioni sono adottate – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – nella prospettiva «del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati».

Le novelle di cui all'articolo 11 costituiscono attuazione prevalente dei principi di delega di cui alle lettere *o*), *r*) e *t*) della legge n. 103 del 2017, che delegano il Governo a prevedere norme: che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere; volte al rispetto della dignità umana, attraverso la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; che considerino gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. Con riguardo alla lettera *r*), segnala – come esplicitato nella relazione – la rinuncia da parte del Governo all'esercizio della delega relativa alla cd. sorveglianza dinamica dei detenuti.

In particolare, con la modifica dell'articolo 1 OP, che detta i principi base sui

quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione, la riforma: ribadisce la garanzia dei diritti fondamentali e il divieto di ogni violenza in danno delle persone private della libertà personale; particolare rilievo assume la specificazione che il trattamento penitenziario è improntato anche alla non discriminazione per ragioni di sesso, di identità di genere, di orientamento sessuale; afferma fin da subito che il reinserimento sociale cui tende il trattamento si realizza non solo con i contatti con l'ambiente esterno al carcere ma anche attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

La modifica dell'articolo 9, sull'alimentazione in carcere, è volta a garantire ai reclusi una alimentazione rispettosa del loro credo religioso; delle diverse abitudini e culture alimentari, invece, si terrà conto «ove possibile».

In relazione alla permanenza all'aperto, con la modifica dell'articolo 10 la riforma porta le ore d'aria a un minimo di 4 (attualmente il minimo è di 2 ore). Tale ampliamento appare bilanciato dalla possibilità del direttore di riduzione delle ore d'aria per giustificati motivi (anziché «soltanto per motivi eccezionali»); la riduzione è comunque prevista fino a 2 ore (attualmente una sola ora) e viene comunicata dal direttore dell'istituto sia al magistrato di sorveglianza che al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria). Anche in tal caso, disciplinando con legge quanto già previsto a livello regolamentare (articolo 16, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), si stabilisce che gli spazi all'aria aperta degli istituti penitenziari devono offrire la possibilità di proteggersi dagli agenti atmosferici.

Per quanto riguarda l'individualizzazione del trattamento, con la modifica dell'articolo 13 la riforma specifica che attraverso l'osservazione della personalità del recluso si intende anche offrirgli la possibilità di riflettere sul fatto criminoso e sulle conseguenze prodotte, in particolare sulla vittima.

Si afferma, inoltre, che le indicazioni sul trattamento rieducativo, frutto dei ri-

sultati dell'osservazione, devono essere redatte entro 6 mesi dall'ingresso in istituto: saranno poi periodicamente aggiornate e seguiranno il recluso negli eventuali spostamenti ad altri istituti.

L'articolo 11 modifica anche l'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, relativo all'assegnazione dei reclusi, affermando da subito il principio di prossimità dell'istituto penitenziario cui il recluso è assegnato alla dimora stabile della famiglia. Tale previsione, che rimuove – secondo la relazione illustrativa – uno dei principali ostacoli ai contatti con la famiglia è volta « ad assicurare l'effettivo esercizio dell'affettività (criterio *n*) della delega ».

In presenza di reclusi esposti a minaccia o a soprusi in ragione della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale, la riforma consente l'assegnazione, per categorie omogenee, in sezioni apposite degli istituti penitenziari che dovranno essere distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale. In tal caso, però, l'assegnazione potrà essere effettuata soltanto previo consenso dell'interessato (in alternativa il recluso potrà essere inserito in una sezione ordinaria) e dovrà essere comunque garantita la partecipazione ad attività trattamentali eventualmente insieme agli altri detenuti (evitando così forme di ghettizzazione). Specifiche disposizioni sono dettate sulle donne recluse, che – come già previsto – sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituti misti. La riforma aggiunge che l'assegnazione a sezioni deve garantire che il numero delle recluse sia « tale da non compromettere le attività trattamentali ».

Per coerenza sistematica viene, inoltre, spostata nell'articolo 14 OP la disposizione di cui all'articolo 11, comma 9 dello stesso OP (soppresso dall'articolo 1 dello schema) che prevede che alle detenute madri sia consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, predisponendo all'interno del carcere asili nido per la cura e l'assistenza dei minori.

Con la modifica dell'articolo 15 OP, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipa-

zione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

In tema di colloqui, corrispondenza e informazione, la riforma modifica l'articolo 18 OP prevedendo, tra le novità: il diritto dei reclusi a conferire con il difensore sin dall'inizio della misura restrittiva (la previsione costituisce, peraltro, attuazione della sentenza n. 212 del 1997 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato, in tal senso, la parziale illegittimità dell'articolo 18 OP); il diritto dei reclusi a una libera informazione (garantita tramite l'accesso a quotidiani e siti informativi, con le cautele che saranno dettate dal regolamento attuativo) e alla libera espressione delle proprie opinioni; che i locali destinati ai colloqui debbano essere preferibilmente collocati all'ingresso dell'istituto e debbano favorire, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio. La riforma specifica che particolare cura debba essere dedicata ai colloqui che coinvolgano minori di 14 anni.

La riforma, inoltre, attribuisce al direttore dell'istituto penitenziario la competenza ad autorizzare i colloqui, la corrispondenza telefonica e gli altri tipi di comunicazione degli imputati dopo la sentenza di primo grado; attualmente, dopo tale sentenza, il direttore è competente solo per i colloqui, restando tutte le altre forme di comunicazione sottoposte all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Con una modifica dell'articolo 19 OP, sull'istruzione, la riforma intende garantire la parità di accesso alla formazione culturale e professionale delle donne recluse e l'integrazione dei detenuti stranieri, per i quali è previsto l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza della Costituzione. Alla possibile frequenza di corsi universitari è aggiunta la frequenza di corsi tecnici superiori e la riforma favorisce l'ammissione di detenuti ai tirocini formativi e di orientamento previsti dalla legge Fornero (legge n. 92 del 2012). Inoltre, la commissione competente per

l'organizzazione delle attività culturali, ricreative o sportive, prevista dall'articolo 27 OP, è integrata con la partecipazione di mediatori culturali, al fine di meglio integrare i reclusi stranieri.

Viene poi riformulato l'articolo 31 OP, sulle rappresentanze dei reclusi, per specificare che negli istituti che ospitano sezioni femminili deve essere assicurata rappresentanza anche a una detenuta o internata.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario: l'articolo 33, sul regime di isolamento, per specificare che la misura può riguardare oltre che gli imputati, gli indagati sottoposti a custodia cautelare solo se vi sono ragioni di cautela processuale (attualmente la norma prevede « fino a che ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria »). Altra novità riguarda l'obbligo, da parte dell'autorità giudiziaria competente, di indicare la durata e le ragioni della misura. Inoltre, la riforma demanda al regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) per la specificazione delle modalità di attuazione dell'isolamento, che dovranno comunque garantire le normali condizioni di vita del recluso e l'accesso ai colloqui visivi con gli autorizzati; gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, per specificare che nell'applicazione della sanzione disciplinare si deve tenere conto del programma di trattamento in corso e per modificare la composizione del consiglio di disciplina, eliminando il sanitario e inserendo al suo posto un professionista esperto in psicologia, servizio sociale, psichiatria o criminologia clinica (*ex* articolo 80 OP). La riforma dà così attuazione alla lettera *m*) della norma di delega; l'articolo 42, sui trasferimenti, per ribadire il principio di prossimità tra il recluso e la famiglia di origine o il suo centro di riferimento sociale, chiedendo all'amministrazione penitenziaria di motivare la deroga a tale principio (attualmente si deve solo « favorire » il criterio di prossimità alla residenza della famiglia). Inoltre, la riforma prevede che quando il trasferimento è

chiesto dal detenuto, l'amministrazione deve rispondere con atto motivato entro 60 giorni; l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, per specificare che i reclusi devono essere dimessi con documenti di identità validi; l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, per aggiungere anche le finalità di aiuto economico sociale, disponendo che per consentire la programmazione degli interventi e delle risorse da parte dei servizi sociali (come richiesto dalla legge n. 328 del 2000), il recluso privo di residenza anagrafica sia iscritto nei registri della popolazione residente nel comune ove è situato il carcere mentre gli altri possono comunque spostare in tale comune l'originaria residenza; l'articolo 80, in tema di personale, per specificare che – per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento – l'amministrazione carceraria può avvalersi anche di mediatori culturali e interpreti, cui corrispondere onorari proporzionati alle prestazioni professionali effettuate. La relazione del Governo considera il mediatore come lo « strumento principale per supplire al deficit di comprensione del sistema giudiziario e all'assenza di legami col mondo esterno », cause principali delle difficoltà di integrazione dello straniero.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria. Alla regola generale della complessiva invarianza finanziaria della riforma, fanno eccezione due disposizioni dell'articolo 11 (sulla vita in carcere) dello schema di decreto, per le quali è disposta specifica copertura: la prima (comma 1, lettera *c*)) riguarda le disposizioni dell'articolo 10 OP sul diritto dei detenuti alle ore d'aria (sembra ci si debba riferire alle necessità derivanti dall'obbligo di protezione dagli agenti atmosferici); la seconda (comma 1, lettera *s*)) riguarda la presenza di mediatori culturali e interpreti negli istituti penitenziari (articolo 80 OP), cui vanno corrisposti onorari proporzionati alle prestazioni rese.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 1117 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 91 del 2018 (A.C. 1117), recante « Proroga di termini di disposizioni legislative, approvato dal Senato;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 con la necessità di completare le « complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali » presso strutture ed uffici;

l'articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando), con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza, al fine di « garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni derivanti dalle

modifiche introdotte alla disciplina possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica »;

l'articolo 2, comma 3, come modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio;

le ulteriori modifiche introdotte dal Senato anticipano al 26 febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile (comma 3-ter dell'articolo 2) e differiscono di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense (comma 3-quater dell'articolo 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atto n. 29).**PARERE APPROVATO**

La Commissione II,

esaminato il nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo – vittima (Atto 29), emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » (Articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f));

premesso che:

lo schema in oggetto si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e, in particolare all'articolo 1, comma 85, lettera f), che pone i programmi di giustizia riparativa « *quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative* »;

la disposizione di delega si riferisce a procedure da attuare sia in ambito penitenziario, sia dall'esterno, durante lo svolgimento di misure alternative alla detenzione;

l'obiettivo perseguito dal provvedimento avrebbe dovuto essere quello di assicurare l'accesso ai servizi di giustizia riparativa della vittima secondo le indicazioni contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 29 del 5 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2015, che ha integrato il quadro previsto dall'ordinamento processuale penale nazio-

nale a tutela delle vittime di reato in tema di informazione e partecipazione al processo;

il provvedimento, tuttavia, non assicura alla vittima efficaci forme di riparazione delle conseguenze del fatto di reato, non essendo riconosciuta alla stessa un'effettiva centralità nel procedimento, come invece richiesto dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 29 del 25 ottobre 2012. La valorizzazione della vittima, infatti, e la necessità di tutelarla, costituiscono un vincolo derivante dall'ordinamento dell'Unione europea capace di orientare le scelte del legislatore nazionale;

tenuto conto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 1° agosto 2018 ha espresso parere negativo sul provvedimento in discussione. In particolare, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e l'Ance hanno espresso parere negativo, e l'UPI ha espresso parere non favorevole;

ritenuto che:

l'articolo 1 al comma 1, esplicita la nozione di « *giustizia riparativa* » quale procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che, con l'apporto di un mediatore penale professionista, mira a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze;

la disposizione, tuttavia, non reca la nozione di « *vittima* », dovendosi quindi la stessa riferire alla sola persona offesa

dal reato; ciò a dispetto di quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE, che fornisce, invece, all'articolo 2, una nozione ampia di vittima, intesa come «*persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato*», e comprendente anche «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona». L'articolo 8 della medesima direttiva consente, di conseguenza, l'accesso ai servizi di giustizia riparativa anche ai familiari della vittima in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima stessa;

ritenuto altresì che:

il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i programmi di giustizia riparativa possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte e non possono essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso a benefici;

tale ultima disposizione suscita rilevanti perplessità, rappresentando un implicito disincentivo al ricorso alla mediazione penale;

considerato che:

il medesimo articolo 1, al comma 3, stabilisce che ai programmi di giustizia riparativa previsti dalla legge, anche prima della fase esecutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in discussione;

la norma non chiarisce se i programmi di giustizia riparativa possano essere avviati con il condannato ammesso alla liberazione anticipata (articolo 54 dell'ordinamento penitenziario), posto che tale misura non rientra né tra quelle in ambito intramurario né tra le misure alternative alla detenzione;

considerato altresì che:

l'articolo 2 del provvedimento, al comma 1, prevede che i soggetti che accedono ai programmi di giustizia riparativa sono informati in modo accurato su significato, svolgimento e potenziale esito del programma, comprese le modalità dell'accordo di riparazione raggiunto;

la disposizione non precisa in capo a quale soggetti (magistrati, difensori, operatori dei servizi sociali) ricada tale obbligo di informazione;

il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, sia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione «*in relazione al fatto-reato per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna*», sia il divieto di testimonianza dei mediatori, in ordine al medesimo fatto, sul contenuto di quanto loro riferito nel corso delle attività svolte;

dalla formulazione della disposizione discende la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni e della testimonianza in altro procedimento penale;

la disposizione, invece, avrebbe dovuto essere formulata in termini tali da prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in qualsivoglia procedimento penale. Parimenti, si sarebbe dovuto prevedere il generale divieto di testimonianza in capo al mediatore, che non dovrebbe essere obbligato a deporre in alcun procedimento penale relativo a fatti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dell'ufficio svolto, non solo in quello interessato dal percorso di giustizia riparativa in atto;

valutato che:

con riferimento ai requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e alla formazione dei mediatori penali, l'articolo 3, al comma 4, stabilisce che il mediatore debba congiuntamente essere in possesso di una laurea almeno triennale in materie

giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche o, in via alternativa, essere iscritto ad un albo professionale, ed aver maturato esperienza e competenze in tali materie;

tale previsione suscita perplessità, posto che la Direttiva 2012/29/UE sancisce all'articolo 25 l'obbligo per gli Stati membri di incoraggiare iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, nel rispetto delle norme professionali e per garantire che i servizi forniti siano imparziali, rispettosi e professionali;

la Raccomandazione n. R(99)19 del 15 settembre 1999 del Consiglio d'Europa, ha stabilito, inoltre, che deve esserci uno standard di competenze e procedure per la selezione, formazione e valutazione dei mediatori, i quali «dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un *training* nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione». In particolare, la formazione deve «fornire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presente le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori del reato, nonché un'adeguata conoscenza del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparativa;

osservato che:

l'articolo 4 sancisce un obbligo di informazione del condannato sul possibile accesso ai programmi di giustizia riparativa, disponendo che per i minorenni, l'informativa va data all'esercente la potestà genitoriale;

pur precisando la relazione illustrativa che tale informativa «può essere data da tutte le professionalità che, a vario titolo, entrano in contatto con l'autore o con la vittima di reato», la disposizione non specifica, tuttavia, in capo a quali soggetti ricada il relativo obbligo;

l'articolo 5, nel disciplinare le modalità di avvio del programma di giustizia riparativa, prevede che, ricevuta la relativa richiesta, il servizio di giustizia riparativa chiede al magistrato di sorveglianza le informazioni sulle parti necessarie all'elaborazione del programma, che può proseguire, col consenso dell'interessato, anche a pena espiata o oltre il termine delle misure alternative;

la disposizione avrebbe dovuto essere formulata in termini tali da scongiurare possibili dubbi di carattere procedurale, precisando che il procedimento si sarebbe potuto avviare su richiesta del condannato o su quella delle vittime, escludendo espressamente una iniziativa d'ufficio;

osservato altresì che:

l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nell'elencare i principali programmi di giustizia riparativa, prevede, alla lettera *a*), la mediazione reo-vittima, in cui l'autore del reato incontra la vittima, stabilendo inoltre che, qualora non sia possibile un incontro diretto tra le parti, lo stesso può avvenire per il tramite del mediatore;

è prevista, inoltre, al medesimo comma, la mediazione c.d. aspecifica, in cui l'autore del reato incontra la vittima di altro reato lesivo del medesimo bene giuridico (lettera *a*)), nonché l'incontro guidato dal mediatore tra gruppi di autori e di vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato (lettera *b*));

tali istituti destano rilevanti perplessità, dal momento che gli stessi, in tutta evidenza, non determinano, di fatto, alcun beneficio nei confronti della vittima, cui andrebbero invece garantite più efficaci forme di ristoro e/o riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'offesa subita;

considerato, infine, che:

l'articolo 8, nel disciplinare in dettaglio i programmi di giustizia riparativa, prevede, al comma 5, che l'esito negativo

del programma non preclude l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari. Tale disposizione non appare condivisibile, in quanto va riconosciuta all'autorità giudiziaria ampia discrezionalità nel valutare, caso per caso, l'esito del pro-

gramma ai fini dell'accesso del reo ad istituti di carattere premiale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del Partito Democratico</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Esame e rinvio</i>)	68
---	----

RISOLUZIONI:

7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei (<i>Discussione e rinvio</i>)	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il decreto-legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da domani e che, pertanto, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio ne concluderanno l'esame oggi. Pertanto, secondo quanto concordato in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il proprio

parere nella seduta corrente, per dare modo alle Commissioni I e V di acquisire il parere in tempo utile.

Rossano SASSO (Lega), *relatore*, premette che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento, come noto, è stato già esaminato dal Senato, che vi ha apportato diverse modifiche, anche di competenza della VII Commissione.

Passando alle disposizioni di diretto interesse della VII Commissione, si sofferma sull'articolo 4, comma 1, che proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse finanziarie già destinate all'edilizia scolastica e rese disponibili a seguito di definanziamenti, fermo restando che tali risorse devono essere comunque utilizzate per l'edilizia scolastica. Specifica che trattasi di risorse destinate a specifici interventi di edilizia previsti nell'ambito del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dalla legge n. 289 del 2002. Questa prevede che le somme che si rendono disponibili per effetto del definanziamento di interventi inizialmente programmati, ma non avviati per tempo – sempreché non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti – sono destinate dal CIPE ad altri interventi di edilizia scolastica nelle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. Il termine inizialmente previsto per il CIPE era il 31 dicembre 2017, poi posticipato al 30 settembre 2018 e ora al 31 dicembre 2019. Secondo la relazione del Governo, il rinvio è dovuto alle lunghe tempistiche necessarie per l'individuazione degli interventi da finanziare e per la riassegnazione dei fondi. Tra l'altro il CIPE deve acquisire dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità dei definanziamenti e deve raggiungere con le competenti Regioni un'intesa sulla nuova programmazione.

Il comma 1 dell'articolo 6 – modificato dal Senato – proroga dal 6 agosto al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande di abilitazione pervenute nel V quadrimestre. La procedura dovrebbe per legge chiudersi entro tre mesi dalla fine del quadrimestre, intervenuta il 6 aprile, ma – come il Governo evidenzia nella relazione di accompagnamento – nel quadrimestre dicembre-aprile è stato registrato il numero di domande più alto della tornata 2016-2018.

In merito al comma 2 dell'articolo 6, evidenzia che esso rinnova per l'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle specifiche graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Ricorda che la possibilità di attingere a quelle graduatorie, originariamente prevista solo per l'anno accademico 2013-2014, era già stata estesa agli anni accademici successivi, fino a quello 2017/2018. La relazione del Governo evidenzia che la ulteriore proroga si rende necessaria nelle more dell'adozione del Regolamento sul reclutamento del personale docente delle AFAM previsto dalla legge n. 508 del 1999. L'*iter* del regolamento – viene precisato nella relazione – dovrebbe essere completato in tempo utile per le assunzioni del prossimo anno accademico 2019/2020.

L'articolo 6, comma 3, consente di coprire eventuali carenze di personale nelle scuole italiane all'estero utilizzando anche nel prossimo anno scolastico le graduatorie in vigore nell'anno scolastico appena terminato: questo nelle more della piena applicazione della nuova disciplina sulle scuole italiane all'estero introdotta dal decreto legislativo n. 64 del 2017, che ha stabilito tra l'altro nuove procedure per la selezione del personale da inviare all'estero e per la formazione delle relative graduatorie. La nuova disciplina avrebbe dovuto essere applicata dall'anno scola-

stico 2018-2019, tuttavia – evidenzia il Governo nella relazione tecnica – l'invio all'estero del personale deve essere disposto con alcuni mesi di anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, onde consentire al personale e alle relative famiglie di organizzare il trasferimento. Si tratta nel complesso di circa 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 nelle scuole europee.

I commi da 3-*bis* a 3-*quater* del medesimo articolo 6 – introdotti dal Senato con l'approvazione dell'emendamento 6.3 (testo 2) presentato da senatori della componente Liberi e uguali – modificano in alcuni aspetti la disciplina relativa alla durata dell'incarico del personale impiegato nelle scuole italiane all'estero. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 6 – anch'esso introdotto dal Senato con il citato emendamento di Liberi e uguali – prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento (GAE), che in tal modo vengono sostanzialmente riaperte. Tale facoltà è estesa anche ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Si demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di individuare con proprio decreto i termini per l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive.

Invita a ritenere l'approvazione di quest'ultima disposizione da parte del Senato un incidente di percorso. Come infatti immediatamente chiarito dal senatore Borghesi – presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato e lì relatore sul provvedimento – la volontà della maggioranza rispetto ai diplomati magistrati è quella di individuare una soluzione nel rispetto della giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove la norma introdotta nel decreto proroga termini non va in tale direzione e anzi crea nuove difficoltà, senza peraltro risolvere il problema alla radice. Per questo fin da subito era stata preannunciata la volontà della maggioranza di sopprimere il comma in que-

stione in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera. I relatori nelle Commissioni I e V hanno conseguentemente presentato un emendamento soppressivo in tal senso (6.60), che elimina dal testo la norma sui diplomati magistrali, unitamente alle norme appena richiamate sul personale impiegato nelle scuole italiane all'estero. L'emendamento è stato approvato dalle Commissioni I e V in sede referente.

Ricorda che sulla posizione dei diplomati magistrali era già intervenuto – prima che il Senato approvasse la norma di cui si è detto – l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto « dignità »), oggetto di modifiche migliorative apportate dalla Camera a luglio. L'articolo ha disposto misure per salvaguardare la continuità didattica durante l'anno scolastico 2018/2019 cercando di porre rimedio ai problemi derivanti dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con la quale è stato stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente e quindi per l'insegnamento. Il decreto « dignità », come modificato dalla Camera, ha previsto che il Ministero può trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con la decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Inoltre, ha previsto una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati magistrali, nonché ai laureati in Scienze della formazione primaria, in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole.

I commi 3-*sexies* e 3-*septies* dell'articolo 6 – anche questi introdotti dal Senato – differiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'a-

deguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido.

Il comma 3-*novies* – introdotto dal Senato nell'articolo 6 – proroga dal 31 agosto al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei comuni del centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Due emendamenti (6.62 e 6.64) presentati dai relatori nelle Commissioni I e V della Camera e da queste approvati introducono in questo articolo 6 un comma 3-*decies*, che rimanda di un anno l'applicazione di alcune disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato. Più precisamente, viene differita l'applicazione delle norme che prevedono come requisiti la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (norme di cui all'articolo 13, comma 2, lett. *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 62 del 2017). Per effetto delle modifiche, tali requisiti saranno necessari soltanto dal 1° settembre 2019, e non più dal 1° settembre 2018, come ad oggi previsto. Un altro emendamento dei relatori (6.63), anch'esso approvato dalle Commissioni I e V, proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui i docenti possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l'anno scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina del cosiddetto *bonus* cultura: tenendo conto dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 15 giugno 2018, n. 1546, l'estensione del *bonus* ai ragazzi che compiono diciotto anni nel 2018 viene disposta con norma di legge. Ricorda che la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con 290 milioni di euro annui, ma il Consiglio di Stato, con il parere già ricordato, ha chiarito che è necessaria una fonte nor-

mativa primaria per legittimare l'intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario, cui provvede l'articolo 7 del decreto legge n. 91.

Infine, l'articolo 10 interviene sulle norme che disciplinano la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019. Ricorda in breve che le Universiadi (Olimpiadi Universitarie) sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e che la Regione Campania ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) il 5 marzo 2016 la designazione di Napoli a sede dell'evento del 2019, che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio 2019. Il decreto in esame modifica la disciplina relativa alle Universiadi di Napoli in quattro ambiti: viene prorogato dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari per l'evento; viene individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari; viene stabilito che per gli interventi da realizzare nel territorio del comune di Napoli il Commissario debba procedere d'intesa con il sindaco della città; vengono infine date disposizioni in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano.

Valentina APREA (FI), dopo aver invitato i colleghi ad una profonda riflessione sul difficile avvio dell'anno scolastico nella città di Genova in seguito al drammatico evento occorso il 14 agosto scorso, afferma che dal decreto-legge in esame provengono cattivi segnali e condanna in particolare l'atteggiamento incostante del Governo in materia di vaccini. Non condivide poi le norme del decreto sui docenti: si aspettava una presa di posizione più netta con l'emanazione di bandi di concorso che favorissero un ricambio generazionale. Si continua, invece, ad assumere in ruolo insegnanti con oltre sessant'anni di età, i quali, tra l'altro, hanno grande difficoltà ad adeguarsi alle nuove modalità tecnolo-

gico-digitali di insegnamento. Lamenta, quindi, la mancanza di docenti qualificati di matematica, scienze e inglese, materie il cui insegnamento continua ad essere affidato a personale supplente.

Esprime la propria contrarietà al ricorso, da parte del Governo, a provvedimenti eterogenei nel contenuto per introdurre misure in campo scolastico, quali quelle recate dal decreto in esame all'articolo 6. In tal modo si sottrae alla Commissione – che di questi provvedimenti non è assegnataria in sede referente – la possibilità di intervenire in sede primaria su questioni riguardanti il mondo dell'istruzione, le cui riforme richiedono confronti, monitoraggi e l'analisi di dati specifici.

Stigmatizza l'azzeramento, attraverso modifiche approssimative che vengono discusse in Commissioni diverse dalla VII, di processi di riforma iniziati da tempo, sui quali sono state investite risorse finanziarie e umane. Si riferisce, in particolare, alla norma sull'INVALSI, che, differendo di un anno l'applicazione della norma che prevede la partecipazione alle relative prove come requisito per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato, vanifica tutto il lavoro svolto fino a questo momento per essere allineati con i processi già in atto negli altri Paesi europei, e questo proprio alla vigilia della entrata a regime della nuova disciplina. Definisce questa scelta una marcia indietro pericolosa che priva il mondo della scuola di un sistema di misurazione oggettivo, necessario anche per le future decisioni in materia di investimenti. Analogamente, sull'alternanza scuola-lavoro, rileva che essa viene effettuata in tutti i Paesi europei e che il suo fine è quello di introdurre i ragazzi nel mondo del lavoro, e non in quello dell'assistenza attraverso un reddito di cittadinanza.

Invita quindi i colleghi della maggioranza ad un ripensamento delle norme in questione, anche in considerazione dei recenti dati allarmanti sul tasso di abbandono scolastico e sulla fuga all'estero degli studenti dopo il conseguimento del diploma. Sollecita quindi un'audizione ur-

gente del Ministro dell'istruzione per conoscere il suo orientamento ufficiale sull'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento alla riflessione in corso su una eventuale differenziazione del numero di ore ad essa dedicato rispettivamente nei licei e istituti tecnici e professionali.

Conclude auspicando l'adozione di misure volte a migliorare il sistema di istruzione, per adeguarlo alle crescenti esigenze dei cosiddetti *millennials*, che si aspettano un rinnovamento profondo della scuola, che la metta in grado di fornire loro un insegnamento al passo coi tempi e commisurato alle loro menti agili e innovative.

Alessandro FUSACCHIA (Misto+E-CD), intervenendo in merito alla proroga dei termini entro i quali devono essere valutate le domande di abilitazione scientifica nazionale, osserva che la difficoltà che ha determinato la suddetta proroga – cioè quella di far fronte all'esuberante numero di domande pervenute – è da attribuirsi innanzi tutto al sottodimensionamento del Ministero: questo dovrebbe essere il primo problema da risolvere per scongiurare il rischio di una cronicizzazione della situazione. Sottolinea, in proposito, che una proroga non potrà bastare a mettere gli uffici in condizione di fronteggiare il crescente numero di domande e che il meccanismo attualmente in vigore continuerà a produrre ritardi se non si interviene con risorse umane, finanziarie e strumentali per il potenziamento del Ministero.

Quanto all'alternanza scuola-lavoro, sollecita l'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza e del Governo nel decidere se mantenere l'istituto o abrogarlo. Ritiene che andrebbero piuttosto individuate e corrette le cause del suo malfunzionamento, che egli ravvisa in particolare nel mancato accompagnamento delle scuole da parte del Ministero nella fase di avvio e impianto dell'istituto. Sottolinea che continue proroghe e sporadici emendamenti non preservano il funzionamento dell'istituto, né possono contribuire a migliorarlo davvero. Ritiene indispensabile anche in questo caso rafforzare l'ar-

ricolazione territoriale del Ministero, i cui uffici, in molti casi, non sono in grado di funzionare per mancanza di personale. Sollecita quindi un atto di onestà intellettuale e di correttezza politica da parte dell'Esecutivo affinché renda noti i propri obiettivi in materia di alternanza scuola-lavoro e di *test* INVALSI.

Federico MOLLICONE (Fdi) rileva come la prassi di adottare decreti-legge di contenuto eterogeneo, come quello in esame, sia da deplorare perché limita le prerogative del Parlamento, costringendolo a un esame non solo frettoloso ma anche concentrato in una o due Commissioni, con esclusione di altre: come accade nel caso di specie, che vede la Commissione competente in materia di istruzione ridotta a dover rendere un mero parere su norme che rientrano a tutti gli effetti nella sua competenza primaria. Da questa frettolosità discende tra l'altro il rischio di quelli che il relatore ha chiamato « incidenti di percorso ».

Dopo aver quindi ricordato che il suo gruppo non ha una posizione pregiudizialmente contraria al Governo ed è pronto a sostenerlo quando agirà bene, dichiara che però, rispetto alla scuola, il giudizio è al momento negativo.

Quanto all'INVALSI, la sua parte politica non può dirsi soddisfatta dell'intervento normativo: non perché sia favorevole alle prove, ma perché è contraria, ritenendo che *test* di quel tipo, che misurano il solo sapere nozionistico, non permettano di valutare la preparazione effettiva degli studenti, essendo la maturità di un giovane qualcosa che va oltre il mero possesso di nozioni.

Quanto al rinvio del termine per sottoporre gli immobili ad uso scolastico alla verifica antisismica, era scontato per tutti che sarebbe stata necessaria una proroga, visti i ritardi: non c'è che da prenderne atto. In materia di vaccini, premesso che il suo gruppo è per la vaccinazione, in un quadro di vigilanza, rileva che la maggioranza ha condotto una crociata ideologica per poi adottare soluzioni approssimative e confusive.

Rispetto ai diplomati magistrali, ritiene del tutto insufficiente la soluzione individuata dal decreto-legge « dignità », considerato che i docenti già interessati da sentenze sono migliaia, che la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo determinato garantisce forse agli studenti l'ordinata conclusione dell'anno scolastico, ma è un dramma per gli insegnanti, e che il concorso riservato è una soluzione solo apparente. A parte questo, si chiede cosa debbano fare i presidi nei casi in cui le sentenze dovessero intervenire dopo la fine dell'anno scolastico 2018-2019. A suo avviso, la politica non può limitarsi a subire gli effetti delle sentenze, deve trovare soluzioni che pongano rimedio ai problemi concreti delle persone. La modifica della norma introdotta dal Senato, sia pure per un incidente di percorso, avrebbe potuto essere l'occasione per ripensare la scelta infelice fatta col decreto « dignità ». Invece non si è voluto.

Lucia AZZOLINA (M5S), con riferimento all'intervento della deputata Aprea, che ha accusato la sua parte politica di voler mettere in cattedra insegnanti anziani, osserva che certamente occorre reclutare nuovo personale giovane e indire concorsi per assumere insegnanti di matematica, scienze e inglese e assicura che col tempo sarà fatto. Ma fa presente che occorre anche tutelare quanti nella scuola lavorano da anni: l'intervento del decreto « dignità » non mira a fare assumere docenti senza nessuna esperienza, ma a consolidare la posizione di coloro che insegnano da anni. Per gli altri, in contratto temporaneo, in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato, si procederà alla sola trasformazione del rapporto di lavoro, che è necessaria per permettere di concludere l'anno scolastico senza disservizi. La soluzione, a suo parere, non può invece essere quella di riaprire le graduatorie ad esaurimento, che sono state chiuse da tempo e che in alcune aree del Paese sono tuttora molto lunghe. A chi ha detto che la sua parte politica ha tradito su questo le promesse fatte in campagna elettorale, risponde che la maggioranza non ha mai

annunciato la riapertura delle GAE. Quello commesso al Senato è un errore certamente spiacevole, ma solo un errore: non una promessa che ora verrebbe rinnegata. Riaprire le graduatorie significherebbe del resto illudere le persone, creare false soluzioni. L'unica vera soluzione per assorbire il precariato è procedere con le assunzioni.

Quanto all'alternanza scuola-lavoro, concorda che l'istituto abbia dato ottimi risultati in alcune aree del Paese, ma il problema è che ne ha dati di pessimi in altre. Il rinvio al prossimo anno scolastico deve servire a individuare soluzioni che permettano di rendere la situazione più uniforme, consentendo agli studenti di tutta Italia di affrontare l'esame di Stato con le nuove regole. A parte questo, bisogna ripensare l'alternanza scuola-lavoro per fare in modo che in ogni tipo di scuola essa sia in linea con il percorso di studio proprio di quella scuola. Ad oggi l'esperienza mostra che in molti casi l'esperienza di lavoro è del tutto scollegata dal ciclo di studio. Il rinvio di un anno non è, quindi, funzionale alla soppressione dell'istituto, ma a un suo ripensamento tale che lo renda effettivamente fruttuoso e utile.

Anna ASCANI (PD) premette che sono troppe le questioni di cui i parlamentari vengono a conoscenza attraverso i mezzi di informazione, anziché nelle sedi proprie, e cioè nelle aule di Camera e Senato. Sull'alternanza scuola-lavoro, rileva che nell'esposizione delle proprie linee programmatiche il Ministro dell'istruzione non ha fatto cenno ad alcuna diversificazione del numero di ore da prevedersi per gli studenti rispettivamente dei licei e degli istituti tecnici e professionali. Si associa quindi alla richiesta della deputata Aprea di un'audizione del ministro Bussetti, anche in considerazione del fatto che nel corso di quelle svolte prima della pausa estiva sono state fornite dal ministro risposte preconfezionate e non aggiornate al contenuto dei provvedimenti all'esame delle Assemblee parlamentari.

Rileva poi che comincia ad essere ricorrente l'uso improprio, da parte dell'Esecutivo, di strumenti non idonei, quali circolari ministeriali o accordi sindacali, per modificare norme di legge. Sottolinea che la modifica di istituti quali l'alternanza scuola-lavoro richiede una norma strutturale all'interno di un provvedimento organico di riforma e non può essere affidata a una disposizione di proroga o a un semplice emendamento. Interventi sporadici e limitati nel tempo sembrano sottintendere una certa refrattarietà ad assumere posizioni chiare, forse per timore che risultino scomode e difficili da difendere.

Riassumendo gli interventi susseguiti in materia di vaccini, stigmatizza il modo di procedere della maggioranza, che reputa caotico e contraddittorio, rilevando che esso ha ingenerato confusione tra i dirigenti scolastici, sui quali, in particolare, sta pesando la totale mancanza di chiarezza sulle norme applicabili. Infatti i presidi si trovano a dover decidere se applicare la norma di legge vigente, in base alla quale da settembre 2018 non è più ammessa l'autocertificazione, o la norma di legge del decreto-legge in esame — che però non è ancora vigente, poiché il disegno di legge di conversione del decreto è ancora all'esame del Parlamento — in base alla quale l'obbligo di presentare le certificazioni slitta al 2019.

Ribadisce, infine, che le questioni legate alla scuola dovrebbero essere discusse solo nell'ambito di provvedimenti che facciano capo alla VII Commissione, e con i tempi dovuti, considerato che tante decisioni non si possono prendere da un giorno all'altro, ma richiedono che si ascoltino le parti, soprattutto quando si tratta di coloro che dovranno poi assicurare il funzionamento e l'applicazione delle riforme.

Marco MARIN (FI) invita i colleghi della maggioranza ad esprimersi sul provvedimento per rendere note le proprie posizioni. Lamenta anch'egli la sottrazione del ruolo proprio della Commissione cultura, che non può limitarsi su materie di sua competenza a svolgere un ruolo da

« passacarte ». Si associa alle richieste di un intervento del Ministro dell'istruzione in Commissione, luogo eletto per un confronto democratico aperto a tutte le forze politiche. In merito alle norme sui vaccini, si sofferma sui diversi interventi normativi e sugli annunci susseguiti, rilevando che essi hanno determinato confusione e incertezza, e sul difficile ruolo dei dirigenti scolastici, che devono assumersi la responsabilità di applicare norme incerte. Ritiene insufficiente l'autocertificazione in materia di vaccinazioni e si augura che il buon senso spinga le persone ad avere più fiducia nella scienza che nelle fandonie o bufale che circolano sulla rete. Invita la maggioranza a rendere manifesta la propria volontà, senza sottrarsi al confronto politico in Commissione e in Assemblea.

Luigi CASCIELLO (FI) rileva con rammarico che nella Commissione cultura, scienza e istruzione il confronto tra maggioranza e opposizione sui temi della scuola è piuttosto carente, atteso che, a fronte di numerosi interventi delle opposizioni, la maggioranza – tolta l'eccezione della deputata Azzolina – è rimasta finora silenziosa, e così pure il rappresentante del Governo, mentre il relatore si è limitato a un'illustrazione dei contenuti del provvedimento avulsa da qualsiasi considerazione politica. In altre parole, mentre la Commissione dovrebbe essere il luogo dove maggioranza e minoranze discutono, auspicabilmente in modo costruttivo, delle rispettive visioni d'insieme, quel che invece accade è che la maggioranza non espone alcuna visione e non mette l'opposizione nella condizione di capire se i suoi interventi normativi sono estemporanei, legati a necessità contingenti, o possono essere inquadrati in un disegno di riforma complessivo. Non basta dire che questo o quell'istituto non ha funzionato: bisogna dire come e perché non ha funzionato, e in che modo lo si vuole riformare. Altrimenti non c'è dialogo e la maggioranza non è credibile nel suo ruolo di governo.

Si sofferma quindi sull'articolo 10 del decreto-legge, esprimendo l'avviso che nella sostanza la norma dimostri la vo-

lontà del Governo di disinteressarsi delle Universiadi, che pure hanno rilevanza internazionale. In questo disinteresse si manifesta, a suo giudizio, l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, sempre scettico rispetto ai grandi eventi, molto più che quello della Lega, che non ha invece una contrarietà preconcetta rispetto a queste manifestazioni. Sottolinea, ad ogni modo, che l'aver previsto che il commissario straordinario debba procedere d'intesa con il sindaco di Napoli, per gli interventi da realizzare in quel comune, non tiene conto del fatto che l'evento non interessa la sola città di Napoli, ma diversi comuni della Campania.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-APS-A) ritiene che la relazione svolta dal deputato Sasso – non politica e impersonale – sia l'unica possibile da parte di un relatore appartenente a una maggioranza che non ha un'idea precisa della scuola che vuole e che vorrà. Si dichiara quindi preoccupato per questa mancanza di visione e di obiettivi chiari, anche se concorda con la deputata Azzolina sulla necessità di procedere ad assunzioni di personale docente.

Ritornando sulla relazione del deputato Sasso, osserva che qualificare come « incidente di percorso » l'approvazione dell'emendamento sulla riapertura delle GAE significa non avere un'idea culturale di riforma della scuola e giocare col fuoco su un tema che riguarda la vita di tante migliaia di persone.

In merito all'alternanza scuola-lavoro e alle prove INVALSI, rileva che le norme rinviando di un anno l'applicazione di due istituti che sono un pilastro del nuovo esame di maturità: esame che, comunque, dovrà essere svolto da tanti studenti anche quest'anno, e questo senza che sia stato spiegato come si dovrà sopperire agli effetti di tale differimento. Sottolinea che la proroga non è legata a motivi tecnici: è una scelta politica, la cui ragione che non viene spiegata.

Evidenzia poi la serietà del tema dei vaccini, che non deve né può essere in alcun modo sottovalutato. Anche su questo

aspetto auspica una chiara esposizione delle posizioni del Governo e della maggioranza. Dopo aver ripercorso il complesso e caotico avvicendamento di interventi normativi in materia, sottolinea il disagio dei dirigenti scolastici, che, incerti su come debba interpretarsi la stratificazione di norme, circolari e annunci, comprensibilmente temono di prendere decisioni, per paura di ricorsi.

Nicola FRATOIANNI (LeU) esprime, a nome del suo gruppo, un giudizio negativo tanto sul provvedimento nel complesso, quanto sulla parte che riguarda la specifica competenza della Commissione. Ritiene che la decisione di correggere quello che il relatore ha chiamato « incidente di percorso », sopprimendo l'emendamento approvato dal Senato su iniziativa della sua formazione politica, sia un errore e una scelta contraria all'interesse degli insegnanti. Questo non perché aprire le graduatorie ad esaurimento risolve il problema, ma perché certamente dà ai diplomati magistrali qualche possibilità di continuare a lavorare, laddove la misura del decreto « dignità » comporterà per molti la perdita del posto. Quanto ai vaccini, premesso che la sua parte politica è favorevole alle vaccinazioni, ritiene che la principale colpa del Governo e della maggioranza sia stata quella di non aver saputo spiegare, argomentando in modo pacato e chiaro, quali sono le ragioni che devono spingere a vaccinare i bambini.

Patrizia PRESTIPINO (PD) osserva che quanto sta accadendo nel mondo della scuola era facilmente prevedibile, e da molti – lei compresa – era stato predetto: l'insieme sordinato di annunci, misure normative frammentarie ed errori di percorso della maggioranza ha provocato confusione e disagio tra le famiglie, gli studenti, i docenti.

Stigmatizza in particolare la leggerezza con cui il Governo e la maggioranza si sono mossi in materia di vaccinazioni: mentre il più elementare buon senso avrebbe dovuto suggerire a tutti di procedere in quest'ambito con la massima pru-

denza – considerata la delicatezza delle possibili conseguenze di scelte sbagliate e tenuto conto delle fondatissime preoccupazioni dei genitori di bambini immunodepressi – la maggioranza ha invece prodotto una sequenza contraddittoria di annunci e misure normative diversi, tali da creare un vero e proprio caos, se non una guerra tra gruppi di genitori con posizioni differenti rispetto alle vaccinazioni. Ricorda che lei stessa, a luglio, in occasione dell'audizione del ministro Bussetti sulle linee programmatiche del dicastero, aveva posto la questione, interpellando direttamente il ministro. Da questa situazione di caos sono travolti i dirigenti scolastici, i quali, a inizio del nuovo anno scolastico, si trovano a dover decidere in solitudine se applicare la norma di legge tuttora vigente, in base alla quale da settembre 2018 non è più ammessa l'autocertificazione, o la norma di legge ancora *in itinere* del decreto-legge in esame, oggetto di più ripensamenti da parte della maggioranza, in base alla quale l'obbligo di presentare le certificazioni slitta al 10 marzo 2019. Aggiunge che tutto questo avviene in un quadro di fatto nel quale le autocertificazioni hanno poca o nulla attendibilità.

Rimarca poi che altra confusione è prodotta dal rinvio dell'applicazione della nuova normativa in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato, sottolineando come negli ultimi due anni i presidi, i docenti e gli studenti, ognuno nel suo ruolo, abbiano lavorato sodo per prepararsi alle prove INVALSI e per ideare e poi realizzare progetti per l'alternanza scuola-lavoro, confidando che questi sarebbero stati tra i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato. A tutti questi docenti e studenti – tra i quali include lei stessa e gli alunni delle classi cui insegnava latino e greco prima di essere eletta in Parlamento – viene detto oggi, a meno di un anno dall'esame, che quel lavoro è stato tempo perso. Questo modo di comportarsi non può che produrre incertezza e confusione rispetto al futuro.

Rossano SASSO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Ricorda che le proposte di parere alternativo sono poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore. Quindi, dopo aver posto in votazione la proposta di parere del relatore, comunica che la Commissione la approva.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede al presidente di dare conto del numero dei deputati che hanno votato rispettivamente a favore e contro, nonché di quelli che si sono astenuti.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che, in base al regolamento e alle prassi, le votazioni per alzata di mano non prevedono nessuna registrazione delle posizioni di voto. Si dichiara nondimeno disponibile, per garantire la trasparenza, a far ripetere la votazione.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede al presidente di voler ripetere la votazione.

Luigi GALLO, *presidente*, non essendovi obiezioni, pone nuovamente in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente. Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395 Gallo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, premette che la proposta di legge C. 395, a firma del presidente Gallo, di cui oggi si avvia l'esame in sede referente, si muove su due fronti. Da un lato intende dare agli scienziati e ai ricercatori la possibilità di condividere le proprie informazioni e al tempo stesso di accedere alla letteratura scientifica in modo libero, aperto, condiviso, tempestivo. Dall'altro lato, fine non meno importante, intende aprire l'enorme e variegato mondo della produzione scientifica alla possibilità di consultazione, studio ed approfondimento per cittadini, centri di ricerca, esperti, *stakeholder*, mondo della comunicazione, Paesi in via di sviluppo. Questa premessa inerente il mondo accademico e il mondo dei non addetti ai lavori è fondamentale per comprendere come il tema dell'*Open Access* sia una questione tutt'altro che tecnica, ma di grande rilevanza sociale e culturale, soprattutto in un Paese e in un'epoca in cui si registrano picchi di analfabetismo molto elevati, difficoltà nell'accesso all'informazione di qualità e al sapere, diffusione di informazioni difficilmente verificate e spesso approssimative, soprattutto sulla stampa. L'accesso aperto all'informazione scientifica lavora in questa direzione, quindi, e rappresenta un cambiamento importante rispetto allo *status quo* sia per gli addetti ai lavori sia per il pubblico generalista, con importanti ricadute inoltre sia su enti di ricerca con meno possibilità di spesa sia ancora sui Paesi in via di sviluppo, che con difficoltà possono progredire senza un modello di accesso alla ricerca scientifica, e relative pubblicazioni, che sia sostenibile anche dal punto di vista economico. Attraverso l'ac-

cesso aperto (in inglese *open access*, di qui l'acronimo OA) diventa infatti possibile avere libero accesso in rete all'informazione scientifica (articoli e libri di ricerca scientifica o dati scientifici), riducendo la distanza tra la fase della ricerca, la fase della divulgazione scientifica e quella della fruizione.

Il tema dell'*open access*, inteso come accesso aperto all'informazione, rafforza un impegno ancora più ampio, per il Parlamento e per questa Commissione, che guarda a forme nuove oramai indispensabili per permettere a tutti e tutte di approcciare ogni tipo di informazione, soprattutto là dove prodotta grazie a fondi pubblici e quindi a soldi dei contribuenti. Non si tratta di una stravaganza o iniziativa isolata, ma di una strada sulla quale il Paese è in grande ritardo. Parimenti non va confuso l'accesso aperto – *open* – con l'accesso gratuito – *free*.

Ricorda che aprire l'accesso all'informazione scientifica di qualità significa anche accelerare sui temi dell'innovazione, della sperimentazione, degli investimenti e dei mercati e non solo della ricerca pura. Sottolinea che la proposta di legge in esame e le riflessioni che ne stanno alla base intendono dare un'accelerazione anche dal punto di vista culturale a temi, a modalità di produzione e di fruizione di informazione e a un sapere sui quali tanti Paesi, anche europei, stanno ormai procedendo in maniera spedita (basti pensare a Germania, Austria, Spagna, Canada e USA).

Rappresenta che attualmente esistono due diversi sistemi editoriali: il sistema *reader pay*, in cui il lettore paga un contributo alle case editrici – che detengono rilevanti quote di mercato in termini di riviste e archivi – per avere accesso ad una conoscenza scientifica di qualità e il sistema *author pay* in base al quale sono gli autori della ricerca a dover pagare per vedere pubblicato il loro articolo su piattaforme in rete gratuite per gli utenti.

A livello generale, sono tre le dichiarazioni fondative dell'OA: « *Budapest open access initiative* » (febbraio 2002), « *Bethesda statement on open access publi-*

shing » (giugno 2003) e « *Berlin declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities* » (ottobre 2003).

Il 17 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), in cui, dopo aver ricordato che le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, la Commissione evidenzia che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici. La Commissione suggerisce una maggiore integrazione degli attori sociali per interagire nel ciclo di ricerca, poiché si migliorano la qualità, la pertinenza, l'accettabilità e la sostenibilità dei risultati dell'innovazione grazie all'integrazione delle attese, delle necessità, degli interessi e dei valori della società. Inoltre, dovrebbe essere migliorato il livello di informazione, fornendo ai ricercatori indicazioni più precise su come conformarsi alle politiche di accesso aperto, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l'accesso aperto alle loro pubblicazioni.

La Commissione europea ha, dunque, raccomandato di provvedere affinché la messa a disposizione in modalità di accesso aperto delle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga il prima possibile, e comunque non più di sei mesi dopo la pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane. Ha, altresì, raccomandato di provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici e le istituzioni accademiche che li ricevono definiscano politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e per l'accesso aperto alle stesse. Analogamente, il programma dell'Unione europea Horizon 2020 vincola alla pubblicazione in accesso aperto tutta

la ricerca prodotta con i propri fondi in Europa nel periodo 2014-2020. La Commissione ha anche adottato il 25 agosto 2016 le proprie linee guida in materia, alle quali l'Italia non si è ancora allineata.

Per realizzare l'accesso aperto, esistono due principali opzioni di *policy*. La prima opzione è il *self-archiving* (cosiddetta via verde) ovvero la ripubblicazione in archivi istituzionali e disciplinari ad accesso aperto di opere già apparse in forme editoriali tradizionali (il che avviene solitamente dopo un periodo di « embargo », durante il quale la rivista detiene i diritti di pubblicazione del testo). Tale metodo consente agli autori di scegliere liberamente la rivista su cui pubblicare e di caricare autonomamente il prodotto della propria ricerca in *repository* o directory OA: questo in un secondo momento o contemporaneamente, a seconda della tipologia di contratto di cessione dei diritti stipulato con la casa editrice o alla normativa vigente. La seconda opzione è la pubblicazione della ricerca in riviste o collane di libri che nascono ad accesso aperto (è la cosiddetta via aurea) ovvero sono fruibili gratuitamente dal lettore. La modalità « *open* » fa riferimento ad un concetto più esteso della semplice gratuità: quello di una filosofia della distribuzione di conoscenza a disposizione dei più, anche e soprattutto fuori dal mondo accademico. *Open Access* è l'accesso libero e immediato ai risultati e ai dati della ricerca. Il principio è che i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili. I vantaggi per chi fa ricerca sono molteplici: le idee circolano prima e circolano di più, quindi la conoscenza cresce più rapidamente e l'intera società ne trae beneficio; i lavori ottengono maggiore visibilità e maggiore riconoscimento delle competenze; il processo di ricerca è più trasparente.

In Italia la materia è attualmente disciplinata, in particolare, dai commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il comma 2 dell'articolo citato affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla ge-

stione dei finanziamenti alle ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici: ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite all'anno. Tali articoli devono includere una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno, ovvero tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro ventiquattro mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Il comma 2-*bis* esclude l'applicazione delle disposizioni anzidette quando i diritti sui risultati delle ricerche siano tutelati come diritti di proprietà industriale ai sensi del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Il comma 3 dispone che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono adottare strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che gestiscono. A titolo esemplificativo, vengono citate quelle riguardanti l'Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Questo è il quadro normativo vigente, cui la proposta di legge al nostro esame apporta alcune modifiche. Queste ultime tendono a rimarcare la natura del tutto non commerciale dell'accesso aperto alla

comunicazione scientifica; a rimuovere il limite per cui l'obbligo di pubblicazione in accesso aperto vale per i soli articoli pubblicati in periodici aventi almeno due uscite annue (affinché ciò avvenga anche per gli atti dei convegni realizzati dalle università pubbliche); a includere nell'ambito di applicazione della disciplina anche il materiale audio-visivo a carattere scientifico; a precisare che l'accessibilità a titolo gratuito deve poter avvenire dal luogo e nel momento che preferisce l'utente.

Altre modifiche riguardano la durata dei periodi di « embargo » prima della pubblicazione in archivi ad accesso aperto, per chi sceglie la via del *self-archiving*, e tendono a ridurre tali periodi per allineare la normativa italiana alla raccomandazione europea. È poi prevista la nullità del contratto di edizione se l'editore della prima pubblicazione ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi o se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità del *self-archiving* hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione. Lo scopo è di contrastare clausole contrattuali che, di fatto, possano impedire la ripubblicazione dell'opera scientifica in accesso aperto nei termini previsti dalla legge. Infine, la proposta di legge chiama il Ministro dello sviluppo economico a istituire una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica con il compito di promuovere la comunicazione delle nuove scoperte scientifiche mediante i canali RAI.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso di ritenere che il tema affrontato dalla proposta di legge sia assai interessante, ricorda che esso è stato dibattuto anche all'inizio della scorsa legislatura. Al fine di approfondire la conoscenza dei diversi aspetti delle misure contenute nel provvedimento, propone lo svolgimento di audizioni mirate e selettive di editori specializzati, rettori e istituti di ricerca scientifica.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto della proposta della deputata Piccoli Nar-

delli, della quale si potrà discutere nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

RISOLUZIONI

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.

7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei.

(Discussione e rinvio).

Luigi GALLO, *presidente*, introducendo l'esame, ricorda che l'area di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata è iscritta nella lista ONU dei siti patrimonio dell'umanità e che le linee guida dell'Unesco per tali siti prescrivono l'adozione di piani di gestione che non si limitino a prendere in considerazione il sito, ma creino intorno ad essi una zona di rispetto (cosiddetta « buffer zone »), ossia un'area che garantisca ai beni patrimonio dell'umanità un livello di protezione aggiuntivo.

Con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è stata istituita la *governance* del Grande Progetto Pompei, che prevede un direttore generale di progetto, un'Unità Grande Pompei e un comitato di gestione: in sostanza una cabina di regia composta dai ministri competenti, dal presidente della regione Campania, dal sindaco di Napoli, dai sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Successivamente, sempre nel 2013, con appositi protocolli d'intesa è stato definito dalle amministrazioni competenti (il Ministero dei beni e delle attività culturali, la regione Campania, la provincia di Napoli e i comuni territorialmente interessati) il piano di gestione per la zona di rispetto attorno a

Pompei. In particolare il piano individua una nuova zona di rispetto, che comprende quasi totalmente i territori comunali di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. L'obiettivo del piano è creare un sistema unitario di turismo sostenibile in tutta l'area vesuviana, attraverso l'individuazione di percorsi tematici intorno ai quali organizzare un sistema turistico territoriale.

L'obiettivo era quello di realizzare un'azione di sistema, con collegamenti tra i diversi comuni dell'area. L'attuazione del piano sta però procedendo molto a rilento. La Commissione cultura ha anche svolto nel corso della XVII legislatura audizioni sullo stato di attuazione del Grande Progetto Pompei, sentendo il Direttore generale di progetto. Dall'audizione è emerso che le ragioni del ritardo sono più di una. In primo luogo, è emersa la difficoltà degli enti locali a produrre proposte progettuali in una visione di sistema. In secondo luogo, si è formato un contrasto tra le parti rispetto a un progetto che non ha trovato d'accordo tutte le comunità locali: si tratta della proposta – avanzata da Ferrovie dello Stato e dall'Ente autonomo Volturno (ex Circumvesuviana) – di creare un *hub* ferroviario presso Pompei Scavi sulla linea Napoli-Salerno. Molti temono che questa soluzione finisca col far confluire i flussi turistici solo nel sito di Pompei, scavalcando la stessa città di Pompei, oltretutto tutti gli altri siti dei comuni della zona di rispetto. In terzo luogo, si starebbe valutando la creazione di una linea aerea, con connessa soppressione di un tratto di linea ferroviaria costiera, la qual cosa potrebbe però avere ripercussioni sul traffico dei pendolari.

La risoluzione proposta cerca di dare al Governo un indirizzo per trovare soluzioni utili a realizzare un piano con una visione di sistema. In generale, è essenziale creare un modello che possa poi essere applicato anche in altre aree del territorio, funzionale a valorizzare vaste aree circostanti siti di interesse storico o archeologico.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso che il suo gruppo ritiene che il tema sia importante, chiede se da parte della maggioranza vi sia la disponibilità a ragionare in vista della redazione di una risoluzione condivisa nell'impianto anche dalle minoranze.

Luigi CASCIELLO (FI) dichiara che anche il suo gruppo ritiene importante il tema posto dalla risoluzione ed è disponibile a lavorare per un testo di sintesi che sia il più ampiamente possibile condiviso.

Luigi GALLO, *presidente*, assicura che da parte sua e della maggioranza vi è disponibilità ad aprire un confronto di merito per addivenire a un testo di risoluzione il più possibile condiviso da tutti. Quindi, considerato che la Commissione sta lavorando dalle ore 10, propone di aggiornare la discussione ad altra data. Preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 6, comma 3-*quinquies*, introdotto dal Senato, prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE);

sulla questione dei diplomati magistrali – apertasi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con cui è stato stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente – è già intervenuto, con altra e preferibile soluzione, l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, come modificato dal Parlamento in sede di conversione, il quale per un verso ha disposto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con

la decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; e per l'altro verso ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati magistrali, nonché ai laureati in scienze della formazione primaria in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole;

va pertanto valutato favorevolmente l'emendamento 6.60 al decreto-legge in esame, presentato dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente (Affari costituzionali e Bilancio), volto a sopprimere dal testo il citato comma 3-*quinquies* dell'articolo 6;

il giudizio è favorevole anche sugli emendamenti 6.62 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni I e V, che differiscono di un anno (e quindi al 1° settembre 2019) l'applicazione delle norme di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 62 del 2017, in base alle quali la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono requisiti per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato;

parimenti condivisibile appaiono infine l'emendamento 6.3 dei relatori, che fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro

cui i docenti possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l'anno scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione; e l'emendamento 6.60 dei relatori, nella parte in cui sopprime i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 6, introdotti dal Senato, i quali sono volti a modificare la disciplina vigente in materia di requisiti per la nomina e di durata dell'incarico del personale impiegato nelle scuole italiane all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al decreto-legge siano apportate le modifiche definite dagli emendamenti 6.60, 6.62, 6.63 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente.

ALLEGATO 2

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di propria competenza il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che l'articolo 6 proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto;

visto che, il medesimo articolo 6, al comma 2, estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 97/2004 (convertito dalla legge n. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

considerato che, gli emendamenti 6.62 e 6.64, approvati dalle Commissioni I e V della Camera, introducono il comma 3-decies al medesimo articolo 6, che differisce di un anno la disciplina sui requisiti per l'ammissione all'esame di stato, e in particolare la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (previste dal decreto legislativo n. 62/2017), generando altresì uno stato di incertezza con riferimento all'annuncio del

ministro Bussetti che ha già calendarizzato le prove dal 4 al 30 marzo 2019;

considerato altresì che il provvedimento in esame consente di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero;

visto che i commi 3-sexies e 3-septies differiscono al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio;

considerato inoltre che il comma 3-novies proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge 189/2016 (convertito dalla legge n. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria);

rilevato che, per quanto attiene agli interventi di edilizia scolastica, non risulta la proroga delle risorse destinate al finanziamento di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, stanziata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;

visto che, in fase di discussione nelle Commissioni referenti i relatori hanno proposto l'abrogazione del comma 3-*quinquies*, che riapre sostanzialmente le graduatorie ad esaurimento (GAE), consentendo l'inserimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 e dei docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nella fascia aggiuntiva che era stata istituita dal citato articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216/2011 solo per alcune categorie;

ricordato che, relativamente ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, cui fa riferimento la disposizione, l'articolo 4 del decreto-legge 87/2018 (c.d. decreto « dignità »), con la finalità di « salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'a.s. 2018/2019 », interviene sulla disciplina applicabile ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento – dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali;

evidenziato che, alla luce del combinato disposto della disposizione in esame e delle previsioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 87/2018 (c.d. decreto « dignità »), si è creato uno stato di confusione e incertezze in materia di graduatorie che nonostante l'abrogazione della disposizione rischia di permanere;

evidenziato infine che, il provvedimento in esame interviene su un tema importante e delicato come quello dei vaccini prorogando la vigenza dell'articolo 3 della legge n. 119 del 2017 e rinviando al 2019/2020 l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia: il che ha generato uno stato di grande confusione e molteplici critiche, che hanno portato a un parziale dietrofront della maggioranza, a seguito anche dell'audizione degli esperti ascoltati dalla Commissione Affari costituzionali;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ascani, Piccoli Nardelli, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Anzaldi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 77

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 81

ALLEGATO (*Parere approvato*) 83

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Anna Bilotti, alla quale rivolge, anche a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Caterina Licatini.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato in prima lettura.

Fa presente che, come stabilito a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 agosto, il parere sarà espresso nella seduta convocata al termine del seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, previsto alle ore 15 di oggi.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, fa presente, in via preliminare, che nella relazione si soffermerà prevalentemente

sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione.

Pertanto, segnala molto brevemente che l'articolo 1 riguarda gli enti territoriali, mentre l'articolo 1-*bis* reca disposizioni finanziarie per gli enti locali. Il successivo articolo 2 interviene in materia di giustizia. In particolare, al comma 3, proroga il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio e differisce di ulteriori due anni, al comma 3-*quater*, l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 4, riguardante le infrastrutture, introduce, tra l'altro, proroghe in materia di corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico (comma 2). A tale riguardo, precisa che il decreto-legge proroga nuovamente, al 31 ottobre 2019, l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Come si legge nella relazione illustrativa, l'ulteriore differimento dell'applicazione del decreto ministeriale si rende necessario a causa delle criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità Marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine e acque interne, e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli Uffici territoriali del Corpo. La norma, inoltre, reca l'ulteriore proroga, al 31 ottobre 2019, delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Ricorda che il già citato decreto

ministeriale 29 luglio 2016, n. 206, individua i criteri generali per l'ordinamento della formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l'attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione.

Dopo avere segnalato che l'articolo 4-*bis* proroga alcuni termini in materia di emittenti radiofoniche e televisive, osserva che l'articolo 5 interviene, al comma 1, in materia di politiche sociali, modificando i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprimendo la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile. Il comma 1-*bis* – approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite I e V – proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2018 la conclusione dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Passa, quindi, all'articolo 6, che reca proroga di termini in materia di istruzione e università: segnala, in particolare, le disposizioni in materia di valutazione delle domande relative al V quadrimestre della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2016-2018 (al comma 1); l'estensione all'anno accademico 2018-2019 della possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) (comma 2); la proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero (comma 3). Infine, i

commi da *3-bis* a *3-quater* intervengono in materia di permanenza in servizio all'estero del personale scolastico, mentre il comma *3-quinquies* prevede la possibilità per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE); tali ultimi commi, tuttavia, approvati per errore nel corso dell'esame al Senato, sono stati soppressi con apposito emendamento da parte delle Commissioni competenti in sede referente.

Segnala che l'articolo 7 dispone espressamente con legge, coerentemente con quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2018, l'estensione anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 dell'assegnazione della Carta elettronica per i giovani – la cosiddetta *Card* cultura – e che i successivi articoli 8 e *8-bis* intervengono in materia sanitaria.

Rileva, quindi, che l'articolo 9, che introduce disposizioni riguardanti i territori colpiti da eventi sismici, al comma 1, modificando l'articolo *1-septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero. Il comma *1-bis* estende l'applicazione di tale disposizione anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ricorda che oggetto della procedura di recupero sono agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, dichiarate contrari ai Trattati dell'Unione europea e oggetto di recupero dai beneficiari in base alla decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015. Il termine oggetto di proroga, da centoventi a

trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, riguarda la presentazione, a pena di decadenza, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi venticinque giorni, l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

Segnala, infine, che i commi *2-ter* e *2-quater* introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Rileva, quindi, che gli articoli *9-bis* e *9-ter* introducono proroghe di termini in materia, rispettivamente, di normativa per la prevenzione degli incendi nelle strutture turistico ricettive e di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici. L'articolo 10 introduce disposizioni riguardanti la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019 e l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza, mentre l'articolo 11 modifica alcuni termini in materia bancaria. L'articolo *11-bis* dispone proroghe di termini al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese. L'articolo *11-ter* prevede la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). L'articolo *11-quater*, infine, dispone la proroga

per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.

Segnala che l'articolo 12 dispone un rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti e aziende ammessi ad operare con il Mediocredito concedono per attività di sostegno all'*export*; l'articolo 13 modifica la disciplina dei criteri di utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; l'articolo 13-*bis* riguarda la disciplina transitoria di recepimento della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; l'articolo 13-*ter* introduce il diritto al compenso per il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, vietato dalla legislazione vigente (articolo 63, comma 9, del decreto legislativo n. 179 del 2016, contestualmente abrogato). L'articolo 14, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Carlo FATUZZO (FI), dopo avere ringraziato la relatrice per il suo esauriente lavoro, dichiara il suo apprezzamento, tra l'altro, per le disposizioni riguardanti la proroga di termini in materia di salvamento acquatico e ricorda di avere dovuto conseguire una abilitazione simile per potere svolgere l'attività di radiotelegrafista. Tuttavia, lamenta la mancata considerazione nel decreto-legge di alcune tematiche, almeno altrettanto se non più significative, tra cui, in particolare, la proroga, da lui ritenuta necessaria, delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in materia di APE sociale, la cui vigenza scade il 31 dicembre 2018. Auspica che la Commissione, nel parere che dovrà esprimere sul provvedimento, inviti le Commissioni di merito, che ancora devono concludere l'esame in sede referente, a introdurre disposizioni che permettano di usufruire di tale istituto anche nel prossimo anno.

Debora SERRACCHIANI (PD), pur apprezzando il lavoro della relatrice, dichiara che il suo gruppo ritiene grave la mancata considerazione nel provvedimento di temi di grande importanza. Si riferisce, tra le altre, alle questioni riguardanti il bando per le periferie, il cosiddetto « bando bellezza » e le misure a tutela dei risparmiatori delle banche venete poste in liquidazione. Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse della Commissione, stigmatizza il mancato accoglimento da parte delle Commissioni di merito delle proposte emendative presentate dal Partito democratico sul tema pensionistico che, almeno stando alle sue dichiarazioni, è molto sentito anche dal ministro Di Maio. Una delle proposte respinte riguarda la proroga al 2019 dell'istituto dell'APE sociale, che potrebbe dare risposte ai lavoratori in attesa della riforma della legge Fornero, preannunciata dalla maggioranza, ma i cui tempi, per forza di cose, non potranno essere brevi. Allo stesso modo, le Commissioni di merito hanno respinto le proposte emendative presentate dal suo gruppo, riguardanti la conciliazione dei tempi di vita familiare e dei tempi di lavoro, i cosiddetti *voucher* per il baby sitting, nonché il congedo di paternità e il congedo parentale per i padri lavoratori, temi che dovrebbero essere considerati di grande importanza, indipendentemente dal colore politico dei deputati. Infine, segnala che da notizie di stampa risulta che il Governo abbia intenzione di adottare un nuovo decreto-legge di proroga di termini entro la fine dell'anno. Sarebbe utile capire se tali notizie siano fondate, in quanto ciò potrebbe influire sulle posizioni delle forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, anche considerato il fatto che sarebbe la prima volta che, nel giro di pochi mesi, si adottano due distinti provvedimenti di urgenza per prorogare termini di disposizioni legislative, legittimando il sospetto che il Governo, da un lato, non è pronto all'adozione di provvedimenti strutturali e, dall'altro, non ha una visione organica delle cose fare. Da ultimo, osserva che non è stata affrontata dal decreto-legge in

esame la questione dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Dignità, che, rimanendo irrisolta, è causa di grandi incertezze per coloro che devono applicarne le norme, come dimostra il notevole numero di ricorsi già presentati.

Walter RIZZETTO (FDI), dopo avere ringraziato la relatrice per l'esauritiva relazione, lamenta la mancata approvazione da parte delle Commissioni di merito di norme che avrebbero dato un seguito al lavoro della Commissione nella scorsa legislatura, su temi sui quali si era registrata una sostanziale convergenza tra i gruppi. Si tratta, a suo avviso, di proposte di buon senso, che, pur non avendo un eccessivo impatto finanziario, sarebbero tuttavia in grado di dare risposte alle esigenze di ampie categorie di lavoratori. Si riferisce, in particolare, alla proroga della validità delle graduatorie in scadenza dei concorsi pubblici, alla proroga dell'istituto di « Opzione donna », alla proroga delle disposizioni relative alla circolazione dei prestatori di servizi all'interno dell'Unione europea. Sono temi sui quali la maggioranza ha spesso rinviato la soluzione alla prossima legge di bilancio o ad un nuovo decreto-legge di proroga di termini, sedi nelle quali, a suo giudizio, tali problematiche difficilmente troveranno spazio, a causa della necessità di conciliare le molteplici, ingenti esigenze finanziarie richieste per l'attuazione di un gran numero di interventi, nonché dell'obbligo di rispettare la compatibilità con i vincoli europei. Spera tuttavia che, prima della conclusione del loro esame, le Commissioni di merito introducano almeno disposizioni riguardanti la proroga dell'istituto dell'APE sociale, unico provvedimento condivisibile adottato dal precedente Governo, e il bando per le periferie, su cui si sono mobilitati gli amministratori locali, in quanto le risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni interessati possono, anche indirettamente, spingere alla creazione di nuova occupazione. Dalle decisioni che saranno adottate dalle Commissioni I e V su tali temi, infatti, dipenderà l'atteggiamento che il suo gruppo terrà nel

corso dell'esame in Assemblea del decreto-legge.

Carmela BUCALO (FDI) intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di introdurre la proroga al 31 dicembre 2019 delle disposizioni riguardanti le verifiche di stabilità antisismica delle scuole e il rilascio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), indispensabili per mettere a disposizione delle scuole i fondi necessari per mettere a norma gli edifici scolastici, la cui attuale pericolosità, ad esempio nella provincia di Messina, mette a rischio il regolare inizio del prossimo anno scolastico.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine del seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, previsto alle ore 15 di oggi.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 16.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, deputata De Lorenzo, ha svolto la relazione e che, come stabilito a seguito della

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 agosto, il parere sarà espresso in questa seduta.

Invita, quindi, la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo per dichiarazione di voto e rifacendosi a quanto affermato nella seduta antimeridiana, lamenta l'assenza, nella proposta di parere della relatrice, di un riferimento alla necessità di prorogare al 2019 l'istituto dell'APE sociale e, pertanto, ove la relatrice non ritenesse di integrare in tal senso la sua proposta di parere, intende verificare la possibilità di presentare una proposta di parere alternativa.

Andrea GIACCONE, *presidente*, allo scopo di permettere ai gruppi di approfondire tale questione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 16.20.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che è pervenuto alla presidenza un documento nel quale il deputato Fatuzzo chiede alla relatrice la modifica della sua

proposta di parere allo scopo di introdurre un riferimento alla necessità di prorogare al 2019 l'istituto dell'APE sociale.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, non ritiene di aderire alla richiesta del deputato Fatuzzo, confermando i contenuti della proposta di parere illustrata in precedenza.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, poiché né il provvedimento, né la proposta di parere della relatrice toccano temi ritenuti indispensabili dal Partito democratico, quali lo sblocco del bando per le periferie e dei relativi finanziamenti, il decreto attuativo delle disposizioni per l'indennizzo dei risparmiatori delle banche venete poste in liquidazione, la proroga dell'APE sociale, né altri interventi in materia pensionistica utili a dare risposte ai lavoratori in attesa delle preannunciate misure di riforma della legge Fornero.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;

considerato che l'articolo 5, al comma 1, modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile;

preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni;

apprezzata, all'articolo 9, la proroga dei termini della procedura per il recupero

degli aiuti, concessi nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;

tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018-2019 nell'Italia centrale e nell'isola di Ischia, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, già prevista per l'anno scolastico 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 84

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 91

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, ricorda che il decreto-legge oggetto di esame riguarda ambiti diversi che non hanno una spiccata attinenza con la materia di competenza della Commissione e che, per una più approfondita analisi del contenuto del provvedimento, ritiene comunque utile rinviare alla esauriente documentazione predisposta dagli Uffici. Il-

lustrando sinteticamente le disposizioni che rappresentano il nucleo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante la proroga dei termini previsti da una serie di norme, già approvato, con modificazioni, dal Senato in data 6 agosto 2018, ricorda che il testo è composto da 24 articoli e riguarda materie che vanno dagli enti territoriali alle infrastrutture e trasporti, dall'istruzione e università alla salute, dalla giustizia alla finanza e impresa. Si tratta di disposizioni necessarie soprattutto per la continuità, l'efficienza e l'incisività dell'azione amministrativa. Per quanto riguarda l'articolo 1, recante disposizioni in materia di enti territoriali, rileva che il primo comma conferma per l'anno 2018 le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Evidenzia che nel bilancio di previsione per il 2018, il richiamato Fondo sperimentale presenta una dotazione pari a 106,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a suo avviso,

particolarmente esigua se si pensa che nel 2012 lo stesso poteva contare su un ammontare di risorse finanziarie lorde pari a 1.309,9 milioni di euro, una disponibilità che nel tempo è stata erosa a seguito delle manovre di finanza pubblica e da disposizioni normative. Osserva che lo stesso comma dell'articolo 1 conferma la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province delle regioni Sicilia e Sardegna, mentre il secondo comma fissa per il 31 ottobre l'unica data per lo svolgimento delle elezioni provinciali, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure elettorali. A tal proposito, va precisato che se, nella medesima provincia, uno dei due organi, presidente o consiglio, è in scadenza entro il 31 ottobre 2018 e l'altro successivamente, purché entro il 31 dicembre, le elezioni per il rinnovo del secondo sono anticipate e avvengono contestualmente al primo. In tal caso, la conclusione del mandato del secondo organo verrebbe anticipata al 31 ottobre. Sempre l'articolo 1, nei successivi commi, reca la proroga in ordine all'irrelevanza ai fini della procedura di dissesto, per il 2018, del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei Piani di riequilibrio finanziari originari per gli enti locali che abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario; la proroga alla disapplicazione delle sanzioni dell'Equilibrio di bilancio da parte di province e città metropolitane. Rileva che l'articolo 1-bis reca la proroga per la cessione di ulteriori Spazi finanziari da parte di regioni e province autonome per gli enti locali. Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in materia di giustizia, rileva che si prevede il posticipo al 1° aprile del 2019 dell'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni; la sospensione sino al 15 febbraio 2019 dell'efficacia delle regole che disciplinano la partecipazione a procedimenti penali tramite videoconferenza; la proroga al 31 dicembre del 2021 del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate dei Tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio; l'anticipazione al 21 febbraio di ciascun anno del termine entro il quale deve essere riscosso

il contributo assicurativo per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile; lo slittamento di due anni dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli esami di abilitazione forense. Rileva che l'articolo 3, recante disposizioni in materia di ambiente e energia, prevede la proroga al 31 agosto del 2019 del termine per la denuncia del possesso di animali di compagnia appartenenti a specie esotiche invasive; della proroga al 1° luglio 2020 della cessazione del regime denominato « maggiore tutela » nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica; infine, della proroga di 24 mesi del termine entro il quale impianti geotermoelettrici e solari termodinamici devono entrare in esercizio per ottenere gli incentivi previsti dal decreto interministeriale del 23 giugno 2016. Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di infrastrutture e comunicazioni, segnala che le proroghe contemplate dai commi che integrano questo articolo riguardano l'edilizia scolastica, prevedendo il differimento al 31 dicembre 2019 del termine per individuare le modalità di impiego delle risorse ad essa destinate; i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, con il posticipo al 30 giugno del termine per la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'avvenuta realizzazione degli interventi; l'individuazione dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione per il salvamento acquatico, con una proroga al 31 ottobre 2019; l'obbligo della patente nautica per la guida di motori con cilindrata superiore ai 750 cc, con il differimento al 1° gennaio 2019; il termine entro cui pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale risulta differito al 2 dicembre 2018; la limitazione al solo anno 2017 dell'obbligo per le regioni, che così avranno condizioni meno stringenti, di certificare l'erogazione agli enti locali delle risorse per lo svolgimento delle funzioni ad esse conferite; la modifica delle scadenze previste dalla disciplina che attiene all'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena. L'articolo

4-bis, in materia di comunicazioni, dispone la proroga al 2019 del regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti radiofoniche locali. Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di politiche sociali, segnala che la norma si occupa della modifica dei termini di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE. Il tutto allo scopo di consentire interventi tecnici volti a fornire ai cittadini una accessibilità più semplice e a soddisfare le esigenze legate alla tutela della riservatezza. Evidenzia che, con l'articolo 6, in materia di istruzione e università, caso vengono prorogati al 31 ottobre 2018 i termini dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN); viene prorogata l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM); viene prorogata la graduatoria in vigore quest'anno per le assegnazioni temporanee di personale da destinare alle scuole italiane all'estero; viene prorogato l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione nel corso dell'anno 2017-2018; viene differito al 31 dicembre 2018 sia il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme antincendio, sia il termine per la verifica della vulnerabilità sismica di ogni immobile adibito ad uso scolastico sito nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2; viene spostata all'anno scolastico 2019-2020 l'applicazione del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente; viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Rileva che l'articolo 7, in materia di cultura, prevede l'estensione ai soggetti che compiono 18 anni nel 2018 dell'assegnazione della cosiddetta « Card cultura » da utilizzare per l'ingresso, ad esempio, in musei, teatri,

cinema, aree archeologiche ed anche per l'acquisto di libri. Segnala che la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con 290 milioni di euro annui. Osserva che l'articolo 8, in materia di salute, proroga al 1° dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di ricetta elettronica per le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati; dispone la proroga dei criteri di riparto tra le regioni della quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; procede alla proroga di alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria; procede alla sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo; dispone la posticipazione al 31 dicembre 2019 della scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima. Rileva che l'articolo 8-bis dispone la riapertura – limitatamente ai produttori artigianali – del termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Fa presente che l'articolo 9, relativo a eventi sismici e rifugi alpini, segnatamente alle fattispecie previste dal comma 1 e 1-bis, delinea profili di competenza della Commissione in quanto si occupa della proroga e della estensione dei termini della procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi in relazione al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Nello specifico, viene disposto che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici in oggetto e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati

illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Per quanto concerne il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, rileva che esso estende il termine di trecento giorni anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018). Per completezza d'informazione, ricorda che la Commissione europea, ritenendo gli aiuti in oggetto non destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali denunciate perché hanno portato beneficio non soltanto a imprese effettivamente danneggiate, ma a tutte le imprese aventi sede legale o operativa nelle aree dichiarate « disastrose » dalle autorità italiane, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente subito o meno danni in seguito alla rispettiva calamità, ha dichiarato illegittimi gli aiuti di Stato di cui si tratta con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 e che il Presidente del Consiglio dei Ministri con un suo decreto del 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali la nomina di un commissario straordinario al quale è concesso, in base all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alle politiche e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, un termine di quarantacinque giorni per l'emanazione del provvedimento di recupero degli aiuti. Rileva che andrebbe preso in esame l'impatto di una ulteriore proroga del termine per le comunicazioni, da 180 a 300 giorni, sui tempi della procedura di recupero degli aiuti ad opera del commissario straordinario, soprattutto tenuto conto degli obblighi imposti agli Stati membri dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla restituzione degli aiuti illegittimi e delle sanzioni a cui andrebbe incontro l'Italia nel caso di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne le altre disposizioni dell'articolo 9, richiama la rimodulazione

allo stesso livello del 2018 della percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016; la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per il percepimento dei contributi per i lavori eseguiti relativi agli interventi di immediata esecuzione; l'introduzione di disposizioni che mirano a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, tra cui la possibilità di derogare al numero minimo e massimo di alunni previsto per classe; la proroga al 1° gennaio 2020 dei termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016; la modifica di alcuni aspetti della disciplina degli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito dei terremoti che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Infine, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la presentazione della documentazione antincendio nei rifugi alpini. Fa presente che l'articolo 10, in materia di sport, dispone la proroga al 31 maggio 2019 del termine per la consegna delle opere previste per la realizzazione dell'Universiade che si terrà a Napoli nel 2019 e l'individuazione nel « Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 » del Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva. Dopodiché, la norma procede alla modifica della composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano e all'adeguamento entro il 31 dicembre 2018 da parte dell'ACI-Automobile Club d'Italia ai principi generali in materia di società a partecipazione pubblica, anche in relazione all'organizzazione del Gran premio d'Italia di Formula 1 di Monza. Osserva che l'articolo 11, relativo al settore bancario, modifica alcuni ter-

mini relativi ai processi di riforma delle Banche popolari e delle Banche di credito cooperativo; si dispone la proroga delle misure che consentono di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese; si dispone la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA); infine, si proroga per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, allo scopo di definire il sesto aumento generale di capitale. Fa presente che l'articolo 12, relativo al Mediocredito, dispone il rifinanziamento del Fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti e le aziende ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito concedono per attività di sostegno all'*export*. Per quanto riguarda l'articolo 13, in materia di investimenti e agenda digitale, segnala che la disposizione interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese prorogando al 31 ottobre 2018 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che attiene al riparto delle risorse in questione; inoltre, la stessa disposizione prevede, da un lato, a variare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo differendo al 2020 l'efficacia delle convenzioni finalizzate alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e, dall'altro, a ripartire fra le regioni a Statuto ordinario gli spazi finanziari per il 2018 e per il 2019 nella misura di 500 milioni di euro annui. Rileva che l'articolo 13-*bis* interviene sulla disciplina transitoria relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante l'abrogazione della Direttiva 2009/40/CE. Evidenzia che l'articolo 13-*ter* abroga la norma secondo cui non è dovuto alcun compenso al Commissario straordinario

per l'attuazione dell'Agenda digitale, disponendo una copertura finanziaria pari a 60 mila euro per il 2018 e a 160 mila per il 2019.

Concludendo la relazione, segnala alcune disposizioni che pur non investendo direttamente le materie di competenza della Commissione rivestono un rilievo di carattere europeo. In particolare, ricorda l'articolo 3, comma 1, sul possesso di animali appartenenti a specie esotiche invasive; l'articolo 3, comma 1-*ter*, che interviene sui meccanismi incentivanti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili; l'articolo 4, comma 3-*bis*, sul trasporto pubblico; l'articolo 4, comma 3-*quater*, sull'affidamento dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; l'articolo 6, comma 3, sulla selezione del personale per scuole italiane all'estero; l'articolo 8, commi 1-2, che proroga la decorrenza dell'obbligo di ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, come richiesto dalla direttiva 2001/82/CE; l'articolo 8, comma 4-*ter*, sui medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea presenti sul mercato italiano; l'articolo 13-*bis* sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che differisce gli effetti del decreto ministeriale 19 maggio 2017 con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/45/UE.

Piero DE LUCA (PD) esprime forti riserve su tre punti del testo all'esame che gli sembrano particolarmente critici: quanto recato dal decreto in materia di obblighi vaccinali, piano periferie e tematica degli aiuti di Stato per i danni rimborsati a causa di eventi sismici.

Sul primo punto ricorda che la proroga degli obblighi vaccinali prevista nel decreto all'esame viola, a suo avviso, l'articolo 168 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che obbliga gli Stati membri a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Sottolinea, inoltre, che, oltre alla richiamata norma di rango primario, la disposizione in oggetto violerebbe, a suo avviso, anche una serie di ulteriori norme dell'ordinamento europeo.

Richiama in proposito la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità, il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, le Conclusioni del Consiglio sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (2011/C 175/03), le Conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica (2014/C 438/04) e le Conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa (2011/C 202/02). Osserva come le citate disposizioni si porrebbero, inoltre, in contrasto con il Piano d'azione europeo per le vaccinazioni (*European Vaccine Action Plan 2015-2020, EVAP*), finalizzato a fornire agli Stati membri una guida per la realizzazione dell'obiettivo di una regione libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, nonché, contraddicendo, di fatto, quanto affermato dal Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2017, che ha rilevato che non è possibile morire nel 2017 per malattie che dovevano essere state debellate, la proposta della Commissione europea di raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino, COM/2018/244 final, dell'aprile 2018. Sottolineando come il differimento delle disposizioni che condizionano l'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia alla presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali, oltre che rappresentare un grave danno per le famiglie, violi significativamente la normativa europea, annuncia una posizione di forte contrarietà del suo gruppo rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*octies*.

Con riferimento al cosiddetto « Piano periferie », ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 01 e 02, siano fortemente lesive degli interessi dei cittadini, e specialmente di quelli dei comuni che partecipano al piano di distribuzione delle risorse approvato dai precedenti governi volto a riqualificare le periferie urbane e a rafforzare la loro sicurezza e quindi a far vivere meglio i loro abitanti. Ricorda infatti che il governo Gentiloni aveva messo a disposizione dei comuni 800 milioni per tale scopo e che nel frattempo ben 96 comuni italiani si sono attivati presentando progetti e piani esecutivi e che tra di loro molti hanno già pubblicato i bandi di gara. Lo slittamento dei fondi previsto nel provvedimento all'esame priva i predetti comuni dall'utilizzo delle risorse – peraltro beneficiando altri comuni – senza tenere conto che essi si trovano già di fronte a responsabilità per spese ormai esecutive, assunte non in base a loro autonome determinazioni, ma a seguito della stipula di formale convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata dalla Corte dei conti. Rileva come tutto ciò sia da considerarsi illegittimo, anche relativamente alla normativa europea, in quanto contrasta con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – per la cui nozione rinvia alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione dell'11 giugno 2015 C-98/14 – nonché i principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione affermati negli articoli 20 e 21 del Trattato di Nizza. Proprio in materia di legittimo affidamento, peraltro, rinvia al parere dell'Avvocatura dello Stato relativo alla procedura di gara relativo alla legittimità della procedura di gara per il trasferimento dei complessi industriali facenti capo a società del gruppo ILVA, recentemente reso pubblico. Sottolinea, infine, che risulterebbe, a suo avviso, violato altresì il principio di leale cooperazione e collaborazione istituzionale. Per i rimborsi non dovuti per i danni da eventi sismici, ritiene che sia necessario approfondire in

riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato *de minimis* che esclude i rimborsi di piccolo importo dalla procedura.

Flavio DI MURO (Lega) sottolinea che il Senato della Repubblica, in agosto, ha approvato all'unanimità le disposizioni richiamate dal deputato De Luca in materia di piani periferie, e quindi anche con il voto del Gruppo del Partito democratico. Per questo motivo rileva che le dichiarazioni del collega De Luca siano in contrasto con quanto già approvato in Senato dal suo stesso Gruppo. Osserva che esse costituiscono quindi una nuova linea politica. Ritiene inoltre, per passare al contenuto, che non sia sufficiente, in questo caso, citare solo giurisprudenza europea. Infatti, ricorda che in materia si è espressa la Corte costituzionale che ha rilevato l'illegittimità costituzionale della normativa vigente derivante dal mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che inficia la concreta possibilità di utilizzo dei fondi in questione per i 96 comuni partecipanti al piano, con la necessità di intervenire con il decreto in oggetto, anche in funzione di una maggiore trasparenza a favore dei comuni partecipanti. Osserva, peraltro, che qualora ricorrano le condizioni si potrebbe, in futuro, anticipare al 2019 quello che si è rinviato al 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, invita i colleghi a limitarsi ad affrontare le materie, e loro singoli aspetti, che sono di competenza della Commissione.

Piero DE LUCA (PD), intervenendo per una precisazione in relazione a quanto affermato dal deputato Di Muro, osserva che in realtà la sentenza della Corte costituzionale testé ricordata censura solo l'aspetto procedurale concernente la mancanza del parere preventivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aspetto che sarebbe stato facilmente sanabile. Rileva che le

disposizioni recate dal provvedimento rappresentino invece una scelta di carattere politico di cui la maggioranza deve assumere la piena responsabilità. Segnala quindi che il Partito democratico a seguito dei necessari approfondimenti ha maturato il convincimento appena espresso. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze della Commissione richiamando il suo precedente intervento, sottolinea di avere svolto appunto considerazioni relative a violazioni della normativa europea.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) richiama quanto detto in relazione al piano periferie dal deputato De Luca, ricordando che anche il suo comune ha già provveduto a bandire la gara di appalto, osservando quindi come quei comuni che siano stati così efficienti da presentare progetti, elaborare piani ed eseguirli celermente si trovino, di fatto, ad essere penalizzati. Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, riconoscendo che la ricerca italiana è all'avanguardia in materia immunologica, osserva però che non sembra esserlo altrettanto in materia di studio dell'immunologia naturale o comunque che le autorità competenti non sembrano molto interessate ad approfondire la tematica. Ritiene invece che sarebbe molto utile conoscere quali livelli di immunità naturale siano stati raggiunti nel tempo dalla popolazione italiana, non solo per affrontare più consapevolmente la questione, ma anche in relazione a possibili scelte di utilizzare vaccini monodose mirati solo sui soggetti che non siano già immuni naturali.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) valuta positivamente la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto in esame che proroga le graduatorie e interviene in materia di insegnanti all'estero. Ritiene che la Commissione, nelle more della preparazione della nuova legge di bilancio, potrà dare dei segnali sulla questione che siano in controtendenza con quanto previsto nelle recenti leggi di stabilità per il 2015 e 2016, che non sono state benevole verso le scuole italiane all'estero, e co-

munque avviarne la discussione. Osserva che la riduzione dei termini di permanenza all'estero prevista sia da valutare positivamente, sottolineando come ci si dovrebbe orientare a realizzare un numero maggiore di avvicendamenti degli insegnanti. Rileva infine come modalità e tempi di selezione andrebbero, a suo avviso, aggiornati.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD), nel richiamare l'intervento svolto nella seduta antimeridiana, annuncia il voto contrario del suo gruppo in ragione della mancata richiesta di soppressione, nella proposta di parere formulata dalla relatrice, delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*octies*, che differiscono all'anno scolastico 2019-2020 l'applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per

l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 01-03, in materia di proroga per il riparto dei fondi previsti per il cosiddetto « Piano periferie ». Tali norme per le ragioni richiamate nella seduta antimeridiana sono da considerare, a suo avviso, in contrasto con il diritto europeo. In particolare, rileva come le richiamate disposizioni dell'articolo 13 risultano in contrasto con principi fondamentali quali il legittimo affidamento, la certezza del diritto, la leale collaborazione tra le istituzioni. Richiama in proposito il parere dell'Avvocatura dello Stato relativo alla legittimità della procedura di gara per il trasferimento dei complessi industriali facenti capo a società del gruppo ILVA, recentemente reso pubblico. Osserva, in particolare, come nel parere si chiarisca come il principio del legittimo affidamento abbia trovato riconoscimento nella giurisprudenza che ha enucleato il principio *nemo venire contra factum proprium*, che determina la rilevanza del legittimo affidamento come espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (Cassazione n. 9924/2009). Inoltre, rileva come il medesimo parere evidenzi che, proprio alla luce dei principi della giurisprudenza europea, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico (sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 1978, C-112/77 Topfer/Commissione). Rileva inoltre come per la giurisprudenza comunitaria il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate che trova il suo fondamento nell'ambito dei principi di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive (Corte di giustizia sentenze 19 maggio 1983, C 289/81; 19 settembre 2000, C-177/99, 181/99 e 18 gennaio 2001,

C83-99). Chiede quindi che la maggioranza chiarisca quale sia l'interesse pubblico idoneo a giustificare sospensione dei fondi già previsti per l'anno in corso in favore di diversi comuni in difficoltà. Chiede quindi che siano chiarite le ragioni per le quali si avallano norme di diritto nazionale che, a suo avviso, risultano in palese contrasto con il diritto europeo e che potranno produrre procedure di infrazione e condanne a carico dell'Italia per le quali il suo gruppo non vuole essere considerato corresponsabile.

Guido Germano PETTARIN (FI) richiama preliminarmente l'intervento svolto dal deputato Battilocchio nella seduta antimeridiana. Dichiara quindi di condividere le argomentazioni del deputato De Luca e sottolinea come occorra affrontare la questione del legittimo affidamento anche dalla prospettiva della eventuale responsabilità contabile per gli amministratori che hanno già avviato i

progetti e stanziato fondi locali sulla base della previsione normativa in vigore. Annuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole De Luca, annuncia il voto di astensione, in relazione alla mancata richiesta di soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 13 relative ai fondi del cosiddetto « Piano periferie ».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

richiamate in particolare le disposizioni di cui di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*, aventi ad oggetto la proroga e l'estensione di termini per il recupero degli aiuti di Stato relativi agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, dichiarati illegali con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;

rilevato che la disposizione di cui al comma 1 interviene sulla procedura di recupero, disponendo che i dati relativi ai danni subiti e le osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, rispetto ai centottanta giorni previsti dal decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 e che il comma 1-*bis* estende tale termine anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei

dati siano scaduti prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018, cioè il 26 luglio 2018;

considerata la necessità di un contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni citate in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, in linea con la decisione della Commissione europea, l'opportunità di adottare iniziative per il contemperamento tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell'Unione europea e la necessità di applicare le disposizioni richiamate in premessa in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-*bis*.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>).	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	30

COMMISSIONI RIUNITE (X, XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche dei suoi dicasteri (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	32
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	33
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere contrario</i>)	35
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	44

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
-----------------------------------	----

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del Partito Democratico</i>)	75
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Esame e rinvio</i>)	68
RISOLUZIONI:	
7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei (<i>Discussione e rinvio</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	77
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
SEDE CONSULTIVA:	
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	83
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
SEDE CONSULTIVA:	
DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1117 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0027350